

N. 891/22 R.G. N.R.
N. 589/22 R.G. G.I.P.
N. 1/23 R.G. Assise

N. 6/2023 Reg. Sent.
Data del deposito
20. 9. 2023
Data di irrevocabilità

V° del P.G. _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Campione Pen.
Redatta scheda il _____
rilasciati estratti



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
CORTE D'ASSISE
I SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La 1^a Corte d'Assise del Tribunale di Torino, composta da:

Alessandra	SALVADORI	Presidente
Roberto	RUSCELLO	Giudice a latere
Fabio	CONTINANZA	Giudice popolare
Nataschia	D'ELIA	Giudice popolare
Alessandro	SALMIN	Giudice popolare
Silvia	TARABUSI	Giudice popolare
Rosangela	ELLENA	Giudice popolare
Giulia	VITIELLO	Giudice popolare

all'esito dell'udienza del **28 giugno 2023** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

**AZHAR Mohssine, nato in Marocco il [REDACTED],
attualmente detenuto p.q.c. presso la casa circondariale di Ivrea**

detenuto-presente

difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Sena del foro di Torino

IMPUTATO

Per il delitto di cui agli artt. 575, 577 in relazione all'art. 61 nn.1 e 4 c.p. perché cagionava la morte di SKIKA Fatima, nata il 25.6.18, figlia della sua fidanzata, [REDACTED] lanciandola dal balcone della propria abitazione, al quinto piano dello stabile sito in via Milano 18, causandole fratture multiple e un gravissimo traumatismo cranico con marcato edema cerebrale e trauma toracico con fratture costali sul lato sinistro, lungo la linea para vertebrale e uno pneumotorace con ampia contusione estesa a tutta la superficie dorsale del polmone, che, nonostante le pronte cure prestate dai soccorritori e un intervento chirurgico urgente di craniotomia decompressiva, portavano alla morte della bambina per il gravissimo danno encefalico con danno irreversibile attività elettrica cerebrale; con le aggravanti di avere agito con crudeltà consistita nell'aver lanciato una bimba di soli 3 anni da un'altezza di 20 metri e per futili motivi (una discussione con la madre della bambina che visto lo stato di alterazione dell'uomo voleva evitare che lui la tenesse con sé).
In Torino, in data 13.1.2022

Recidivo reiterato infraquinquennale

CONCLUSIONI

PM, dott.ri Valentina Sellaroli e Marco Sanini: Dichiarare la responsabilità penale per omicidio volontario pluriaggravato e riconosciuta la recidiva, non concedibili le circostanze le attenuanti generiche, infliggere la pena dell'ergastolo, con le pene accessorie conseguenti per legge.

Difensore della parte civile SKIKA, Avv. Stefania Rullo: Come da conclusioni scritte.

Difensore della parte civile [REDACTED] Avv. Silvia Lorenzini: Come da conclusioni scritte.

Difensore dell'imputato AZHAR, Avv. Alessandro Sena: Chiede la riqualificazione del fatto in omicidio colposo caratterizzato da colpa cosciente. In subordine, chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. PROCEDIMENTO e PROCESSO

Il 14 gennaio 2022 Fatima SKIKA, nata il 25 giugno 2018, decedeva a Torino presso l'Ospedale Regina Margherita¹ a seguito delle gravissime lesioni riportate la sera precedente in esito alla precipitazione da un ballatoio dello stabile di Via Milano n.18.

La bambina era stata rinvenuta, ancora in vita, intorno alle 21.30 stesa al suolo nel cortile condominiale dello stabile di Via Milano n. 18 dal personale della Polizia di Stato, intervenuto su segnalazione della Centrale Operativa.

I primissimi accertamenti avevano consentito di comprendere fin da subito che Fatima era residente insieme alla madre, [REDACTED], in quello stesso stabile in un appartamento posto su un altro lato del cortile rispetto a quello in cui era stato rinvenuto il corpicino² e che, appena prima di precipitare, si trovava al quinto piano, unitamente all'imputato, sul ballatoio in prossimità dell'abitazione dell'uomo³.

Emergeva, altresì, che AHZAR Mohssine e la madre della bambina avevano da qualche mese una relazione sentimentale e che quella sera l'imputato - che all'arrivo della Polizia dava in escandescenze e veniva arrestato per resistenza a p.u. - era in uno stato di forte alterazione causata dall'assunzione di alcool⁴ e di sostanze psicotrope⁵.

Nella sua prima dichiarazione resa agli operanti, la madre della bambina riferiva⁶ che la figlia era uscita di casa (avendo lei lasciato aperta la porta per arieggiare ed eliminare l'odore di cucinato) e si era "recata da sola al quinto piano",

¹ I sanitari dichiaravano la morte celebrale alle ore 4.45 e davano atto del decesso alle ore 9.40.

² Fatima SKIKA è stata rinvenuta nel cortile all'incirca davanti alla porta posteriore della panetteria, l'appartamento della madre era sito al quarto piano dell'ala destra (rispetto alla porta) del palazzo; l'appartamento occupato dall'imputato si trovava al quinto piano esattamente sopra la panetteria.

³ L'abitazione era stata indebitamente occupata all'insaputa del proprietario (cfr. sit [REDACTED] del 18.1.2022).

⁴ All'interno dell'abitazione gli operanti rinvenivano "bottiglie di alcolici" e "residui di stupefacenti" (Cfr. dep. [REDACTED], trascrizioni udienza del 25.1.2023).

⁵ Le condizioni di alterazione dell'imputato risultano, oltre che dall'esito della perquisizione e dalle testimonianze dei soggetti presenti nell'appartamento al momento dei fatti, dagli esami medici a cui l'Azhar è stato sottoposto presso l'Ospedale Maria Vittoria dai quali è emersa una pregressa assunzione di prodotti derivati dalla Cannabis nelle 10 ore antecedenti, di farmaci a base di clonazepam nelle 60 ore antecedenti e di bevande a contenuto alcolico nelle 12-15 ore antecedenti (cfr. consulenza 20.1.2022 dott. Gerace). Lo stesso imputato ha riferito di avere bevuto e assunto psicofarmaci.

⁶ Cfr. verbale di SIT del 14.01.22 ore 00.30, acquisite su accordo delle parti.

precisando poi che, essendosi avveduta dell'assenza di Fatima, ella era uscita sul ballatoio e aveva visto AZHAR che, richiamato dal "vociare" della bambina, era uscito anch'egli da casa. A quel punto, aveva detto all'uomo che avrebbe potuto giocarci un po' prima di riportargliela ed era rientrata in casa; poco dopo, aveva sentito l'urlo della bambina, si era affacciata al balcone e aveva visto il suo corpo disteso a terra nel cortile.

La [REDACTED] non riferiva in quella sede di alcun conflitto o lite, ma -al contrario- precisava che il suo rapporto con l'AZHAR era buono, così come quello tra l'uomo e Fatima, e che i due facevano vari giochi: il "Cavalluccio", si rincorrevano, si facevano il solletico. Uno dei giochi che la piccola preferiva era il "vola-vola": l'uomo afferrava la bambina dal busto, sotto le braccia, e la spingeva verso l'alto. Comprensibile che, all'esito della convalida del fermo, il GIP, pur a fronte di una prima confusa e non conforme versione fornita dall'imputato circa la dinamica dell'accaduto⁷, non ritenne che dall'esame delle emergenze investigative fossero emersi elementi idonei ad affermare una sia pure indiretta "intenzione" omicidiaria del prevenuto, riqualificando il fatto nella fattispecie di cui all'art. 589 comma I c.p. In quella prima fase, infatti, la ricostruzione difensiva fornita dall'imputato nel corso dell'interrogatorio (*"La lanciavo in aria, la buttavo e la prendevo. Poi è scivolata dalle mie mani ed è caduta dal balcone"*) poteva apparire una versione non inverosimile e sostanzialmente conforme al racconto della [REDACTED], congruente con l'ottimo rapporto che quest'ultima aveva riferito essere esistente tra AZHAR e la vittima, nonché con la asserita assenza di qualsiasi contrasto tra l'uomo e la madre della bambina oltre che con lo stato di scarsa lucidità.

In sintesi, in base agli elementi fino a quel punto emersi, mancava in quella fase anche solo un elemento, ivi compreso un qualsiasi movente, che potesse far ipotizzare un gesto volontario.

Il 7.4.2022 lo stesso GIP, considerate le nuove emergenze investigative, riteneva il quadro indiziario radicalmente mutato e affermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di omicidio volontario. In quel momento, non soltanto era già stata fornita la nuova versione da parte della madre della bimba⁸, ma, soprattutto, erano già stati compiuti alcuni importanti accertamenti in merito alla condizione dei luoghi. Le dimensioni della ringhiera di protezione del ballatoio, l'altezza della bambina, l'assenza di appigli, che avrebbero potuto facilitare l'azione di scavalcare la ringhiera, l'altezza di AZHAR e la presenza di una tettoia molto bassa, infatti, sono tutti dati che escludono

⁷ Come si vedrà diffusamente nel paragrafo 5 l'imputato nelle prime dichiarazioni rese alla PG aveva affermato di essere entrato in casa per prendere della cioccolata e/o un tappetino ove far giocare la bimba e che la piccola, durante quei pochi momenti in cui non veniva controllata, aveva autonomamente scavalcato la ringhiera ed era così precipitata.

⁸ In data 15.1.2022, immediatamente dopo l'udienza di convalida del fermo e l'emissione dell'ordinanza custodiale a carico di AZHAR Mohssine, [REDACTED] aveva in sintesi dichiarato che, al momento del fatto, ella si trovava insieme alla figlia Fatima al quinto piano, che l'uomo pretendeva che la bambina restasse con lui, mentre ella voleva riportarla a casa con sé e che, nel corso di quella discussione, l'uomo aveva preso la piccola e l'aveva scagliata con forza giù dal balcone.

con sicurezza sia che la bimba (alta 95 cm) abbia potuto superare da sola una ringhiera di pari altezza⁹, sia che l'imputato (alto 182 cm) abbia potuto averla veramente presa in braccio e lanciata in alto per poi riprenderla, giocando con lei al "vola-vola" in quel luogo¹⁰.

Dopo una serie di approfondimenti, tra i quali la ricerca, mediante l'effettuazione di plurimi campionamenti sulla tettoia del ballatoio, di tracce biologiche¹¹ e la nomina di consulenti genetici, ingegneristici e medici, AZHAR Mohssine è stato rinviato a giudizio di fronte a questa Corte d'Assise per rispondere del delitto di omicidio, aggravato da crudeltà e dai futili motivi, commesso ai danni di Fatima SKIKA.

Anticipando alcune conclusioni, merita dare fin da subito conto del fatto che l'imponente sforzo investigativo e di analisi, portato avanti per verificare o smentire l'ultima versione dell'accaduto fornita dall'imputato nel corso delle indagini¹² è risultato, all'esito del dibattimento, davvero poco utile posto che, al di là di quanto poi effettivamente emerso, l'imputato - che non ha mai nemmeno accennato al fatto che Fatima avesse impattato contro la tettoia prima di cadere - ha nuovamente mutato la sua ricostruzione dei fatti. In dibattimento, infatti, AZHAR ha spiegato alla Corte di non avere giocato propriamente al "vola-vola" sul ballatoio, essendosi limitato a sollevare di poco la bimba al di sopra del proprio volto, senza lanciarla in alto e senza mai lasciare la presa, e, soprattutto, ha escluso (non avendola vista sbattere e nemmeno avendola sentita lamentarsi) che la stessa durante tale attività ludica avesse potuto sbattere contro il tettuccio sovrastante¹³.


⁹ Questa è stata la prima versione fornita agli inquirenti dall'imputato.

¹⁰ Questa è stata la versione fornita dall'imputato in sede di convalida.

¹¹ Il duplice accertamento effettuato mediante tamponamenti sulla tettoia alla ricerca di tracce biologiche ha dato esito negativo. Cfr. sul punto le relazioni di consulenza La Porta. Da segnalare che il consulente della difesa Agostini ha in proposito sostenuto che l'assenza di materiale genetico non dimostra con assoluta certezza che non vi fu alcun contatto con la tettoia, potendo il mancato rilievo essere attribuito ad altre ragioni, tra le quali la non completa acquisizione dei tamponi nel primo caso e la avvenuta degradazione allorché si provvide a un diffuso tamponamento del soffitto. Di contro, la consulente della parte civile Gino ha, tra l'altro, chiarito che le affermazioni del consulente della difesa sarebbero, a tutto concedere, valide per il touch DNA, ma non certamente per le tracce lasciate dall'azione ipotizzata dalla Difesa: impatto della bimba tale da provocare escoriazioni superficiali, intermedie e profonde, con perdita di cute e sangue.

¹² Si è trattato di approfondimenti e accertamenti tutti volti, così come l'analisi del filmato da parte di esperti del linguaggio labiale, a enucleare elementi che potessero offrire supporto all'ipotesi che l'imputato avesse realmente -come da lui sostenuto nel corso dell'interrogatorio reso al GIP- giocato con Fatima al "vola-vola" e che, avendo posto in essere quell'attività in modo del tutto scriteriato, essendo alterato da alcool e psicofarmaci, in uno spazio angusto e totalmente inadatto, avesse effettivamente causato l'impatto della bambina contro il lato inferiore della tettoia prima di perderne la presa e farla precipitare nel vuoto da 20 metri di altezza.

¹³ PUBBLICO MINISTERO - Allora, non abbiamo capito in questa ultima versione, diversa dalle altre, se la bambina ha sbattuto con la testa sotto questa tettoia o no. La bambina ha sbattuto con la testa sotto la tettoia o no? IMPUTATO, AZHAR - Non mi ricordo Dottoressa. PUBBLICO MINISTERO - L'ha detto il 24 gennaio. PRESIDENTE - Adesso poi faremo le contestazioni, quindi lei non ha visto la bambina sbattere sulla tettoia? IMPUTATO, AZHAR - No, signor Presidente.



Secondo questa ultima ricostruzione necessitata alla luce delle emergenze fattuali, - in base alle quali risultava fisicamente impraticabile qualunque azione giocosa consistente nel lanciare in alto la bambina da parte dell'imputato¹⁴ - la caduta di Fatima è stata ricondotta dall'AZHAR a un improvviso movimento compiuto dalla piccola, che si sarebbe girata all'indietro per rivolgersi a sua madre, madre che in quel frangente si sarebbe -sempre a detta dell'imputato- trovata davanti alla sua abitazione, sita al quarto piano, sul lato dello stabile posto alle spalle della bambina.

Il dibattimento, al quale AZHAR Mohssine -sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere- ha partecipato con assiduità, rendendo altresì dichiarazioni spontanee e sottoponendosi ad esame, si è articolato in più udienze.

L'istruttoria è consistita nell'acquisizione di vari documenti e, sull'accordo, di alcuni atti; oltre che nell'escussione di numerosi testimoni e consulenti. La Corte, su richiesta delle parti, ha anche disposto perizia trascrittiva di conversazioni ambientali e telefoniche. È stata, infine, respinta la richiesta del P.M. di acquisire le sit rese in indagine da [REDACTED] in quanto le ricerche svolte per addivenire al suo rintraccio non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione in contraddittorio delle sue dichiarazioni.

Le parti hanno precisato le loro conclusioni alle udienze del 26 e 28 giugno 2023 e, dopo brevi repliche, la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza di condanna.

2. LA PRECIPITAZIONE

Il fatto oggetto della presente decisione riguarda la morte di una bimba di tre anni determinata dai gravissimi traumi patiti a seguito della precipitazione da un ballatoio posto a circa venti metri di altezza dal suolo.

Prima di affrontare il nucleo fondamentale del giudizio, costituito dalla qualificazione giuridica della condotta omicidiaria, appare utile riportare alcuni dati significativi e sgombrare il campo da una serie di elementi che appaiono, ormai, privi di concreta pertinenza.

All'esito della articolata istruttoria dibattimentale, possono ritenersi provate la relazione sentimentale esistente tra l'imputato e la madre della bambina, lo stato di significativa alterazione di quest'ultimo e, soprattutto, il fatto che Fatima

[...] PRESIDENTE - Quindi lei non lo sa se ha sbattuto sulla tettoia? IMPUTATO, AZHAR - Non mi ricordo. Per bambina non è piangiuoto. Non mi ricordo Dottorressa se... Non mi ricordo. INTERPRETE, [REDACTED] - Non mi ricordo, però non ho mai sentito la bambina piangere, perché dice che non si ricorda, però non l'ha sentita. PRESIDENTE - Quindi non si è lamentata però, non l'ha sentita lamentare? INTERPRETE, [REDACTED] - Non l'ha sentita lamentarsi.

¹⁴ Come bene chiarito dall'Ing. Vinardi, infatti, l'imputato - alto cm 182 - portando le braccia in alto raggiunge di per sé un'altezza complessiva dell'ordine dei 200 cm. Il che esclude che possa aver lanciato in alto la bimba posto che in tal modo avrebbe avuto bisogno di almeno altri 50 cm (di cui 25 cm per lo spessore del corpo e almeno altri 25 per una minima escursione di volo verso l'alto), avendone invece a disposizione tra 5 e 10 circa essendo la tettoia alta fino a 210 cm.

SKIKA sia precipitata dal ballatoio del quinto piano in prossimità dell'ingresso dell'appartamento dell'imputato.¹⁵

Un altro decisivo elemento da ritenersi pacifico è che la piccola è finita al di là della ringhiera e precipitata per 20 metri mentre AZHAR Mohssine la teneva sollevata da terra.

A prescindere dai dati ricavabili dalle dichiarazioni di tutti i testimoni che, in qualche modo, hanno percepito frammenti dell'accaduto, quanto sopra risulta univocamente provato già soltanto dallo stato dei luoghi e, segnatamente, dall'altezza della ringhiera priva di appigli (95 cm), dal punto di impatto (ricavabile dal filmato della telecamera di sicurezza) e da quello di rinvenimento (rilevato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino, sopraggiunti alle ore 21.25) del corpicino al suolo, oltre che dalle ammissioni dello stesso AZHAR. L'imputato, infatti, pur avendo riferito dinamiche diverse dell'accaduto, sin dalla prima dichiarazione resa nel procedimento, ha ammesso di essersi trovato nei pressi della bimba e, dopo una prima contraria indicazione, ha sempre affermato che Fatima si trovava in braccio a lui quando è caduta oltre la ringhiera.

Assolutamente certi sono, poi, alcuni dati geometrici e alcune misurazioni desumibili dalle rilevazioni della Polizia Scientifica e dalle relazioni di consulenza ingegneristiche:

1. il ballatoio del quinto piano, ove si trovavano la bambina e l'imputato, ha una larghezza pari a 75 cm;
2. il corrimano è posto ad un'altezza di circa 1 mt dal ballatoio e a 20 mt dal suolo del cortile condominiale;
3. sul ballatoio è presente un tetto spiovente di altezza pari a 2,10 mt nella parte interna e 2,05 in quella esterna;
4. la bambina era alta 95 cm;
5. l'imputato è alto 1,83 mt.
6. al piano quinto è presente uno stendi biancheria con un solo filo montato;
7. al piano sottostante (il quarto) è presente uno stendibiancheria le cui staffe si estendono verso l'esterno, a partire dal corrimano, in linea retta e parallela al

15



Figura 1 Vista della facciata lato interno cortile, il riquadro in rosso indica il ballatoio di interesse



Figura 6 - Vista del ballatoio del 5° piano (scatto a cura della PG) con sovrapposti i rilievi metrici.

suolo per 58 cm., con quattro fori/punti di aggancio dei cavi equidistanti tra loro circa 11 cm¹⁶;

8. ancora sotto è presente una tettoia spiovente;

9. il primo punto d'impatto si è avuto sul suolo del cortile interno a 2,46 mt dal muro dello stabile e, a seguito del rimbalzo in avanti ha raggiunto la quiete dopo altri 1,15 mt (primo rimbalzo a 0,83 mt; secondo rimbalzo ad altri 0,32 mt), il che - come rilevato dall'Ing. Balossino - equivale ad un primo impatto avvenuto a circa 1,75 mt dalla proiezione esterna del ballatoio e a una posizione terminale a 2,89 mt dallo stesso punto.

Tra i dati oggettivi di cui si dispone per ricostruire la vicenda in esame meritano specifica menzione alcuni filmati che sono stati ripetutamente visionati dalla Corte. Dall'annotazione a firma [redacted] (acquisita su accordo delle parti) risulta che all'interno del condominio di Via Milano n. 18 era presente un impianto di videosorveglianza composto da due telecamere: una che inquadrava il cortile dello stabile denominata nr. 6 "Balcone"; la seconda che inquadrava l'androne del portone d'entrata denominata 05 "cortile".

L'acquisizione del DVR dell'impianto di videosorveglianza installato all'interno del cortile del condominio ha consentito di avere a disposizione un video che documenta la fase finale della precipitazione della bambina e quanto avvenuto appena dopo.

I filmati -sebbene di qualità non eccelsa- consentono, innanzitutto, di stabilire l'orario esatto della precipitazione: alle ore 21.21.36 (orario reale calcolato sommando 9 minuti a quello impresso sul video), il corpo della piccola Fatima è filmato riverso sul selciato del cortile, dopo essere sopraggiunto dall'alto e avere effettuato alcuni spostamenti in avanti¹⁷.

¹⁶ In proposito la testimone [redacted] ha dichiarato che il filo interno era certamente già staccato, mentre *"L'ultimo filo esterno invece non ricordo della sua rottura ritengo che la sua rottura debba essere collocata perlomeno dall'11 gennaio in avanti. Quel giorno, infatti, ricordo bene di aver pulito i fili per appendere il piumone del letto di mia figlia"*.

Il testimone [redacted], sentito all'udienza del 22.2.2023 ha chiarito che l'ultimo filo - il più esterno - appariva sfilato da un lato. Il cavo era posizionato tramite tirante e morsetto, la parte del tirante e l'occhiello manteneva solo parte esterna di plastica, mentre la parte interna in metallo era sfilata. Il che implica che il filo, eventualmente, non si è rotto nella sua componente metallica.

17




La videoripresa non consente, invece, di osservare¹⁸ esattamente la posizione di caduta del corpicino. Come bene evidenziato dalla relazione dell'ing. Vinardi, solo a partire dal frame 267 (e meglio ancora dal frame 268) quello che l'ing. Balossino ha chiamato "fantasma"¹⁹ si concretizza in immagini più chiare. Si apprezza così che il corpo rimbalza in posizione prona (circostanza che non esclude che il corpo sia atterrato in posizione non necessariamente prona stante anche l'elevata cinetica dovuta alla velocità di impatto di oltre 70 km/h contro superficie lapidea), subendo poi uno spostamento orizzontale in allontanamento dalla parete dello stabile.

In ogni caso, già da queste poche immagini, ciò che certamente si può escludere è "una caduta con moto verticale a candela propria di una caduta accidentale", posto che risulta chiaro che la precipitazione sia stata connotata da "un impulso iniziale in grado di generare questa componente orizzontale della complessiva traiettoria"²⁰.

Questo appena richiamato rappresenta un dato pacifico rispetto al quale i consulenti della Difesa si sono sostanzialmente limitati ad osservare che la distanza del punto di primo impatto "è di circa 175 centimetri", quella terminale "di circa 289 centimetri" e che, quindi, si sarebbe trattata "di una elongazione limitata rispetto alla ringhiera".

18



¹⁹ "...il sistema di memorizzazione è in azione soltanto ogni venticinquesimo di secondo, significa prendo un secondo lo divido in 25 parti, e all'interno di questo venticinquesimo di secondo c'è la scansione. Allora che cosa succede, che cosa ci aspettiamo di vedere, che in uno di questi frame, ci sarà quello che io ho chiamato una sorta di fantasma, perché è la somma dell'azione della bambina che cade, e della bambina che arriva a terra. Quindi movimento, bambina che arriva a terra, parte il sistema di scansione e quello che fa vedere è un'immagine fantasma, non si vede né la bambina perfettamente, né la bambina ovviamente che precipita perché la velocità di acquisizione di questo sistema è molto basso rispetto alla velocità della bambina stessa. [...] Ecco, il frame che abbiamo preso in considerazione sono 35, ognuno di quattro centesimi di secondo, significa un venticinquesimo, questo il primo frame, non si vede nulla. Però se potete osservare, qua in questo angolo in alto a destra, si vede una modificazione, quindi vuole dire che sta arrivando qualcosa ma che non è ancora nel sistema di inquadratura. Ecco questo invece è il fantasma, eccolo qua. Il fantasma che è costituito da scia, perché la bambina cade, e non solo, arriva a terra anche se non ben definito, però con questa protuberanza che può essere interpretata come il braccino sinistro della bimba. Superato questo frame, quindi dopo un venticinquesimo, ecco che si intravede il corpo della bimba, perché può darsi che tra questo venticinquesimo di secondo, il sistema ha di nuovo scansionato l'immagine e ce l'ha riportata in questa posizione."

²⁰ Cfr. relazione consulenza ing. Vinardi.

In proposito, rileva il dato scientifico che la forza orizzontale deve necessariamente essere derivata da una spinta parallela al suolo (Cfr. esame Ing. Vinardi: “*spinta ... che mi posso dare con le mie gambe oppure, qualcuno che mi dà uno spintone da tergo, o qualsiasi altro, un elastico che mi lancia, ma ci deve essere una spinta*”) antecedente rispetto al momento in cui il corpo non ha più avuto contatto con una superficie, posto che – come chiarito dall’Ing. Chiandussi, una volta in aria, una persona può “*solo modificare la disposizione delle masse del [...] corpo rispetto al centro di gravità*”, ma non proiettarsi da sola orizzontalmente.

La video registrazione mostra altresì la sequenza con cui alcuni dei presenti sono sopraggiunti nel cortile dopo la precipitazione: alle 21.21.44 FATIMA viene soccorsa da [REDACTED], impiegata presso la rivendita di pane ubicata in [REDACTED]; alle ore 21.22.35 sopraggiunge la mamma della piccola, [REDACTED], che si butta a terra accanto alla stessa e, subito dopo, arriva l’imputato AZHAR Mohssine; alle ore 21.32.31 giunge la Polizia e alle 21.32.47 il personale medico.

Dalle riprese si può anche osservare l’imputato che, arrivato nel cortile e dato un rapido sguardo alla bambina, si occupa esclusivamente della mamma²¹, che solleva dal suolo e abbraccia e della quale ricerca l’attenzione, parlandole, senza mostrare alcuna preoccupazione per il corpicino che giace a terra lì a fianco, tanto che rischia di calpestare la bambina stesa al suolo²².

Sempre dal medesimo video si nota l’AZHAR effettuare, rivolgendosi alla [REDACTED], il segno “quattro” con le dita della mano e poi indicare in direzione dell’abitazione della [REDACTED]. Su questo comportamento, chiaramente ripreso dalla telecamera, la testimone ha riferito che alla sua domanda, rivolta alla madre della bimba su cosa fosse accaduto, aveva inizialmente risposto l’uomo dando come indicazione quella di una caduta dal quarto piano in prossimità dell’abitazione materna. Risposta che alla testimone era subito apparsa assolutamente incredibile, attese le reciproche posizioni, e che l’aveva indotta a domandare, senza ricevere spiegazioni, come fosse possibile che da quel balcone la bambina fosse finita in quel punto del cortile.

Sempre i filmati mostrano che, mentre i presenti si preoccupano delle condizioni della piccola, AZHAR Mohssine si allontana e, prima, esce e rientra a distanza di circa tre minuti con una bottiglia in mano, quindi, unitamente alla [REDACTED], si sposta nell’androne ove i due intrattengono una lunga discussione. In un altro filmato si vede la coppia parlare animatamente e si osserva la [REDACTED] che, completamente disinteressandosi della figlia che intanto giace al suolo moribonda, più volte cerca di avvicinarsi e di accarezzare l’imputato, che

²¹ [REDACTED] era in stato di shock ed in preda ad una crisi di asma e panico tanto da dover ricorrere alla somministrazione di un farmaco (cfr. dep. [REDACTED]).

²² Siffatta circostanza è stata ricordata con precisione dalla testimone [REDACTED].

si mostra scostante, inquieto e rimproverante verso di lei e altrettanto disinteressato delle condizioni della bambina.

Con riferimento a quanto i due si siano detti in quel frangente, le riprese permettono di cogliere solo alcune parole (la consulenza sul labiale eseguita su incarico della Difesa ha consentito di comprendere qualche frammento di frase: "si è spaccato" "sembra morta" "lasciami" "ho dovuto tenere" "non mi toccare" "anch'io" "riesco qua" "che faccio qua" "vai"). Tuttavia, è possibile verificare un chiaro atteggiamento di rimprovero e rabbia in capo all'imputato e un contegno arrendevole, docile e preoccupato della [REDACTED] nei confronti dell'uomo.

Il motivo di quei rimproveri, rivolti a una donna che ha appena assistito alla caduta di sua figlia da 20 metri d'altezza, lo ha fornito lo stesso imputato. AZHAR Mohssine ha riferito di avere in passato ripetutamente invitato [REDACTED] a non far salire i figli a casa sua per loro tutela: le riprese lo hanno quindi immortalato mentre stava rimproverando [REDACTED] accusandola del fatto che avrebbe potuto evitare che lui lasciasse cadere Fatima dal quinto piano se solo si fosse attenuta alle indicazioni fornitele in passato di non far salire la bimba a casa sua (PUBBLICO MINISTERO – *Ho detto, quella sera, dopo che la bambina è caduta, perché lei era arrabbiato con [REDACTED]?*

IMPUTATO, AZHAR – Ho detto a lei Dottoressa, ho detto, un giorno, ho detto a lei non lasciare i bambini salire da me.

PUBBLICO MINISTERO – Perché era arrabbiato con [REDACTED] perché lei gli aveva detto di non lasciar salire la bambina e [REDACTED] l'aveva fatta salire lo stesso? Ho capito bene?

IMPUTATO, AZHAR – Sì ... IMPUTATO, AZHAR – Sto dicendo secondo me questo momento, sto dicendo: "Colpa tua sempre, non lasciare la bambina sale", forse questo. [...]

PUBBLICO MINISTERO – Comunque lei ce l'aveva con [REDACTED] per quello? IMPUTATO, AZHAR – Per questo. Sì).



Ulteriori elementi di interesse si evincono dalla relazione di consulenza svolta dal prof. Giorgio Chiandussi, Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale Politecnico di Torino, su incarico del PM. In estrema sintesi, dall'elaborato specialistico, valutato alla luce dei chiarimenti e delle obiezioni effettuati nel corso dell'esame dibattimentale del consulente, è possibile ricavare alcuni punti, non contestati neppure dai consulenti della difesa, da ritenersi assodati.

In primo luogo, va ritenuta tale la conclusione secondo la quale l'altezza di circa 95 cm della bambina precipitata, la presenza di una ringhiera alta circa 1 metro, senza elementi trasversali sui quali potersi arrampicare, unitamente all'assenza di altri elementi che possano aver reso possibile il superamento autonomo della ringhiera, siano indicativi del fatto che la bambina precipitata non possa aver superato da sola la protezione rappresentata dalla ringhiera del terrazzo.

Dal che si ricava la necessaria presenza e azione di una seconda persona che abbia permesso a Fatima di superare l'ostacolo rappresentato dalla ringhiera del balcone.

Inoltre, il punto di impatto con il terreno, collocato ad una distanza significativa dalla verticale, tracciata a partire dal profilo esterno del terrazzo²³, in assenza di qualsiasi altro elemento che possa giustificare una proiezione verso l'esterno impressa in seguito, porta a ritenere che la precipitazione sia stata accompagnata dall'applicazione di una forza orizzontale di allontanamento dalla parete dell'edificio²⁴, forza che si è sommata alla forza verticale impressa dalla forza di gravità²⁵ e che ha impresso alla caduta un andamento parabolico²⁶. I rimbalzi in avanti per oltre un metro (115 cm), nella stessa direzione in allontanamento dalla parete dell'edificio, compiuti dal corpicino una volta arrivato al suolo, confermano la presenza di una spinta orizzontale originariamente impressa, spinta che il consulente stimava essere pari a circa 24 chilogrammi, dato pienamente compatibile con le capacità di un uomo dell'età e della corporatura dell'imputato²⁷.

²³ Dalle misurazioni effettuate sul posto e rielaborate attraverso un software specifico, si evince che il punto di impatto si colloca ad una distanza dalla parete di mt. 2,46 (+ 0,83 + 0,32 per effetto di due rimbalzi, totale 2,81 metri), da cui va sottratta la larghezza del ballatoio, pari a 0,75 mt e dello spessore del corrimano 0,05 mt. (ne segue una distanza dalla proiezione della ringhiera di 1.66 a fronte del calcolo della difesa di 1,75 mediante un filo a piombo + 114 cm nella fase successiva)



²⁴ *"L'impatto con il terreno ad una distanza significativa dalla verticale tracciata a partire dal profilo esterno del terrazzo porta a ritenere che la precipitazione sia stata accompagnata dall'applicazione di una forza orizzontale di allontanamento dalla parete dell'edificio".*

²⁵ Analoghe considerazioni ha svolto il consulente medico legale, dott. Roberto Testi, che ha rilevato che *"In relazione a tale evidenza anatomica, ai dati di sopralluogo ed alle testimonianze in atti è quindi evidente che l'unica ipotesi possibile è che un adulto abbia fatto superare alla piccola SKIKA la ringhiera sollevandola almeno all'altezza della stessa... Come dimostrato matematicamente nella relazione del prof. Chiandussi se si immaginasse la bambina seduta o in piedi sulla ringhiera la sua caduta sarebbe avvenuta a ridosso del balcone e sul corpo si sarebbero osservate lesioni elementari dovute all'impatto con gli stendi biancheria e la tettoia sottostante".*

²⁶ Il consulente ha perciò escluso che la caduta possa essere avvenuta mentre la bambina era tenuta in braccio da un adulto che la facesse divertire con dei salti in alto, perché se così fosse avvenuto, la precipitazione sarebbe terminata in un punto della pavimentazione vicino alla facciata ed avrebbe interferito con le parti sporgenti dello stendibiancheria e di una tettoia dei piani sottostanti (trattasi di una tettoia collocata al piano terzo e sporgente rispetto al profilo del balcone, come ben visibile nelle varie foto in atti).

²⁷ Il consulente, Ing. Chiandussi rileva che può ipotizzarsi che la spinta verso il cortile pari a 16 kg sia stata applicata nel tempo di 1 secondo con una estensione delle braccia di 45 cm. Il carico complessivo supportato dalle braccia dell'imputato sarebbe in tale caso la somma della forza applicata per lanciare la bambina e il peso della bambina stessa complessivamente pari a circa 24 kg, valore ampiamente compatibile con quello previsto dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro quale peso massimo sollevabile in condizioni ottimali.

In proposito, anche l'Ing. Vinardi ha sottolineato che dalle immagini del filmato che mostrano i rimbalzi del corpo, ciò che certamente si può escludere è *“una caduta con moto verticale a candela propria di una caduta accidentale”*, posto che risulta chiaro che la precipitazione sia stata connotata da un impulso iniziale in grado di generare questa componente orizzontale della complessiva traiettoria²⁸. Va chiarito, per completezza, che l'impossibilità di individuare sulla base di dati oggettivi²⁹ il punto da cui ha avuto inizio la traiettoria di caduta rende piuttosto imprecisa qualsiasi valutazione in merito alla effettiva forza impressa. È del tutto evidente, infatti, che per arrivare allo stesso punto finale la forza orizzontale applicata deve essere tanto inferiore quanto più il punto di lancio si avvicina alla ringhiera, allontanandosi dalla porta dell'alloggio.

Ciò premesso, si precisa che il consulente del PM ha, tra l'altro, effettuato anche alcune ipotesi di possibile caduta, segnalando come compatibile quella in cui *“la bambina viene tenuta sollevata al livello del torace testa da parte dell'imputato con l'imputato collocato sul terrazzo in prossimità della ringhiera e viene lanciata verso il cortile imprimendo una forza orizzontale la caduta ha avuto inizio da una altezza di 1,80 m dal piano di calpestio del terrazzo e ad una distanza dalla parete dell'edificio pari a 60 cm”* e compiuto una *“simulazione di tipo qualitativo al fine di verificare nei limiti del possibile i risultati ottenuti”*³⁰, spiegando, tuttavia, che si è trattato di simulazioni aventi quale unico scopo quello di verificare la fattibilità in concreto che un uomo potesse avere impresso quella forza. Da segnalare, che sia i riferimenti alle regole dettate in tema di sicurezza del lavoro, sia la pratica dimostrazione effettuata in aula dall'Ing. Vinardi³¹ hanno conclamato trattarsi (per qualsiasi posizione di partenza) di uno sforzo pienamente compatibile con le capacità di un qualsiasi adulto.

Merita dare atto che l'Ing. Chiandussi nel corso dell'esame dibattimentale, ha anche chiarito che l'eventuale contatto con l'ultimo filo dello stenditoio del piano sottostante non avrebbe in alcun modo potuto imprimere una forza orizzontale alla caduta, ma, semmai, agire da contropinta orizzontale, trattenendo la bambina verso la parete.

L'ultimo rilievo concernente lo stato dei luoghi è relativo al fatto che la ringhiera, il tettuccio del ballatoio e i pali sui quali quest'ultimo si appoggiava, costituivano impedimenti al passaggio sì che Fatima per precipitare di sotto deve essere passata in una ridotta *“finestra”* libera delimitata da queste componenti strutturali.

²⁸ Cfr. relazione consulenza ing. Vinardi.

²⁹ L'imputato si colloca all'incirca a metà del ballatoio; la [REDACTED] lo posiziona sulla porta di casa.

³⁰ *“Allo scopo si è provveduto a realizzare un corpo non rigido di peso pari a 15 kg circa e di dimensioni paragonabili con quelle della bambina precipitata e si è provveduto a lanciarlo da un terrazzo dotato di ringhiera da una altezza di circa 20 mt imprimendo una forza orizzontale verso l'esterno”*.

³¹ L'Ing. Vinardi ha lanciato in aria per più volte un sacco avente peso analogo alla piccola Fatima, rendendo evidente essere ben possibile imprimere una forza pari, minore o superiore a quella che si assume aver spinto la piccola nel vuoto. Cfr. anche relazioni sulla ricostruzione della dinamica e analisi video del 21.03.23, prodotti all'udienza del 23.03.23.

L'esame autoptico effettuato dal consulente del PM, dott. Roberto Testi, poi, ha evidenziato gli esiti di un grande traumatismo da precipitazione con gravissimo traumatismo cranico (che ha determinato un marcato edema cerebrale) e toracico (che ha comportato fratture costali a sinistra lungo la linea paravertebrale con pneumotorace ed ampia contusione estesa a tutta la superficie dorsale del polmone).

Secondo le complete e convincenti spiegazioni del dott. Testi, la causa della morte è da individuarsi nel danno encefalico, mentre *“Le lesioni osservate e in particolare le lesioni toraciche, estese contusioni dorsali del polmone sinistro e fratture costali multiple lungo la linea paravertebrale dimostrano che il primo impatto del corpo con la pavimentazione del cortile avvenne con la parte sinistra del dorso e la regione occipitale del capo”*.

In proposito, il predetto ha chiarito che *“osservando il filmato viene naturale pensare a un impatto di tipo... Con il corpo in posizione prona, per intenderci, le lesioni anatomiche, a mio avviso, indicano in modo inequivoco che l'impatto, fondamentale, principale, cioè quello che ha determinato la lesione cranica e quella toracica è avvenuta con il fianco dorso sinistro. Questo perché il polmone sinistro è interamente, non voglio dire infarcito, ma c'è ma c'è una grandissima contusione, c'è stato un pneumotorace e aggiungo un elemento, le fratture costali, anche se nei bambini si osservano pochissime fratture perché le ossa sono estremamente elastiche, ma c'è un limite all'elasticità, in questo caso si vede anche, si vede un infiltrato importante della pleura parietale che indica un impatto cioè sulla pleura parietale posteriore non c'è davanti. Aggiungo che tutti i manuali di medicina legale, forense e patologi di Di Maio ma tutti i manuali, indicano che dalla sede delle lesioni costali è possibile risalire al verso dell'impatto sul torace stesso e le fratture paravertebrali sono determinate da impatti sul dorso, quindi sulla parte dorsale per cui il corpo a mio avviso ha impattato con la parte fianco dorso sinistro”³²*.

Ancora, il dott. Testi ha rilevato l'assenza sul corpo di lesioni elementari che dimostrino in modo convincente un'interferenza tra il corpo della bambina e ostacoli intermedi incontrati nella precipitazione dal balcone del quinto piano e di escoriazioni lineari che possano indicare l'impatto ed eventualmente lo strisciamento contro i fili per stendere, aggiungendo che ciò non esclude che il corpo della piccola Fatima abbia potuto urtare contro l'ultimo filo per stendere del quarto piano³³, potendo l'assenza di lesioni essere stata determinata dalla modestissima resistenza opposta.

Infine, quanto alle numerose ecchimosi escoriate al volto e sulla parte anteriore del corpo di entità modesta, osservate nel corso dell'esame necroscopico e ritenute prive di ruolo nel determinismo del decesso, il consulente del P.M. ha

³² Il consulente medico legale del PM ha anche rilevato che, come sempre accade nelle precipitazioni dei bambini, nei quali lo scheletro è caratterizzato da una grande elasticità, esiste una palese sproporzione tra le gravissime lesioni viscerali ed encefaliche da decelerazione e la modesta entità delle fratture ossee.

³³ Cfr. nota 16.

rilevato che poiché esse non possono essere state cagionate dal primo urto, posta l'assenza di fratture del massiccio facciale, sono da ricondurre a uno degli urti da rimbalzo a terra successivi al primo.

Su tali presupposti il medico legale ha così concluso: *“Le lesioni osservate e in particolare le lesioni toraciche estese contusioni dorsali del polmone sinistro e fratture costali multiple lungo la linea paravertebrale dimostrano che il primo impatto del corpo con la pavimentazione del cortile è avvenuto con la parte sinistra del dorso e la regione occipitale del capo. Si deve osservare come tutte le lesioni osservate siano compatibili con gli impatti sul pavimento del cortile uno violentissimo gli altri animati da minore energia, mentre non si sono rilevate sul corpo lesioni elementari che dimostrino in modo convincente un'interferenza tra il corpo della bambina e ostacoli intermedi incontrati nella precipitazione dal balcone del quinto piano metri. Ciò significa che il corpo della bambina aveva a disposizione solo uno spazio di un metro di altezza circa per uscire dal ballatoio e precipitare verso il cortile dove impattava una prima volta a circa 3 metri dalla verticale del punto di caduta. Le ipotesi di accadimento della precipitazione sono quindi vincolate dai dati di sopralluogo sopra riportati e rispetto ad essi debbono essere valutate. In questo caso è intuitivo che il capo della piccola Fatima avrebbe urtato la tettoia appena lanciata in alto e se fosse precipitata oltre la ringhiera dopo di ciò cadendo dall'alto di nuovo la precipitazione sarebbe avvenuta assai vicino alla facciata interferendo con le parti sporgenti quali stendibiancheria e tettoia.*

L'unica ipotesi ricostruttiva possibile pienamente confermata dai calcoli proposti nella consulenza ingegneristica è che la bambina sia stata tenuta in sollevata tenuta per i fianchi o per le ascelle sul ballatoio e ad una distanza di circa 50 centimetri dalla ringhiera quindi lanciata verso il cortile in modo pressoché orizzontale. In questa ipotesi, del tutto armonica con i dati di sopralluogo il punto di impatto sul pavimento del cortile, combacia esattamente con i dati di calcolo della perizia ingegneristica la quale indica che al corpo della bambina è stata applicata una forza pari a 24 Kg certamente nella possibilità di un maschio adulto ed in accordo con le curve i diagrammi di armonizzazione di forza velocità e potenza nella contrazione dei muscoli scheletrici. Questo ovviamente a meno di non pensare ad una ipotesi al limite della illogicità ossia, che la piccola Fatima sia stata sospesa fuori dalla ringhiera e da qui lanciata. Tutti gli elementi tecnici medico legali quindi armonici con i dati di sopralluogo, comunque da integrare con eventuali valutazioni tecniche ingegneristiche depongono per un evento omicidiario”.

In proposito, occorre dare conto dei rilievi sostanzialmente adesivi della dott. Vassino³⁴, consulente della P.C. [REDACTED], che ha soltanto precisato come l'impatto al suolo della bimba “pare” essere avvenuto in posizione prona, ma “con il tronco ruotato sul fianco sinistro ed arti inferiori in flessione sul bacino e

³⁴ Cfr. esame e relazione dott.ssa Vasino che ha affermato non sussistere “riscontri tecnici sulla base dei quali formulare una ricostruzione della dinamica del fatto secondo la quale alcune lesività al volto non possano essere giustificate dall'impatto al suolo, ma siano state prodotte prima ed all'origine della precipitazione”.

ginocchia raccolte in appoggio”, e di quelli critici del dott. Zacà, consulente dell'imputato. In particolare, quest'ultimo ha escluso - sulla base di quanto a suo dire evincibile dal filmato, che non offrirebbe riscontri ad un impatto sul dorso o sul fianco sinistro e, anzi lo escluderebbe³⁵ - che la bimba abbia potuto impattare al suolo con la parte latero posteriore sinistra (nella relazione di consulenza si sostiene che il Frame 265 mostri l'impatto della bambina sulla pavimentazione con il corpo in posizione prona a braccia allargate ed il capo prevalentemente ruotato verso sinistra) ed ha altresì escluso che le lesioni al volto della bambina (ecchimosi escoriata sulla bozza frontale sinistra; escoriazioni al naso; escoriazioni della porzione superiore della commessura labiale sinistra e genale sinistra; escoriazioni al di sotto del margine inferiore della mandibola) possano ricondursi ad uno degli urti al suolo susseguenti il primo, ricavandone così il convincimento che le stesse sarebbero state provocate quelle alla mandibola da un'azione dei sanitari, tutte le altre da *“un contatto contro la struttura interna del tettuccio sovrastante il pianerottolo conseguente al riferito gioco ‘vola-vola’”*.

In particolare, il dott. Zacà ha sostenuto che, senza il filmato, sarebbe del tutto plausibile, sulla base delle lesioni riscontrate, un impatto sulla regione dorsale, ma che, tenendo conto di quanto si vede dal filmato, ciò andrebbe escluso e, pertanto, *“...le descritte lesività, come già detto, devono trovare ragionevole collocazione nelle fasi relative all'evento oggetto di valutazione e, nel caso di specie, non vi è possibile correlazione con il percorso relativo alla precipitazione, così come con l'impatto al suolo, con l'urto posteriore al rimbalzo e con la successiva rotazione del corpo essendo, anche, di agevole comprensione che le caratteristiche delle escoriazioni sulla regione nasale così come quelle a lato della commessura labiale sinistra, non possono essere causate da un trauma diretto né da una azione di rotazione del corpo quale quella rappresentata nel disponibile video.*

Tali lesività -considerati i dati antropometrici e strutturali- ben si correlano, invece, con un contatto contro la struttura interna del tettuccio sovrastante il pianerottolo

³⁵ Cfr. esame dott. Zacà, ud. 23.3.2023: *“Allora queste lesioni sulla base di quello che è il filmato, quindi il filmato ci dà delle situazioni prossime alla certezza, queste lesioni non si sono, non si possono essere determinate nell'impatto a terra”; “Noi abbiamo un filmato da quello non possiamo credo non farne conto, non avessimo il filmato non potremmo dire nulla. Ma quel filmato non ci dà ragione di un contatto dell'emitorace sinistro, parte posteriore, perché si è parlato prima il fianco, ma continuo a dire il fianco non è la parte posteriore del torace, il fianco è questa parte che va dove ci sono le linee ascellari, quindi interessa questa parte. Ma la lesione noi l'abbiamo molto più posteriormente, dove c'è la colonna vertebrale, quindi a quel punto, dico anche avesse impattato di fianco, ma non c'è un dato che ce lo può confermare perché non abbiamo nessun frame, perché quando uno dei consulenti dice: “Dal filmato risulta abbia impattato di fianco”, io sfido chiunque vendendo il fantasma o la prima immagine a dire che questa è di fianco. Questa è la prima immagine che consente di dare una visione... Prima no, c'è il fantasma questa. Allora come si faccia a dire qui che è impattato di fianco, noi abbiamo ingrandito, poi voi l'avete qui sullo schermo ma sul computer e poi con i programmi che aveva il professore, insomma noi abbiamo ingrandito, visto, no, di fianco non ha impattato. Cioè per quello abbiamo chiesto prima se era possibile vedere un frame, un qualcosa che possa dare un'indicazione a un impatto sul fianco”; “Per quello ho difficoltà a collocarle nell'impatto. Avessimo un frame che ci fa vedere un impatto sul dorso, la compatibilità sì, potrebbe anche esserci, ovvio. Però in assenza di quella, anzi avendo dei frame che danno ragione nel contrario, direi che... Ci porta a dire che non ci sono altre ipotesi, bisogna solo vedere dove collocare questa lesività, se non la collochiamo a terra, perché a terra la vedo difficile”.*

*conseguente al riferito gioco "vola-vola" motivo questo di probabile squilibrio e relativa difficoltà nella presa."*⁷

Sulla base di queste argomentazioni i consulenti della Difesa Zacà e Balossino³⁶ hanno sostenuto *"che la precipitazione oggetto di valutazione sia da ritenersi evento accidentale originato da un verosimile brusco movimento della bambina successivo ad un urto del volto contro il tetto di copertura del ballatoio che ha alterato l'interazione della modalità di presa e determinato lo spostamento del corpo della bambina oltre la ringhiera compromettendo ogni possibile controllo"*.

Tali conclusioni, che sostanzialmente costituiscono il nucleo fondamentale della tesi difensiva finalizzata a sostenere che la precipitazione sia stata un tragico incidente, non convincono minimamente.

In primo luogo, quella sostenuta dai consulenti della Difesa è una ricostruzione ipotetica, non evincibile dalle dichiarazioni di alcuno³⁷ né supportata da una traccia oggettiva³⁸ e - addirittura - esclusa dallo stesso imputato che in dibattimento ha negato di essersi reso conto di aver provocato un impatto della bimba contro il soffitto del ballatoio³⁹ ed ha attribuito espressamente a una diversa ragione la perdita della presa e la caduta della piccola.

Inoltre, l'aver affermato che le gravissime lesioni alla parte latero posteriore sinistra non possono essere conseguenza del primo impatto al suolo, rappresenta un convincimento fondato non su considerazioni medico legali, bensì sulla semplice soggettiva convinzione esplicitata dal dott. Zacà di poter ricavare elementi certi dalla visione di un filmato di scarsissima qualità ("Ora,

⁷ Verbale di interrogatorio 24.1.22: *"...ho iniziato a far giocare la bambina al 'vola-vola', cioè a lanciarla verso l'alto e riprenderla... l'ho lanciata verso l'alto un pochino una prima volta e ripresa da sotto le ascelle; poi l'ho lanciata una seconda volta e ho notato che la bambina si girava verso la mamma per guardarla; questa seconda volta l'ho lanciata in alto come la prima volta e l'ho ripresa sempre da sotto le ascelle; l'ho quindi lanciata una terza volta e non sono riuscito a prenderla per le ascelle ma ho provato a prenderla per i fianchi, la bambina però si è girata verso la mamma e non sono riuscito a prenderla per i fianchi ed è scivolata giù... non sono riuscito ad afferrarla bene dai fianchi; era già inclinata verso giù e ho provato a prenderla ma non ci sono riuscito... io sono alto circa m. 1,85; non lanciavo la bambina tanto in alto, non so dire esattamente di quanto, comunque sopra la mia testa ma non di tanto, non so essere più preciso, anche perché quella sera ero un po' ubriaco..."*.

³⁶ La consulenza tecnica depositata dalla difesa, redatta congiuntamente dal dott. Stefano Zacà, medico legale e dal professore Nello Balossino, associato presso il Dipartimento di informatica della facoltà di Scienze di Torino, ha anche rilevato che le formule fisico matematiche relative ai corpi rigidi perdono validità nell'analisi di eventi di precipitazioni dall'alto di essere umani per la presenza di variazioni morfometriche e evoluzioni spaziali, che introducono elementi di aleatorietà. Il rilievo della scarsa affidabilità delle formule matematiche nel caso di specie appare confutabile, in quanto, come osservato dai consulenti del P.M. nell'integrazione alla relazione, la caduta libera ha avuto una durata brevissima pari a circa 2 secondi e le variazioni di posizione del corpo rispetto al baricentro non possono comunque modificare la traiettoria, che nel caso di specie è estremamente rilevante in quanto essa ha determinato il punto di impatto.

³⁷ **PRESIDENTE** - Adesso poi faremo le contestazioni, quindi **lei non ha visto la bambina sbattere sulla tettoia? IMPUTATO, AZHAR - No, signor Presidente.**


³⁸ Cfr. nota 11.

³⁹ In pratica, l'unico accenno a un colpo del volto della bimba contro la tettoia si ritrova nelle argomentazioni utilizzate dal giudice della cautela per sostenere la non rispondenza al vero della versione - poi modificata - in quel momento sostenuta dall'AZHAR.

avendo a disposizione il video noi sappiamo che la bambina non è mai arrivata a terra con la parte posteriore del dorso perché, lo vedremo molto bene, poi nei frame successivi, questa parte posteriore rimane sempre verso l'alto, quindi questa parte posteriore io non la posso tecnicamente collocare, come ha detto alla collega, noi facciamo dei dati, delle valutazioni oggettive, ma non lo possa collocare in quella che è la dinamica dell'evento, quindi quelle lesioni contusive dovrei, teoricamente collocarle in qualche altra situazione, non a livello dell'impatto, perché l'impatto sul dorso non c'è mai stato non c'è, non c'è mai stato, non è visibile e senza impatto io non riesco a spiegarmi un'area contusiva così importante a livello della regione dorsale").

In merito, si evidenzia che la videoripresa (più volte esaminata dalla Corte) non permette di determinare con certezza⁴⁰ la posizione di caduta del corpicino posto che fino al frame 265 si nota soltanto un'immagine sfocata (quella che l'ing. Balossino ha chiamato "fantasma"). In ogni caso, come bene evidenziato dalla relazione dell'ing. Vinardi, solo a partire dal frame 267, essendosi ridotta la velocità, la ripresa offre immagini migliori. Si apprezza così che il corpo rimbalza in posizione sostanzialmente prona (circostanza che non esclude che il corpo sia atterrato in posizione non esattamente prona, stante anche l'elevata cinetica dovuta alla velocità di impatto di oltre 70 km/h contro superficie lapidea), subendo uno spostamento orizzontale in allontanamento dalla parete dello stabile. Nel corso dell'esame dibattimentale l'ing. Vinardi ha spiegato che: "...la telecamera di videorveglianza non è una telecamera ad alta velocità, è pensata per registrare al più una persona che corre. Una persona che corre se è già in spinta e sta correndo bene, può correre a 20 chilometri orari. Stiamo parlando di un atleta, anche di più, però senza andare a scomodare i centometristi 20 chilometri orari è già una velocità molto, molto elevata di un corridore. Quindi sappiamo che la bambina è caduta nell'intorno, probabilmente un pochino di più dei 70 chilometri orari, quindi il sensore della telecamera non è progettato per rilevare in maniera completa movimenti così veloci, ecco perché vediamo, avete visto dal filmato delle immagini molto poco percepibili quando il corpo della bimba impatta a terra, e quindi la sua velocità passa in una frazione di secondo da 70 orari a zero, perché quando impatta arriva a zero chilometri orari, improvvisamente l'immagine della telecamera, i fotogrammi diventano nitidi e si comprendono e i successivi movimenti sono più lenti di rimbalzi, ci fanno vedere abbastanza bene, sempre tenendo conto che è una telecamera per fare videosorveglianza, quindi

40



deve capire se passa o meno una persona, non se quella persona si sta muovendo, per altro un braccio di un bimbo piccolo, quindi anche molto piccolino come dimensioni.”

Sempre a proposito del filmato, il dott. Testi ha condivisibilmente chiarito che *“Se noi osserviamo il filmato, abbiamo l'impressione che la bambina sia in posizione prona, quel filmato però non ci permette di vedere la bambina al momento dell'impatto, esattamente come se noi provassimo a filmare un proiettile che esce da una pistola, non lo vediamo perché la velocità di caduta che era attorno ai 20 metri secondo, quindi circa 70 chilometri all'ora, la velocità di caduta era tale per cui, avendo la telecamera di sorveglianza un intervallo, mi pare fosse 25 frame al secondo, diciamo era possibile che il metro di caduta, ripreso il metro e mezzo di caduta, ripreso dalla telecamera, fosse diciamo... Non cogliesse il corpo, così come si vede dal filmato, in realtà il corpo si vede bene, dopo che è impattato. Però ripeto, la posizione è poco significativa”.*

In aggiunta, va rilevato come il consulente della Difesa non sia stato in grado - con ciò contraddicendo proprio le premesse da cui era partito- di fornire alcuna plausibile spiegazione alternativa al gravissimo quadro lesivo toracico e, quindi, di trovare quella *“ragionevole collocazione nelle fasi relative all'evento oggetto di valutazione”* di tutte le descritte lesività avendo affermato: *“No, perché dal filmato non si vede quell'impatto e quell'area di contusione dei muscoli intercostali io da qualche parte, devo collocarla, nel filmato non mi fa vedere quell'impatto, e quindi non so. Può essere avvenuta, certamente, molto probabilmente è avvenuta o nella traiettoria e prima, non... Quella lesione del torace non trova una compatibilità. Questa è un'idea che ho in base a quello che è il filmato.”*. L'unica ipotesi causale da lui ipotizzata, infatti, è stata quella -radicalmente incompatibile con il punto di caduta distante dal muro dell'edificio (Fatima ha superato certamente almeno i primi fili dello stendino ed è caduta al suolo a oltre un metro e mezzo dal punto di proiezione esterno del ballatoio), di un impatto avvenuto in modo perfettamente corrispondente al baricentro del corpo della bambina sulla ringhiera del piano sottostante (il consulente Zacà, in merito ha risposto che le lesioni certamente presenti potrebbero essere state causate da un impatto della bimba sulla ringhiera del piano sottostante a condizione che la piccola abbia impattato *“per tutta la lunghezza dell'emitorace posteriore”*, colpendola con *“il dorso nella sua complessità”*).

Da segnalare che in base a tale astrusa congettura, del tutto incompatibile con la traiettoria di caduta che ha superato i fili dello stendino e il tettuccio sottostante, Fatima avrebbe dovuto impattare anche esattamente sul baricentro, posto che, altrimenti, il corpo sarebbe entrato in rotazione. Rotazione che è stata da tutti esclusa sulla base dell'analisi dei frame visibili che mostrano le fasi successive al primo impatto⁴¹ in cui il corpo arriva in un assetto neutro.

⁴¹ In proposito, va solo chiarito che ciò si verifica quando il corpo è rigido o impatta con una parte diversa da estremità dotate di articolazioni (ad esempio con il dorso) mentre non avviene se il contatto riguarda una parte mobile. In altri termini, se Fatima avesse toccato la ringhiera con il dorso in un qualsiasi punto diverso dall'esatto baricentro avrebbe ruotato, mentre se Fatima avesse toccato il filo con un piede o una gamba, buona parte dell'energia sarebbe stata assorbita dalla rotazione del ginocchio e/o della caviglia e non avrebbe comportato alcuna rotazione. L'Ing. Vinardi ha esemplificato mediante la caduta e l'interferenza di un metro a nastro chiuso e aperto:



Un'ultima, ma decisiva, annotazione riguarda la sostanziale irrilevanza della posizione assunta dalla bimba al momento del primo impatto al suolo posto che essa non incide né sulla causa della morte (pacificamente determinata da lesioni gravissime da precipitazione), né sulla traiettoria di caduta (altrettanto pacificamente connotata da un vettore anche orizzontale).

In sintesi, le articolate critiche sollevate dalla Difesa in ordine al punto di impatto si esauriscono in un esercizio meramente accademico nei confronti della relazione del consulente del PM senza incidere su alcuno degli elementi davvero importanti per la ricostruzione della condotta.

Quanto alla impossibilità, sostenuta sempre dal dott. Zacà, che la bimba si sia provocata le lesioni al volto durante i successivi rimbalzi al suolo, si tratta di un'ulteriore affermazione basata su presunzioni e ipotesi totalmente non verificate.

In sintesi, il consulente della Difesa, ha sostenuto che, attesa la direzione in cui il corpo si è spostato a seguito dei rimbalzi al suolo, l'andamento di quelle lesioni avrebbe dovuto essere orizzontale e, per ciò solo, sarebbe incompatibile con la direzione verticale delle abrasioni⁴².

Una simile asserzione⁴³ si fonda su presupposti erronei posto che dà per certa l'assenza di qualsiasi movimento compiuto dal capo e dal volto di Fatima nel corso degli spostamenti avvenuti dopo il primo impatto. Una simile argomentazione ha valore soltanto assumendo - in modo del tutto apodittico e contraddicendo quelle stesse affermazioni contenute nella medesima relazione, secondo cui un corpo umano non è rigido, ma estremamente articolato e mobile - che il capo della bambina abbia mantenuto la stessa posizione relativa rispetto al busto durante i movimenti successivi al primo devastante impatto. Soltanto in questa ultima ipotesi - del tutto irrealistica attesa l'articolazione umana -

nel primo caso il corpo rigido entra in rotazione; nel secondo la forza viene dissipata dal movimento di uno dei segmenti.

42



Lesioni guancia destra

⁴³ L'argomento dell'incompatibilità di alcune lesioni riscontrate durante l'esame autoptico (le ecchimosi escoriate sulla bozza frontale sinistra, le escoriazioni sulla radice del naso e sulla punta del naso, le escoriazioni dalla porzione superiore della commessura labiale sinistra alla regione genale sinistra) in quanto conseguenza di azioni di strisciamento ad andamento verticale, è utilizzato dai consulenti della Difesa per sostenere, di contro, la compatibilità con un contatto avvenuto contro la struttura interna del tettuccio sovrastante il pianerottolo, durante il gioco del "vola-vola" e, in pratica, si risolve nell'unico elemento a supporto di una simile congettura.

l'andamento delle lesioni dovrebbe seguire esattamente quello della direzione del corpo che si sposta lateralmente. Di contro, considerando⁴⁴ che il capo della bimba fosse dapprima più raccolto verso il torace (così come si vede chiaramente per le gambe) e poi abbia acquisito un movimento in estensione nel corso degli spostamenti successivi, allontanandosi dal petto, l'andamento delle lesioni appare perfettamente coerente con gli spostamenti del volto avvenuti durante i rimbalzi al suolo.

S'aggiunga che, così come per le lesioni toraciche, il consulente della Difesa non è riuscito a spiegare come si siano altrimenti provocate le lesioni al volto. Invero, l'ipotizzato impatto contro il soffitto del ballatoio avvenuto in un momento antecedente la precipitazione è del tutto incompatibile non soltanto con i racconti - tutti diversi tra loro - dell'imputato e con le risposte rese in dibattimento dall'AZHAR (che - lo si ribadisce - ha escluso di essersi avveduto che la bimba abbia sbattuto contro il soffitto, lamentandosi di questo, mentre certamente un colpo tale da provocare quelle abrasioni avrebbe causato una notevole reazione), ma anche con le stesse modalità del gioco.

Il "vola-vola"⁴⁵, sia pure nella versione "ridotta" da ultimo descritta dall'AZHAR, consiste nel sollevare verso l'alto un bambino, che ha il volto rivolto verso quello dell'adulto, di talché il corpo di chi viene sollevato può arrivare ad essere all'incirca parallelo al pavimento a faccia in giù. Evidente, quindi, che un impatto provocato dall'elevazione contro un soffitto in questa posizione dovrebbe avvenire sulla nuca, o, a tutto concedere, sul vertice del cranio fino alla fronte. Come precisato dal dott. Testi, un impatto con le guance del bambino sarebbe possibile solo ipotizzando una rotazione - incompatibile con l'articolazione umana - all'indietro di 270 gradi.

In proposito, anche la dott.ssa Vasino, consulente della parte civile Chinelli, ha chiarito di essere allineata alle considerazioni del consulente del PM in quanto, se una persona che viene sollevata da un'altra nel gioco del "vola-vola" dovesse sbattere contro il soffitto, toccando la tettoia, certamente "non la toccherebbe di volto".

Infine e in generale, si evidenzia che le argomentazioni dei consulenti Zacà e Balossino appaiono palesemente finalizzate ad accreditare la specifica ricostruzione dell'accaduto ricavata dal racconto - superato e non più sostenuto nel corso dell'esame dibattimentale - dell'imputato, secondo il quale, a causa del

⁴⁴ Come è normale per un corpo composto da più parti, aventi un peso diverso, connesse tra loro mediante articolazioni mobili.

⁴⁵



Foto del gioco del "vola vola".

lancio in alto della bimba e dell'inevitabile impatto con il soffitto, vi sarebbe stato un brusco movimento di Fatima, una perdita di equilibrio e la conseguente caduta dal ballatoio.


Una simile ipotesi risulta priva di ogni verosimiglianza oltre che per le serie ragioni appena illustrate anche già solo per la semplice considerazione che la tettoia di altezza davvero minima (poco più di 2 mt) è fissata allo stabile con un'inclinazione verso l'interno del balcone, inclinazione che di per sé, in caso di impatto, contrasterebbe qualsiasi proiezione del corpo al di fuori del ballatoio, verso il cortile, causando piuttosto un rimbalzo verso l'interno.

Si riportano in merito le pertinenti argomentazioni espresse dal dott. Vinardi: *"...è difficilissimo poter ricostruire quale fosse stato questo tipo di Vola-Vola parlo dal punto di vista tecnico. Quello che possiamo fare, però è valutare, per questo ho fatto il modello geometrico, è valutare, avendo l'altezza misurata dal Gabinetto di Polizia Scientifica, della persona imputata che è alta 183 cm, guarda caso è alta esattamente quanto il sottoscritto, quindi anche distanze braccia eccetera sicuramente simili o quanto meno confrontabili. Sappiamo che la bambina era alta 95 centimetri dopodiché dobbiamo pensare che se tu .. porti un paio di scarpe la tua altezza da 1,83 arriva a 1,85/1,86, perché quel po' di tacco che tu abbia due, tre centimetri, tacco uomo, comunque li hai a questo punto diventa molto difficile pensare che sia stato possibile eseguire questo giochetto del Vola-Vola, perché ci sarebbe stata un'importante interferenza geometrico meccanica nei confronti della tettoia.*

Non solo, il tetto della tettoia (e si vede guardando il simulatore) è inclinato, nel senso che è verso l'abitazione; quindi, verso il muro di casa è più alto e verso il bordo della ringhiera è più basso; quindi, un eventuale urto della bambina che colpisse il tetto quindi l'intradosso del tetto che copre il balcone o ballatoio che dir si voglia, avrebbe tendenzialmente portato più a ritornare verso l'interno il corpo che urta questo, perché la diagonalità, per quanto non importante, ma la diagonalità della falda del tetto ti avrebbe portato a tornare verso il dentro, di certo non a spingerti in fuori, perché c'è l'interferenza stessa del tetto che ripeto è in diagonale in questo senso..."⁴⁶.

Ecco che tutte le complesse congetture avanzate dai consulenti della Difesa perdono ogni rilevanza ai fini della decisione posto che le stesse si limitano a

46



Disegno del ballatoio che mostra l'inclinazione della tettoia

porre una serie di dubbi sulla esatta eziologia delle lesioni riscontrate sul corpo di Fatima, senza essere però in grado di fornire una qualsiasi plausibile versione alternativa sulla causa delle stesse posto che le ipotesi ricostruttive suggerite come alternative non solo non trovano appigli fattuali in altri atti del processo, ma sono addirittura incompatibili con l'insieme delle risultanze probatorie.

La relazione congiunta e le affermazioni compiute dai consulenti della Difesa nel corso del loro esame vanno, pertanto, tenute in considerazione soltanto nella parte in cui - pur concordando con i consulenti delle altre parti sul fatto che affinché il corpicino potesse completare la sua caduta nella posizione raggiunta dovesse essere stata necessariamente impressa una forza orizzontale - affermano che i soli dati oggettivi rappresentati dallo stato dei luoghi e dal punto di impatto al suolo sarebbero di per sé astrattamente compatibili, oltre che con un lancio volontario, anche con una diversa dinamica.

Il punto cruciale della presente decisione è rappresentato, infatti, dal valutare se quella forza orizzontale (che certamente ha caratterizzato la traiettoria di caduta della vittima) sia stata l'effetto di un'azione volontaria ovvero possa essere stata determinata da un atto imprudente o comunque gravemente colposo o, ancora, da una fatalità.

Per dirimere la questione non è possibile, né consentito limitarsi ai dati geometrici e oggettivi riguardanti la sola precipitazione (astrattamente, come già detto, maggiormente compatibili con una spinta volontaria, ma non incompatibili con una ipotesi diversa dal gesto volontario), ma occorre procedere all'analisi complessiva e non frazionata di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria.

3. LE DICHIARAZIONI DELLA MADRE DELLA BAMBINA

Nel ripercorrere le varie fonti di prova, innanzitutto, è utile dare atto delle dichiarazioni a contenuto fortemente accusatorio rese in dibattimento dalla madre della piccola vittima.

Nel corso del suo esame dibattimentale, [REDACTED] ha, in estrema sintesi, sostenuto di aver assistito al gesto con cui l'imputato, adiratosi con lei, aveva lanciato la bambina oltre la ringhiera, facendola precipitare.

In particolare, ella ha dichiarato di essersi trovata al momento del fatto insieme a Fatima sul ballatoio del quinto piano, appena fuori l'appartamento dell'imputato, con il quale era in corso una lite in quanto l'uomo pretendeva che la bambina, che ella voleva riportare a casa, restasse con lui. Nel corso della lite, AZHAR, con un gesto improvviso, aveva scagliato Fatima con forza giù dal balcone.

Una simile - agghiacciante - versione, che ricollega a un gesto di pura ripicca l'uccisione di Fatima, conforme a quanto la [REDACTED] ha riportato agli inquirenti a partire dal 15 gennaio e ha raccontato nel corso delle conversazioni telefoniche

intercettate⁴⁷ – si pone, però, in radicale contrasto con il racconto inizialmente reso dalla stessa.

██████████ – secondo quanto è emerso dalle reiterate contestazioni e dalle stesse affermazioni della testimone – infatti, in prima battuta, aveva sposato in pieno la tesi dell'incidente.

Nelle sue SIT del 14 gennaio 2022 delle ore 00.30 (acquisite su accordo delle parti) ella aveva dichiarato di non aver visto come la figlia fosse caduta, ma aveva avvalorato – sia pure con un racconto non collimante su più aspetti con quello reso dell'imputato - la versione dell'incidente accaduto nel corso di un gioco, sostenendo che la bambina si era recata da sola al quinto piano dopo le 20:49 per andare a giocare con AZHAR, con cui aveva un buon rapporto, mentre lei era rimasta presso il proprio alloggio e non aveva fatto alcuna menzione a liti o altre ragioni di tensione (*"Mohssine è passato a salutarci e si è intrattenuto alcuni minuti con la bambina mentre gli altri due sono saliti direttamente nell'appartamento.*

Terminata la cena le ho dato come di consueto il mio telefono cellulare affinché potesse guardare alcuni cartoni animati su Youtube.

Io ero intenta a rimettere in ordine la casa ed ho aperto la porta affinché uscisse l'odore creatosi durante la cottura; ieri sera avevo cucinato il pollo.

Non ricordo esattamente a che ora mia figlia possa essere uscita dalla porta ma ricordo che lei ha inviato un messaggio vocale a Mohssine ed ora consultando la chat di Whatsapp memorizzata sul mio telefono posso dichiarare che erano le 20.49.

Quindi la bambina è uscita e si è recata da sola al quinto piano. Quando mi sono resa conto che la bambina non era con me, sono uscita sul ballatoio ed ho visto Mohssine che, probabilmente richiamato dal vociere di Fatima, era a sua volta uscito sul ballatoio prospiciente la sua porta di ingresso.

Dopo aver detto a Mohssine <giocaci un po' e poi portamela a casa> ho fatto rientro in casa ma dopo poco ho sentito un urlo della bambina e affacciandomi ho visto il suo corpo disteso a terra nel cortile.

Sono quindi corsa nel cortile, ricordo senza ciabatte, e sono stata immediatamente raggiunta da Mohssine e da altri inquilini del palazzo che non so indicare.

A.D.: cosa ha detto Mohssine?

R.: ricordo che lui ha detto molte parolacce; ha detto che stava giocando con lei e che poi è scivolata giù".)

In particolare, stando ai racconti dei presenti (sui quali ci si soffermerà nel prossimo paragrafo), nemmeno questa versione della ██████████ era perfettamente conforme alle dichiarazioni effettuate nell'immediatezza ai vicini, non avendo lei e l'imputato subito riferito di una caduta dal quinto piano nel

⁴⁷ ██████████ ha ripetuto nelle conversazioni intercettate sulla sua utenza telefonica la stessa ricostruzione fornita alla Corte, nonché ribadito la medesima incomprensibile giustificazione al suo iniziale comportamento.

corso di un gioco, ma avendo entrambi, in prima battuta, accennato a una caduta dal balcone dell'abitazione del quarto piano⁴⁸.

Il testimone [redacted] (cfr. verbale ud. 25.1.2023) ha, infatti, ricordato che "anziché dare soccorso a questa povera bambina", la madre "continuava a farfugliare delle scuse, delle motivazioni, eccetera", mentre l'imputato "stava lì gironzolava, le dava della stupida..."; "lei continuava a dire "È caduta da casa mia, c'era fumo in casa, ho lasciato la porta aperta". Un simile comportamento, "nessuno si occupava della bambina e ognuno... lui dava addosso a lei, lei che farfugliava queste scuse", era andato avanti per un po' e in quel contesto "... la signora era preoccupatissima nel dire che era caduta da casa sua, perché aveva lasciato la porta aperta, perché in casa c'era del fumo, perché aveva fritto, aveva fatto della frittura, aveva del fumo, <Ho fritto, è colpa mia>"; "lei diceva in casa mia c'era del fumo, ho lasciato la porta aperta, la bambina è caduta", "... lo diceva a tutti... non lo diceva a nessuno in realtà, lo diceva... continuava a dire questa cosa a tutti", intanto l'imputato "Gironzolava lì nell'angolo in evidente stato di alterazione, perché si vede che o era ubriaco e continuava a dirle <Stai zitta, è colpa tua, stai zitta, è colpa tua, stai zitta stupida>; insomma il tono era quello".

La teste [redacted] ha ricordato che la [redacted] le aveva riferito: "Ho aperto la porta perché sentivo puzza di bruciato" e aveva continuato a ripetere "che la colpa era propria e anche quando si sono messi faccia a faccia con questo ragazzo lei continuava a dire: "È colpa mia... è colpa mia"".

La [redacted] ha anche aggiunto che, quando aveva chiesto inizialmente ad entrambi cosa fosse accaduto, era stato il ragazzo a risponderle: "il ragazzo mi ha guardato e mi ha fatto quattro... mi ha guardato con gli occhi sgranati e mi ha fatto quattro con le dita e mi ha indicato dall'altra parte e allora ho detto come è possibile che da lì la bambina è qui [...] La bambina l'ho trovata davanti la porta del negozio, del retro del negozio, e il ragazzo mi che mi ha indicato al quarto piano mi ha indicato dall'altra parte di dove si trovava la bambina quindi era infattibile che magari era caduta.... La madre poi le aveva riferito, alla sua richiesta di come la piccola fosse caduta, "che il ragazzo con la bambina giocavano sempre sul ballatoio". (cfr. Dep. [redacted] e verbale sit 14.1.2022, acquisito su accordo).

Anche [redacted] altro vicino di casa, accorso sul posto, ha riferito (cfr. verbale di sit del 14.01.2022, acquisito su accordo) di aver sentito la [redacted] affermare: "C'era fumo, le ho detto di non uscire dalla porta"⁴⁹.

⁴⁸ La versione resa da [redacted] nelle prime sit - palesemente smentita da una serie di altri elementi, secondo quanto si dirà - non può ritenersi, a ben considerare, neppure conforme a quella che l'imputato ha sostenuto in dibattimento posto che i due racconti divergono quantomeno in ordine a due circostanze decisive: il fatto che Fatima fosse già stata a casa di Mohssine quel giorno (avendo in quell'occasione perso il ciuccio); il fatto che la madre stesse osservando dal suo balcone allorché la piccola era precipitata.

⁴⁹ Il testimone ha anche ricordato di avere visto l'imputato dare alla [redacted] "uno schiaffo forte in faccia dicendogli di alzarsi".

██████████ ha spiegato in dibattimento di aver deciso, dopo aver visto il cadavere di sua figlia, di dire tutta la verità. E così la madre della vittima ha riferito che “... la bambina voleva andare a dare i bacini a lui, voleva salutarlo; io gli ho detto guarda che è tardi, andiamo a nanna; lei ha insistito e siamo andati sopra; siamo saliti le scale, abbiamo bussato alla porta, io ce l’avevo in braccio poi l’ho fatta scendere giù e ha aperto il suo amico; gli ho detto se c’era Mohssine, che la bambina voleva dargli il bacino della buonanotte e voleva ringraziare del peluche che gli aveva fatto; cioè lui neanche il tempo di avvicinarsi, perché io non sono entrata dentro, neanche la bambina, perché la discussione era tra il balcone e la porta di lui; era nervoso, agitato, era andato fuori di testa; ho detto: “Guarda che la bambina ti voleva solo salutare”; io pensavo che lui mi avrebbe sbattuto la porta in faccia e stavamo scendendo giù, invece no, lui ha afferrato la bambina per il braccino e l’ha lanciata verso casa e la bambina piangeva; io gli ho detto: “Dammi la bambina che guarda che la bambina vuole stare con me”; lui insisteva “Vattene giù, la bambina sta qua, tu vattene via”; Io ho detto “No, dammi la bambina”. Da questo lato qua c’era un suo amico e dall’altro lato c’era un altro suo amico che sbirciava, che guardava tutta la scena e nessuno dei due faceva niente; ad un certo punto l’altro amico, quello che stava a fianco suo, gli stava prendendo la bambina così la dava a me; ma è stato tempo di neanche un minuto, di un attimo, che mentre l’amico mi stava dando la bambina lui l’ha afferrata e l’ha lanciata come se fosse un pallone, e l’ha lanciata dal balcone e io non ho avuto il tempo di prenderla [...] Mi sono messa a urlare giù per le scale, ho urlato “Fatima... Fatima”; poi quando l’ho vista in quello stato ho perso i sensi.”.

Ciò che la testimone non è però riuscita a spiegare, nonostante le numerose sollecitazioni in proposito, è stato il motivo che l’avrebbe indotta inizialmente a mentire per difendere l’uomo che aveva appena prima deliberatamente lanciato davanti ai suoi occhi dal quinto piano la sua bambina.

Al riguardo, ella ha sostenuto ripetutamente di essere in stato confusionale (“non capivo niente”) e di aver avuto paura (“Avevo paura. Quella sera lì lui faceva paura.”), ma, soprattutto, di aver voluto in tal modo addossarsi la colpa per avere portato lei stessa Fatima a casa di colui che poco dopo l’aveva gettata di sotto, uccidendola (“Però se avevo detto quelle cose è perché io mi volevo incolpare, volevo darmi la colpa io in quel momento”)⁵⁰.

⁵⁰La ragione non è risultata chiara e comprensibile neppure a fronte delle plurime domande rivolte alla donna:

PUBBLICO MINISTERO – Non ho capito, lei si voleva sì prendere la colpa?

TESTIMONE ██████████ – Sì.

PUBBLICO MINISTERO – Perché?

TESTIMONE ██████████ – Perché non ho insistito con la bambina.

PUBBLICO MINISTERO – Perché non?

TESTIMONE ██████████ – Non ho insistito con mia figlia a dire no, volevo prendermi io la responsabilità, per questo l’ho fatto.

PUBBLICO MINISTERO – Ma lei ha capito subito quando...?

TESTIMONE ██████████ – Io non capivo niente quella sera... io quella sera non capivo proprio niente.

PUBBLICO MINISTERO – Lei quando ha saputo che Fatima era morta?

TESTIMONE ██████████ – Quando sono stata all’ospedale, che sono stata vicino a lei.

PUBBLICO MINISTERO – Quando, quella sera?

TESTIMONE ██████████ – No, mi hanno telefonato che erano le 4 e mezza, 5:00 di mattina.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi il giorno dopo, la mattina dopo?

TESTIMONE [REDACTED] - Che Fatima era mancata.

[...]

TESTIMONE [REDACTED] - Confermo quelle cose che avevo detto perché volevo prendermi la responsabilità io, volevo darmi io la colpa.

PRESIDENTE - Se lei dice confermo, vuol dire che oggi ci dice che quelle cose erano vere; invece lei vuole dirci che conferma di averle dette solo perché voleva prendersi la responsabilità?

TESTIMONE [REDACTED] - Volevo incolparmi. Confermo nel senso che non sono successe quelle cose ma confermo di averle dette in quel momento per prendermi la responsabilità io.

DIFESA, AVV. SENA - Non ho capito perché in questo modo lei si dava la colpa di quello che era successo, cioè con queste dichiarazioni che io le ho letto poco fa, perché lei in quel modo si stava dando la colpa di quello che è successo?

TESTIMONE [REDACTED] - Perché non ho insistito con mia figlia.

PRESIDENTE - No, non vuole sapere l'Avvocato la ragione per la quale lei voleva prendersi la responsabilità ma secondo lei perché quelle dichiarazioni che erano la bambina è uscita da sola, io non me ne sono accorta, le avrebbero dato la responsabilità a lei? Cioè perché invece di dire la verità, sono una cretina l'ho portata su, lei ha detto è uscita da sola e così voleva prendersi la responsabilità. Ci spiega perché lei si sentiva più responsabile per queste dichiarazioni?

TESTIMONE [REDACTED] - Mi volevo prendere le colpe io.

PRESIDENTE - E questo le sembrava un modo per prendersi la colpa, o le sembrava un modo perché nessuno avesse colpa?

TESTIMONE [REDACTED] - Che io avevo la colpa.

PRESIDENTE - Perché non l'aveva guardata?

TESTIMONE [REDACTED] - No, perché non avevo insistito quella sera di no, volevo prendermi la responsabilità io in quel momento.

[...]

DIFESA, AVV. SENA - Quindi ha detto perché, il motivo per cui non avrebbe subito detto che aveva lanciato la bambina quella sera, lei ha detto per paura, giusto, conferma di nuovo?

TESTIMONE [REDACTED] - Sì, paura, avevo anche paura di lui.

DIFESA, AVV. SENA - E per darsi la colpa di quello che era successo?

TESTIMONE [REDACTED] - E per darmi la colpa io.

DIFESA, AVV. SENA - Ma non era arrabbiata con Mohssine perché aveva lanciato Fatima dal balcone?

TESTIMONE [REDACTED] - Io avevo paura di lui.

DIFESA, AVV. SENA - No ma lei non era arrabbiata cioè ha visto lui che lanciava Fatima dal balcone...

TESTIMONE [REDACTED] - E già che ero arrabbiata

[...]

DIFESA, AVV. SENA - No, ma parlando al telefono con qualcuno si ricorda di aver spiegato il motivo per cui avrebbe mentito quella sera?

TESTIMONE [REDACTED] - Perché avevo paura di lui e volevo darmi io la colpa.

DIFESA, AVV. SENA - Ho l'ultima telefonata da sentire Presidente; è la numero 256 del 1 febbraio 2022.

N.d.T. Viene ascoltata in aula la registrazione della telefonata.

TESTIMONE [REDACTED] - È quello che ho detto prima io, mi davo io le colpe.

DIFESA, AVV. SENA - Ma lei ha anche detto che voleva andare in galera?

TESTIMONE [REDACTED] - In quel momento volevo andare in galera perché io mi sentivo in colpa. Se lei segue il discorso io con la mia amica mi sono sfogata in quel momento perché era l'unica che mi è stata vicino, a parte la panettiera, le uniche due che hanno capito a me; io in quel momento ho mentito perché io mi davo le colpe, io mi davo la responsabilità di mia figlia, perché non ho insistito con mia figlia; era un modo di sfogo con le mie amiche.

DIFESA, AVV. SENA - Quindi lei sostanzialmente dice ho detto quelle cose quella sera perché volevo andare in galera.

TESTIMONE [REDACTED] - Perché volevo andare in galera e darmi io la colpa.

DIFESA, AVV. SENA - Ma perché secondo lei sarebbe andata in galera per quello che diceva?

TESTIMONE [REDACTED] - Perché non ho insistito con mia figlia.

PRESIDENTE - No, questo è il motivo per cui lei si sentiva responsabile; ma perché raccontando che era uscita dalla porta e poi era scivolata giocando sarebbe finita in galera lei? Questa è la domanda.

TESTIMONE [REDACTED] - Perché mi sono sentita in colpa, non so se mi ha capito cosa voglio dire.

PRESIDENTE - La domanda dell'Avvocato è un'altra, cioè secondo lei la sua ricostruzione, quella che ha dato la prima sera, in cui ha detto che lui non l'aveva fatto apposta e che sua figlia era uscita senza che lei se ne accorgesse, in che modo avrebbe portato lei in galera?

TESTIMONE [REDACTED] - Raccontando quelle bugie là potevo andare in galera.

Quella offerta da [REDACTED] per spiegare il suo iniziale mendacio è una spiegazione illogica che non giustifica in alcun modo la condotta davvero incomprensibile di una madre che ai vicini e agli inquirenti riferisce una ricostruzione, o meglio, contribuisce a fornire ricostruzioni radicalmente false, peraltro arricchendo la sua narrazione anche di numerosi dettagli non veritieri⁵¹, e, contestualmente, nega proprio la condotta per cui ella ha poi affermato di essersi rimproverata (aver portato lei la bimba al quinto piano); il tutto con l'effetto di coprire e proteggere l'omicida della propria bambina, avvalorando una ricostruzione della precipitazione quale frutto di un incidente incorso durante un'attività ludica svolta in un contesto sereno e spensierato.

Altrettanto, se non maggiormente, inconcepibile appare il comportamento, tenuto dalla donna appena dopo la precipitazione di Fatima, quale risulta documentato dai filmati in atti.

Come si vede dalla registrazione effettuata dalla telecamera del cortile, [REDACTED] scende trafelata, si inginocchia e si protende sulla figlia, si accascia subito dopo al suolo, mostrando difficoltà respiratorie, e viene raggiunta dall'imputato che l'abbraccia e la sostiene, quindi, ripresasi, si allontana abbandonando la piccola Fatima al suolo.

La telecamera dell'androne la riprende poco dopo mentre continua ad occuparsi dell'AZHAR, che si mostra irritato e rimproverante e che rifiuta i tentativi di lei di avvicinarsi. La donna è tanto presa dal dialogo con l'uomo che non viene distolta nemmeno dall'arrivo dei sanitari intervenuti per prestare soccorso alla figlia.

Un simile atteggiamento di distacco, mostrato dalla madre della piccola vittima, appare scarsamente compatibile con le successive affermazioni di disperazione per la perdita dell'amata figlioletta e di rabbia verso il suo uccisore, tanto nel caso in cui si sia trattato di un tragico incidente quanto e ancor di più nell'ipotesi di un omicidio volontario.

PRESIDENTE - Ma perché erano bugie, o perché le sembrava una ricostruzione per cui la incolpavano di omicidio colposo, che ne so.

TESTIMONE [REDACTED] - Perché mi sono incolpata anche io.

DIFESA, AVV. SENA - Non ho capito la risposta.

PRESIDENTE - Si è incolpata anche lei, dice in quel modo aveva una responsabilità, che non avrebbe prestato attenzione e cura a sua figlia.

TESTIMONE [REDACTED] - Volevo prendermi anche io la responsabilità.

DIFESA, AVV. SENA - Quindi sostanzialmente lei ha rilasciato queste dichiarazioni per essere poi accusata, essere incriminata di qualcosa?

TESTIMONE [REDACTED] - Perché in quel momento mi sono sentita in colpa.

⁵¹ [REDACTED] nella sua prima versione ha affermato di aver cotto del pollo per cena e di avere lasciata aperta la porta per eliminare l'odore di cucinato e che Fatima, approfittando della sua distrazione, sarebbe uscita e salita da sola al quinto piano.

In dibattimento ha affermato che lei e la figlia quella sera avevano mangiato solo latte e biscotti e che era stata lei stessa a portare Fatima da AZHAR perché la bimba insisteva nel voler ringraziare l'uomo per un peluche che l'uomo le aveva regalato quel giorno.

Le emergenze processuali (dep. [REDACTED] e tabulati) danno atto che [REDACTED] è salita anche (o solo) perché sollecitata dalla [REDACTED]

Tuttavia, l'aver la donna mostrato tanta solerzia e attenzione, addirittura prestandosi a rendere dichiarazioni false e compiacenti, tese a favorire colui che -secondo la versione resa in dibattimento- aveva appena prima visto deliberatamente gettare sua figlia dal quinto piano, viene ritenuto dalla Corte un comportamento talmente incomprensibile, da far seriamente dubitare che ella abbia davvero potuto osservare il gesto omicida che ha poi descritto o, comunque, che una simile madre possa essere ritenuta una testimone attendibile.

E ciò anche a voler considerare che [REDACTED] è una donna "semplice", che ha subito in passato pesanti maltrattamenti, mentre l'imputato è un uomo abituato a imporsi e a scaricare sugli altri le responsabilità delle sue azioni⁵², sì che si sarebbe potuta innescare una dinamica patologica (in parte emersa laddove l'imputato, invece di implorare il perdono della madre della bimba che aveva fatto precipitare da 20 metri di altezza, l'ha attaccata e rimproverata) tra vittima e carnefice in cui, paradossalmente, è la prima a sentirsi "in colpa" e a preoccuparsi del benessere del secondo.

Ancora, la stessa [REDACTED] risulta⁵³ essersi preoccupata di contattare il difensore a seguito dell'arresto dell'imputato, avere intrattenuto un'amabile e cortese comunicazione con la sorella del predetto e avere altresì riferito la versione del tragico incidente quantomeno a quest'ultima e all'amica [REDACTED]

Sempre dal confronto con le dichiarazioni della testimone [REDACTED] e con i dati emergenti dai tabulati⁵⁴ risulta altresì che [REDACTED] ha sempre omesso (anche nel corso dell'esame dibattimentale) una delle ragioni (verosimilmente l'unica) che l'aveva spinta a recarsi dall'imputato quella sera contro la espressa volontà dell'uomo di incontrarla.

In conclusione, le iniziali dichiarazioni rese dalla madre della vittima - certamente false⁵⁵, il suo comportamento incomprensibilmente premuroso verso l'imputato, le plurime menzogne e omissioni, unitamente all'assenza di una comprensibile ragione che spieghi tutto ciò - gettano una luce sinistra sull'intero narrato della [REDACTED] e consigliano di prescindere nella ricostruzione di quanto avvenuto la sera del 13 gennaio 2023⁵⁶ dalle accuse della stessa, già

⁵² Si pensi all'atteggiamento davvero paradossale, da lui stesso ammesso, di avere, dopo essere stato comunque causa della precipitazione della piccola Fatima, assunto un atteggiamento colpevolizzante e adirato, incolpando la madre della bambina di aver dato causa alla sua precipitazione per aver lasciato che la bimba salisse da lui dopo che, a suo dire, era lui stesso a portare Fatima spesso a casa sua per giocare e quella stessa sera ci avrebbe amabilmente giocato per circa un'ora.

⁵³ Cfr. dep. [REDACTED], udienza 6.3.2023 e chat in atti con la predetta, sorella dell'imputato, e con il difensore dell'imputato.

⁵⁴ Sui quali si tornerà nel prossimo paragrafo.

⁵⁵ Non soltanto perché poi smentite dalla stessa testimone, ma soprattutto perché incompatibili con quanto emerso dalle intercettazioni ambientali e con quanto riferito dal testimone [REDACTED]

⁵⁶ Ciò esime dall'affrontare la questione - peraltro già risolta in senso favorevole alla utilizzabilità dalla Corte di Cassazione pronunciatasi nel presente procedimento (cfr. sentenza Corte cassazione

anticipate alla Polizia, esposte in dibattimento e nel corso di alcune conversazioni telefoniche.

Tra le numerose registrazioni, si richiama la telefonata nr. 17 del 17/01/2022 delle ore 22.11.23 in partenza dall'utenza telefonica nr. [REDACTED] in uso a [REDACTED] in arrivo sull'utenza nr. [REDACTED] nella quale la donna afferma: *"mia figlia non è salita da sola e io non l'ho fatta lasciare salire da sola al buio, okay? Me la sono presa in braccio e siamo salite su.. l'ho posata per terra.. abbiamo bussato alla porta⁵⁷.. ci ha aperto quel pezzo di merda che è scappato.. ha visto che eravamo io e lei e ha chiamato Mohssine.. lui aveva la faccia da cazzo come sem.. come sempre no.. ma prima aveva una faccia da cazzo.. e io pensavo che mi avrebbe detto - boh, lasciatemi in pace.. chiudi la porta ci vediamo un'altra volta - .. no.. ha afferrato la bambina dal braccio e l'ha fatta volare per terra in casa⁵⁸.. ed è entrata.. - io gli ho detto - ma che cosa stai facendo⁵⁹, dammi la bambina - .. mi fa - no, la bambina sta qua - .. mentre la bambina piangeva.. che si è alzata che piangeva e urlava - mamma mamma mamma⁶⁰ - eh? l'amico l'ha presa, okay? La stava dando a me.. mentre la stavo pigliando.. per prenderla a me.. lui me l'ha strappata e continuava a dire - vattene - faccio - no, dammi la bambina.. dammi la bambina - poi mi ha dato uno spintone e ha lanciato la bambina dal balcone".*

Anche tali dichiarazioni, sebbene riscontrate su più aspetti da elementi esterni e rese nel corso di contatti privati, non appaiono alla Corte del tutto immuni dal dubbio di complessiva inattendibilità. In particolare, poiché la stessa [REDACTED] avendo manifestato nel corso delle conversazioni telefoniche il timore di essere ascoltata e intercettata (sia pure dai giornalisti), non può ritenersi persona che stesse parlando in quel frangente in modo completamente spontaneo e autentico. Pertanto, si ritiene di non tenere conto nella ricostruzione dell'evento neppure di queste ulteriori affermazioni (che di per sé costituirebbero prova dell'omicidio volontario) aventi contenuto decisamente accusatorio.

Ovviamente, l'analisi comparativa degli elementi dichiarativi -se non consente di ritenere, senza volersi addentrare in scivolose analisi delle reazioni e dei meccanismi della mente umana di fronte ad eventi tanto traumatici e dolorosi, pienamente attendibile il secondo racconto effettuato dalla madre della vittima- certamente impone di escludere che quanto inizialmente detto (falsamente) e fatto (incomprensibilmente) dalla [REDACTED] possa offrire un benché minimo riscontro alla versione (o meglio alle plurime versioni) rese dall'imputato.

del 2.11.2022 n.3123) - posta dalla Difesa relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] in quanto persona che avrebbe dovuto essere sentita quale indagata per il delitto di favoreggiamento.

⁵⁷ La testimone [REDACTED] ha sentito quando chiedeva di aprire.

⁵⁸ Il che è coerente con il rinvenimento del ciuccio di Fatima a terra all'interno della casa dell'imputato.

⁵⁹ La testimone [REDACTED] ha sentito proprio questa frase.

⁶⁰ Anche queste invocazioni sono state percepite dalla testimone [REDACTED]

Tanto più che, anche quelle prime dichiarazioni - poi radicalmente smentite dalla donna - solo apparentemente coincidono con quelle rese dall'imputato, presentando in realtà plurimi elementi che contrastano con il racconto di AZHAR Mohssine⁶¹

4. LE ALTRE FONTI DI PROVA

Così riportati (e prudenzialmente accantonati) i racconti a contenuto fortemente accusatorio effettuati, da un certo momento in avanti, nel procedimento e nelle conversazioni telefoniche dalla madre della vittima, appare utile soffermarsi sulle ulteriori fonti di prova che, da punti di vista diversi, forniscono elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.

In primo luogo, la già menzionata [REDACTED], dipendente della panetteria [REDACTED]⁶², ha riferito che il 13 gennaio, al termine dell'orario di lavoro, durante le pulizie del negozio, aveva sentito un *"tonfo, come potrebbe fare una cassa di bottiglie d'acqua quando cade"* ed era subito uscita per vedere cosa fosse successo. Aveva così sentito una donna urlare *"la mia bambina!"*⁶³ e si era resa conto che, ad alcuni metri dalla porta della panetteria, c'era il corpo di una bambina piccola disteso per terra; la bambina era *"supina con la testa inclinata su un lato, le braccia un po' aperte rispetto ai fianchi e le gambe divaricate"*⁶⁴. Lei si era subito avvicinata alla piccola, che non riusciva a parlare e respirava affannosamente e il suo compagno, [REDACTED], aveva immediatamente chiamato il 112.

Dopo poco era sopraggiunta una donna, che la [REDACTED] aveva subito identificato quale madre della bambina perché continuava a dire *"la mia bambina"*. La donna aveva provato a toccare la bimba, come per prenderla in braccio, ma ella le aveva consigliato di non toccarla e di lasciarla immobile⁶⁵. A quel punto la madre si era accasciata a terra, aveva iniziato ad ansimare e aveva avuto un attacco d'asma. Dopo alcuni secondi, era arrivato un uomo, con il cappuccio della felpa sulla testa, che si era avvicinato alla donna per tentare di sollevarla. Nel fare ciò l'uomo aveva rischiato di calpestare la bambina e lei era intervenuta per dirgli di fare attenzione. L'uomo le aveva fatto presente che si trattava di sua figlia e, successivamente, alla sua domanda su come la piccola fosse potuta cadere, lo stesso uomo le aveva risposto che era caduta dal quarto piano, facendo il numero

⁶¹ La [REDACTED] persino in quelle prime e palesemente compiacenti dichiarazioni escludeva due delle circostanze su cui si fonda la versione dell'imputato, sia che Fatima fosse già stata a casa dell'uomo quella stessa sera, sia di essere stata affacciata al balcone mentre i due giocavano e di aver visto il momento in cui la bambina era precipitata.

⁶² Situata a Torino in via [REDACTED]

⁶³ Il testimone [REDACTED] compagno della donna e presente quella sera, ha dichiarato che l'uomo e la donna mentre scendevano dalle scale stavano litigando.

⁶⁴ Cfr. SIT 14.01.2022

⁶⁵ Cfr. SIT 14.01.22 *"La bambina non parlava, l'ho sentita respirare affannosamente poi ho visto i suoi occhi andare all'indietro"*

quattro con le dita della mano, e indicando, invece del balcone sovrastante, un balcone posto alla sinistra del cortile (in seguito individuato come quello dell'abitazione della [REDACTED]).⁶⁶

Dopo di che, secondo quanto sopra già riportato, la [REDACTED] sotto shock, aveva continuato insistentemente ad attribuirsi la colpa dell'accaduto, spiegando di aver lasciato la porta aperta per far uscire la puzza di bruciato.

La testimone aveva poi visto la madre e l'uomo dirigersi verso il portone d'uscita. L'imputato era ritornato poco dopo appoggiandosi alla porta che dà sulle scale⁶⁷ e poi sedendosi sul primo gradino con una bottiglia di birra. In seguito, i due avevano discusso.

La [REDACTED] ha anche riferito che, poco prima della precipitazione di Fatima, ella si era recata nel cortile a svuotare un secchio d'acqua ed aveva udito due voci, una maschile, che si esprimeva presumibilmente in lingua araba, e una femminile, che parlava in italiano, dialogare tra loro tenendo un tono alto. Tra le poche parole percepite, la testimone ricordava aver sentito la donna dire: "apri la porta" o "apre la porta"⁶⁸.

In merito a quanto avvenuto appena prima della precipitazione, il testimone [REDACTED] (fidanzato della [REDACTED], che si trovava con lei nella panetteria) ha ricordato di avere sentito sopra di sé "Qualche istante prima un vociare, non ad altissima voce ma un discutere diciamo, un litigare, ma proprio qualche istante è durato". In pratica, il testimone aveva distinto una voce di donna più bassa e una voce maschile che urlava⁶⁹.

Lo stesso teste, rispetto a quanto accaduto dopo la precipitazione della bambina, ha ricordato di aver notato "La madre palesemente distrutta dalla scena, ha avuto un attacco di asma e si è praticamente sdraiata a terra facendo molta fatica a respirare. Il ragazzo era un finto piangere, una finta disperazione; poi quello che ho visto palesemente è che è andato fuori nel negozio di fronte, un negozio di Bangladesh, prendere una la birra e berla, quello me lo ricordo benissimo".

Ancora, la testimone [REDACTED] (residente al [REDACTED] lato panetteria esattamente sotto l'abitazione dell'imputato) ha riferito che intorno alle 21:30, aveva sentito "sbattere qualcosa contro le ringhiere, un rumore che mi è sembrato sopra casa mia", quindi aveva "sentito una vocina piccolina, cioè proprio di un

⁶⁶ Affermazione confermata dal video delle telecamere del cortile in cui si vede chiaramente l'imputato che punta il dito verso il balcone della madre della bambina e mostra quattro dita.

⁶⁷ Dal video delle telecamere si nota come il soggetto, già evidentemente in stato alterato, rientra con una bottiglia presumibilmente di birra e con una sigaretta in mano.

⁶⁸ Il che conferma l'arco temporale estremamente ridotto intercorso tra l'arrivo della donna e la precipitazione della bambina.

⁶⁹ DIFESA, AVV. SENA - È riuscito a distinguere più o meno a distinguere più o meno le voci, se era una voce maschile che ha sentito? TESTIMONE [REDACTED] - Io solo una voce maschile ho sentito. DIFESA, AVV. SENA - Grazie. PRESIDENTE - Veramente qui aveva detto una discussione uomo donna. TESTIMONE [REDACTED] - Sì, la voce più alta era quella maschile. PRESIDENTE - però sa un conto è dire ho sentito solo una voce, cioè lei ha sentito solo urlare l'uomo? TESTIMONE [REDACTED] - Esatto. PRESIDENTE - Però ha percepito anche una voce di donna? TESTIMONE [REDACTED] - Con voce molto più bassa ma sì.

bambino, io pensavo che fosse un bambino maschio, comunque una voce bassa, che chiamava la mamma, diceva "Mamma". Poi ho sentito provenire da un altro punto diciamo, non attaccata a questa vocina, una donna che urlava "Che cosa state facendo" e poi ho sentito di nuovo questa piccola voce che diceva "Voglio la mamma" e poi non ho sentito più niente fino a quando la voce della donna ha urlato e la sentivo correre giù per le scale, la sentivo scendere giù per le scale" (cfr. sit. 17 e 18 gennaio 2022, acquisite su accordo e dep. resa all'udienza del 25 gennaio 2023).

Con riferimento agli accadimenti che hanno preceduto il tragico evento, [REDACTED] (cfr. dep. resa all'udienza del 6.3.2023), intestataria dell'utenza 3273574545, persona legata da un rapporto molto stretto con l'imputato⁷⁰, che conosce dal 2014, ha riferito che il 13 gennaio aveva ricevuto varie chiamate da AZHAR, il quale le aveva anche chiesto di poterla incontrare. Avendo compreso che l'amico "non stava tanto bene", che aveva fatto uso di droga, aveva bevuto e che aveva bisogno di aiuto, ma non volendo o potendo intervenire personalmente, aveva chiamato [REDACTED], che sapeva abitare vicino all'AZHAR, chiedendole di occuparsene lei ("*[REDACTED] guarda chiama Mohssine e vedi che ha*")⁷¹.

La [REDACTED] aveva così provato a chiamare AZHAR, ma lui non le aveva risposto e, a quel punto, la [REDACTED] aveva chiamato direttamente l'imputato (che alla diversa interlocutrice aveva risposto) e poi aveva inserito [REDACTED] nella chiamata. Una volta stabilito il contatto tra i due, per quella sera lei non aveva più sentito nessuno di loro.

La testimone aveva parlato nuovamente con [REDACTED] solo nel momento in cui la donna aveva appena reso le prime sit alla Polizia. In quell'occasione, la [REDACTED] le aveva raccontato che Fatima era salita da sola, in pigiama, per dare un bacio a Mohssine e che, stando a quanto riferitole da lui, era caduta mentre giocavano. Aveva risentito [REDACTED] dopo il funerale della figlia e in quell'occasione la donna le aveva riferito che anche lei era "andata con la bambina da Mohssine", che Mohssine era uscito "incazzato si sono bisticciati e il tempo che loro bisticciavano Mohssine ha preso la bambina e l'ha lanciata".

La deposizione di [REDACTED] relativa alla sera del fatto trova alcuni riscontri fattuali, che consentono di collocare nel tempo in modo esatto le comunicazioni telefoniche intercorse.

⁷⁰ La donna ha riferito di essere stata fidanzata con lui nel 2017 e di essere stata, nel corso della loro relazione ripetutamente picchiata. L'uomo diventava violento solo quando beveva o usava pasticche, poi le chiedeva di perdonarlo. Era finita in ospedale alcune volte, ma, per paura e per amore, lo aveva denunciato unicamente quando lui era entrato in casa sua e la Polizia era intervenuta perché chiamata da un vicino. In un'occasione l'aveva minacciata con un coltello e lei si era buttata dal balcone, provocandosi una frattura. In un'altra occasione, lui le aveva dato una spinta e lei era caduta rompendosi i denti. La testimone ha anche precisato di aver perdonato l'AZHAR, che era sostanzialmente "buono" e si comportava così con lei soltanto quando assumeva stupefacenti.

⁷¹ La testimone ha poi ricordato di aver parlato in arabo con Fatima durante le chiamate effettuate con [REDACTED]

Dai tabulati telefonici risultano, infatti, una prima chiamata dalla predetta (utenza [redacted]) alla [redacted] (utenza [redacted]) delle ore 20:54; le successive chiamate senza risposta della [redacted] all'AZHAR (utenza [redacted]) delle ore 20:56:43 e 20:56:44; la telefonata della [redacted] alla donna appena dopo (21:02:09).

I tabulati danno atto anche di un'ultima chiamata di 109 secondi tra la [redacted] e l'AZHAR delle ore 21:17:45, ovvero appena qualche minuto prima della precipitazione di Fatima (la conversazione è terminata alle 21:19 e il tragico evento è delle ore 21:21:36).

Di estremo rilievo, poi, quanto riferito da [redacted]⁷².

Il testimone, coinquilino dell'imputato e presente all'interno dell'abitazione del quinto piano al momento del fatto, ha ricordato che il 13 gennaio era rientrato a casa⁷³, trovando AZHAR Mohssine sveglio e [redacted] che dormiva. Lui aveva iniziato a cucinare e [redacted] aveva telefonato all'AZHAR (si tratta della chiamata delle ore 21:17:45), chiedendogli di scendere da lei; l'imputato - in stato di palese ebbrezza - aveva rifiutato dicendo di non essere nelle condizioni di uscire⁷⁴.

Subito dopo⁷⁵ la [redacted] si era presentata alla porta insieme alla figlia. A quel punto, vi era stata una discussione verbale tra lei e l'imputato⁷⁶, motivata dalla pretesa dell'uomo che la bambina restasse con lui. Nel corso di quel diverbio, l'AZHAR aveva anche afferrato la bambina facendole sbattere la testa contro il muro⁷⁷, tanto che il testimone aveva ritenuto indispensabile intervenire per

⁷² Cfr. dep. resa all'udienza del 15.5.2023.

⁷³ Dal video dell'ingresso risulta alle ore 19:48.

⁷⁴ TESTIMONE [redacted] - *In generale, quello che ho visto io, secondo me, che è come la sua bambina, perché la bambina l'ultima cosa che ha detto nel telefono: "Ti voglio bene papà", io che ho messo giù nel telefono. Perché loro quando hanno chiamato, e lui ha detto che: "Non ce la faccio", la bambina ha detto: "Papà ti voglio bene". E lui mi fa: "Metti giù", perché lui non ce l'ha fatta.*

⁷⁵ Il teste ha parlato di "3 minuti", ma i dati oggettivi indicano che fu molto meno.

⁷⁶ La discussione era motivata dal fatto che l'AZHAR pretendeva che la madre lasciasse a lui la bambina, mentre la [redacted] intendeva tenerla con sé. TESTIMONE [redacted] - *Ma sì... Dall'entrata, quando lei è entrata, lui vuole prendere la bambina, e lei ha detto: "No, no, lascia, lascia...", non lo so, per salutarla o non lo so cos'è, perché lui era ubriaco, per quello è finita così.*

⁷⁷ Il testimone ha ricordato che l'AZHAR, aveva accompagnato la sua pretesa di tenere con sé la bambina ad un gesto con cui l'aveva afferrata e tirata, facendola sbattere contro il muro. PUBBLICO MINISTERO - *No, no, va bene. Però questo episodio qui adesso se lo ricorda? TESTIMONE [redacted] - Sì. PUBBLICO MINISTERO - Cioè che la bambina ha battuto la testa contro il muro? TESTIMONE [redacted] - Sì, pianino, non è troppo... capito? Perché erano vicini al muro.*

...
TESTIMONE [redacted] - *Voleva prendere la bambina, e la bambina è toccata con il muro; dopo l'ha presa la madre nel braccio. DIFESA, AVV. SENA - Ma quindi non hai visto Mohssine prendere la bambina per un braccio e tirarla dentro, buttarla dentro casa? TESTIMONE [redacted] - No. PRESIDENTE - Ha detto: "Io non l'ho buttata per terra, mentre la tirava ha sbattuto", era quella cosa che diceva che aveva sbattuto piano la testa. TESTIMONE [redacted] - Sì, a casa quello che ho visto a casa, prima che escono insieme. PRESIDENTE - Dentro casa. TESTIMONE [redacted] - Sì. PRESIDENTE - Quindi lui ha tirato la bambina prendendola dalla mamma? TESTIMONE [redacted] - Sì. PRESIDENTE - E poi cosa è successo? La bambina ha sbattuto e poi dov'era questa bambina poi? TESTIMONE [redacted] - Era a terra. Dopo l'ha presa la mamma in braccio. PRESIDENTE - Ah, quindi in quel gesto è finita a terra. TESTIMONE [redacted] - In quel gesto è finita... PRESIDENTE - E poi l'ha ripresa la mamma. TESTIMONE [redacted] - Sì, per quello sono venuto*

sollecitare una maggiore attenzione alla piccola. In seguito, i tre si erano spostati sul ballatoio e lui era tornato ai fornelli. Per questo non aveva visto il momento immediatamente successivo in cui la bambina cadeva nel vuoto⁷⁸.

Il testimone non è stato in grado di dire se AZHAR Mohssine avesse giocato con la bimba una volta uscito. Certamente non lo aveva fatto in casa⁷⁹.

Ciò che aveva percepito era che, non mentre stavano uscendo, ma praticamente subito dopo rispetto a quando i tre erano usciti fuori della porta, la madre aveva urlato "Fatima Fatima!"⁸⁰

Il testimone ha ripetutamente ribadito di non aver visto cosa fosse accaduto al di là della porta di casa⁸¹ e ha, conseguentemente, negato di aver potuto riferire ai due coinquilini (che non avevano visto nulla, posto che [redacted] era in bagno e [redacted] stava dormendo) circostanze precise in proposito.

In particolare, ha escluso di aver detto loro che Moussine avesse lanciato di sotto la bambina e, al contrario, ha sostenuto di aver riferito esclusivamente che la piccola era caduta, non avendo potuto dare altre informazioni in quanto non aveva assistito alla scena.

Quest'ultima dichiarazione contrasta, oltre che con il rilievo che una simile generica affermazione non avrebbe consentito a nessuno di comprendere ciò che, invece, era stato subito a tutti molto chiaro: ovvero che nella precipitazione della bambina era coinvolto l'AZHAR, anche con plurime affermazioni registrate in data 18.1.2022, allorché i tre uomini ([redacted] che coabitavano con l'imputato al momento del fatto) sono stati intercettati mentre

per dirgli: "C'è la bambina..."; e lui mi ha detto: "Non ti preoccupare". TESTIMONE [redacted] - Era in braccio alla mamma quando sono andati... PRESIDENTE - Quando sono usciti. TESTIMONE [redacted] - Sì.

⁷⁸ TESTIMONE [redacted] - Mi ricordo che hanno chiamato un telefono, lui ha risposto, ha detto che non ce la fa di andare da loro... PUBBLICO MINISTERO - Lui ha detto: "Non ce la faccio a venire". TESTIMONE [redacted] - Dopo un po', neanche 3 minuti, così, è venuta la mamma con la bambina a casa: sono entrati. Io li ho visti, iniziato a parlare... TESTIMONE [redacted] - Sì. Iniziato a parlare, dopo un po' ho sentito che lei ha iniziato a gridare, non lo so perché; sono venuto da lui, ho detto: "Guarda, c'è la bambina..."; lui mi fa: "Non ti preoccupare, non c'è niente", l'ultima cosa. Sono usciti dalla casa, io sono tornato alla cucina. TESTIMONE [redacted] - Poi sono andato a vedere la roba che sto facendo per l'altro, le crocchette, e ho sentito: "Fatima, Fatima", sono venuto per vedere, e ho visto che la bambina è caduta, e loro sono le scale. Quello che ho visto. PUBBLICO MINISTERO - E lei da dove cucinava non poteva vedere fuori? TESTIMONE [redacted] - No, non si vede.

⁷⁹ DIFESA, AVV. SENA - Ma Mohssine ha giocato anche con Fatima? TESTIMONE [redacted] - In quel momento lì? DIFESA, AVV. SENA - Sì. TESTIMONE [redacted] - No. DIFESA, AVV. SENA - No, non ha giocato dentro casa. TESTIMONE [redacted] - Non ho visto che sta giocando. TESTIMONE [redacted] - Sono usciti tutti e tre.

⁸⁰ PRESIDENTE - E quanto tempo è passato da quando sono usciti a quando tu hai sentito urlare: "Fatima, Fatima"? TESTIMONE [redacted] - Neanche 2 minuti, neanche. PRESIDENTE - Neanche 2 minuti. TESTIMONE [redacted] - Sì. PRESIDENTE - Neanche. TESTIMONE [redacted] - Ma subito: sono andato lì per vedere la roba, ho sentito (voci sovrapposte, inc.). PRESIDENTE - Quindi meno di 2 minuti. PRESIDENTE - ... il tempo che tu sei andato ai fornelli a vedere come stavano le crocchette. TESTIMONE [redacted] - Sì, sì, subito. PRESIDENTE - E hai sentito urlare: "Fatima, Fatima".

⁸¹ TESTIMONE [redacted] - No, non ho visto niente, giuro. L'unica cosa che ho visto, che sono usciti dalla porta, così io sono andato per vedere le crocchette che sono sopra il fuoco, sì, quello.

...
TESTIMONE [redacted] - No, veramente io non l'ho visto, perché non puoi vedere: loro sono fuori la porta, io sono andato nella cucina.

si trovavano in attesa in una saletta della Questura unitamente a [REDACTED]

Nello specifico, numerosi sono i passi dell'ambientale del 18.1.2022 da cui si ricava la convinzione che [REDACTED] e [REDACTED] sapessero perfettamente che [REDACTED] aveva assistito alla tragica scena. Tra questi, appaiono maggiormente significativi i seguenti:

[REDACTED] Che cosa hai detto tu?

[REDACTED] Ho detto che io stavo dormendo.

[REDACTED] Anche io ho detto quello, "[REDACTED] non ha visto niente".

[REDACTED] Eeh..

[REDACTED] Inintelligibile?

[REDACTED] **Ho detto a loro "[REDACTED]...[REDACTED] è lui che ha visto...**

[REDACTED] Anche io ho detto così.

[REDACTED] ...perché [REDACTED] ha riferito a...

[REDACTED] E' quello che hanno detto anche a me.

[REDACTED] ...e se dice...e se dice...se dice...se viene e vi racconto, Mohssine affonderà". Ho detto a loro proprio così! Perché loro mi hanno detto che della gente ha testimoniato contro di lui. L'hanno visto buttarla. Mohssine?

[...]

[REDACTED] Mi ha chiesto di chi è molto amico...Mohssine. Ho detto a loro "l'altro".

[REDACTED]
[REDACTED] Eh...

[REDACTED] **Mi ha detto "tu dici che non hai visto nulla. Chi è che ha visto?"**

Le ho detto "[REDACTED]". Mi ha detto "ed un altro con voi in casa, chi è? Quello che era in bagno e ha sentito come se fosse caduta una bottiglia".

[REDACTED] Le hai detto "era in bagno?"

[REDACTED] Le ho detto "era in bagno"

[REDACTED] Va bene, le nostre dichiarazioni combaciano. Anche io ho detto loro che tu stavi dormendo.

[REDACTED] Sì.

[REDACTED] Io ho detto a loro, ho detto a loro [REDACTED] [sovrapposizione delle voci]...

[REDACTED] [sovrapposizione delle voci] ho detto, ho detto "...sono usciti...mi ha, mi ha svegliato

[REDACTED] **mi ha detto "raccogli la tua roba, scappa". Ha visto Mohssine che cosa ha fatto [sovrapposizione delle voci]...**

[...]

[REDACTED] Perché deve venire, dire e andarsene.

[REDACTED] Sì, e se ne va.

[REDACTED] **E basta. Sai perché? Perché è lui quello che ha visto.**

[REDACTED] Le nostre dichiarazioni devono combaciare.

[REDACTED] Eh?

[REDACTED] Le nostre dichiarazioni devono combaciare.

[REDACTED] Sì.

[REDACTED] Anche se le nostre dichiarazioni non combaceranno, sai perché? Perché ognuno ha visto una cosa. Tu stavi dormendo [sovrapposizione delle voci]...

[REDACTED] [sovrapposizione delle voci] sì, tu hai sentito solo il bidone. L'ho detto a loro! [sovrapposizione delle voci]...

██████████ [sovrapposizione delle voci] anche io gliel'ho detto inintelligibile [sovrapposizione delle voci]...

██████████ [sovrapposizione delle voci] ho detto "era in bagno, quando è uscito ha sentito un bidone"...

[...]

██████████ La verità dovete dire, tutti e due, la verità! La verità! Non che lui giocava! giocava sul balcone con bambina lui?!

██████████ Ascolta, ascolta. Ascolta!

██████████ Eh?!!

██████████ Ascolta, ascolta! Ma io ho visto Mohssine giocare...non visto niente...perché andare...io andare nella doccia, ██████████ visto tutti...██████████!

Tu conosci ██████████, sì?!

██████████ Sì, sì, sì.

██████████ Tu conosci ██████████?

██████████ Mi chiama ██████████ [piange]..

██████████ No, ██████████, tu conosci ██████████ e tu? ██████████ il ragazzo, qua...è

██████████ **che vede tutti...ma ti ricordi tu o no?**

██████████ [Silenzio]...

██████████ Perché non si è buttato giù lui? Oppure chiudi la porta...ciao ██████████, a domani, dopo domani! No, prende la bambina, butta per terra...tuo amico dato a me, lui pufff! [fonetico]...

[...]

██████████ Mio amico visto tutti, brava, non io...sì o no? Anche io dire la verità ██████████ sì o no?

██████████ Io dall'immagine pensavo che era Sof...che era...che eri...che era il tuo amico non tu!

██████████ **Braava! Il mio amico, sì o no? ██████████ che vede tutto!**

██████████ [In arabo] Perché tu e ██████████ siete uguali dalla foto, che ne so io? [Piange]

[...]

██████████ Perché lui ha visto!

██████████ Sì.

██████████ Tu hai visto Mohssine quando l'ha buttata?

██████████ **No! Non l'ho visto! L'ha visto ██████████.**

██████████ Solo ██████████?

██████████ Ma chi è che dormiva tu o ██████████?

██████████ Ah?

██████████ Chi è che dormiva quella sera? Tu o ██████████?

██████████ No, ██████████

██████████ **Hai detto che ██████████ l'ha visto buttarla.**

██████████ **Ho detto che ██████████ ha visto che gli è scivolata non ho detto che l'ha visto buttarla. Ah sì?**

██████████ Sì. Anche tu hai detto così?

██████████ Sì.

██████████ Ah?

██████████ Sì.

██████████ Hai detto "l'ha buttata o gli è scivolata?"

██████ Scivolata.

██████ A posto!...sicuro?!

██████ Sicuro!

Silenzio...rumori ambientali...

Da segnalare che i medesimi ██████ e ██████, parlando in quello stesso contesto con ██████ (entrato in seguito nella stessa stanza), invece, hanno rassicurato l'amico di non aver riferito ad altri che egli aveva visto quanto accaduto e, nell'accordarsi su quanto dire alla Polizia, hanno precisato l'importanza di limitarsi ad affermare di avere appreso da lui che la bambina era caduta, posto che già la frase relativa all'essere scivolata a Mohssine avrebbe dimostrato – così come avevano evidenziato gli operanti - che qualcuno aveva assistito all'accaduto:

██████ Non ho visto amico! Io non l'ho visto.

██████ Lo so Soufiane! Noi non abbiamo detto che tu hai visto.

██████ Ho detto a loro bistecche...sono uscito...la bambina è arrivata, la bambina è andata contro la sua mano...gli ho detto "stai attento alla bambina, l'hai toccata, mi ha detto "non aggrandire la cosa" se n'è andato...è uscito insieme a lei. Io sono andato a raccogliere i vestiti. Basta. E' tutto quanto.

██████ Dopo che era successo il problema, era andato a guardare sul balcone ed è tornato da me in bagno, mi ha detto ██████, **la bambina gli è caduta**".

██████ Infatti è così! Ed è quello che io ho detto a loro! Né più né meno.

██████ E' quello che ho detto anche io. "Io stavo facendo la doccia, ██████ ha aperto la porta e mi ha detto "**Mohssine gli è caduta la bambina, gli è scivolata la bambina**".

██████ Non ho detto "**gli è scivolata la bambina**", ho detto "**la bambina è caduta dal quinto. La bambina è caduta dal quinto**".

██████ Bravo, sì, perché loro non sanno tu come hai fatto a saperlo, la prima volta mi ha detto" come fai a sapere se è scivolata, come fai a sapere che l'ha buttata!". Ho detto "**ho sentito ██████ che ci ha detto che è scivolata**".

Molto rilevante un altro brano della conversazione nella quale, dopo che ██████ ribadiva: "**non ho detto che la bambina lui l'ha buttata, non vi ho detto che gli è scivolata. La bambina è caduta dal quinto, né io né voi sappiamo**", spiegando che la Polizia gli aveva contestato le difformi dichiarazioni dei coinquilini sul punto⁸², ██████ affermava di aver detto: "mi ha aperto la porta, ██████ mi ha aperto la porta" quello che io ho detto è "io ero in bagno, ██████ mi ha aperto la porta e mi ha detto: ██████ **la bambina è scivolata a Mohssine, dai scappiamo via...marciremo in galera...**". Queste sono le mie parole! "E, di fronte all'insistenza di ██████ ("**non è così amico, quando gli è caduta io non lo so, non ho visto amico**"), che negava di poter aver riferito che Fatima fosse caduta all'imputato, ██████ chiariva quanto davvero egli gli aveva

⁸² "Mi diceva "dimmi come mai i tuoi due amici dicono quando è caduta, tu hai visto". Dicevo a loro "loro non sapevano, sono stato io a dare loro la notizia". A meno che voi ragazzi avete detto a loro".

detto nell'immediatezza: "con lo spavento! Con lo spavento che cosa mi hai detto tu? **A loro non l'ho detto. Con lo spavento tu mi hai detto "l'ha buttata coglione!"** ... aggiungendo "tu immagina se io avessi detto a loro "mi ha detto: **<l'ha buttata coglione!>**".

L'altro dei tre coinquilini, presenti in casa il giorno del fatto, che è stato rintracciato e sentito in dibattimento, [REDACTED]⁸³, ha chiarito di essere andato a dormire presto il 13 gennaio e di non avere pertanto assistito a nulla di quanto avvenuto appena prima della precipitazione della piccola Fatima⁸⁴, avendo solo avuto il tempo, una volta tornato a casa, di vedere Mohssine fumare una prima "canna".

Egli ha più volte ribadito di non avere percepito alcunché e di avere soltanto sentito quanto in proposito dicevano gli altri due amici [REDACTED] e [REDACTED], che, al momento del tragico evento, erano svegli.

Sul punto, dalle plurime contestazioni è emerso che [REDACTED] aveva dapprima riferito di avere appreso da [REDACTED] che la bimba era caduta nel corso di un gioco che AZHAR stava facendo con lei, mentre la madre li guardava dal balcone del quarto piano⁸⁵, quindi aveva dichiarato di voler dire tutta la verità⁸⁶ e aveva raccontato che, quando era stato svegliato, gli era stata (da [REDACTED] detta "esattamente la seguente frase: <Svegliati, svegliati, [REDACTED], **quel coglione di**

⁸³ Cfr. dep. udienza 26.6.2022.

⁸⁴ INTERPRETE - "Io quando sono entrato non ho visto la bimba a casa. Quando sono entrato, sono andato a dormire, può darsi che è venuta con la mamma, non so". DIFESA, AVV. SENA - Okay. Allora, mostro un video al Teste per chiedergli se si riconosce insomma, se è lui. Mostro al Teste le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza, la telecamera puntata nell'androne, alle ore 16:49. DIFESA, AVV. SENA - Okay. E quindi quando lei è arrivato, era insieme a Mohssine? INTERPRETE - "Sì, sì, ero con Mohssine e poi siamo andati a fare la spesa". E anche con [REDACTED]. DIFESA, AVV. SENA - Quindi scusi, siete usciti di nuovo? INTERPRETE - "Non mi ricordo". Ha detto se è il giorno in cui è successo il fatto, può darsi che sono uscito dopo". Perché sono andato a pregare in moschea. INTERPRETE - "L'ho visto solo poco, un quarto d'ora perché quando sono entrato, ho fumato una canna e poi sono andato a dormire".

⁸⁵ DIFESA, AVV. SENA - Okay. Senta, le faccio una contestazione perché è chiaro che non ricorda, ho chiesto se aveva detto altro [REDACTED], ma non lo ricorda. Quindi faccio la contestazione, verbale del 18 gennaio 2022... A domanda risponde: [REDACTED] mi ha raccontato che lui era dietro una vetrata, cioè la porta finestre e Mohssine era sul balcone con la bambina che la faceva saltare in aria, rivolto verso la ringhiera, con la mamma che urlava da sotto, perché non lo facesse. L'ha fatta saltare una, due volte, la terza non l'ha più presa, non so se l'ha fatto apposta o no, ma [REDACTED] ha visto quello che è accaduto, sempre secondo il racconto di [REDACTED]. Quindi [REDACTED] le aveva anche detto di avere visto Mohssine che giocava sul balcone mentre la madre era sotto casa?

INTERPRETE - "Mi ha detto che giocava con la figlia e parlava con..."

DIFESA, AVV. SENA - Con la madre della bambina.

INTERPRETE - La madre.

DIFESA, AVV. SENA - Eh, ma la madre della bambina dov'era in quel momento?

INTERPRETE - Ha detto che era a casa sua, nel terzo piano.

DIFESA, AVV. SENA - Quindi a casa della madre?

INTERPRETE - Della madre della bambina.

⁸⁶ PUBBLICO MINISTERO - "Era scivolata a Mohssine perché [REDACTED] mi ha detto che era meglio dire così perché se no Mohssine passava dei quai. Poi però ho cambiato idea e vi ho detto la verità sul fatto che ho sentito che l'aveva buttata. Insomma, ho cambiato idea perché dire 'scivolata' era quello che mi aveva consigliato [REDACTED] ma io avevo sentito [REDACTED] dire 'buttata' e nel mio cuore sapevo che dovevo dire la verità su quello che avevo sentito dire [REDACTED] quella sera mi ha detto di dire che Mohssine stava facendo giocare la bambina e gli era scivolata".



Mohssine ha buttato giù la bambina dal balcone, vestiti, prenditi la tua roba, dobbiamo andare via. Sbrigati che io non ti aspetto>”, precisando altresì che, di fronte, al suo invito a fermarsi e dire la verità, i suoi coinquilini avevano rifiutato, dicendogli: “non lo facciamo e quindi non ci fermiamo e non diciamo la verità perché altrimenti il nostro amico Mohssine va nei guai”.⁸⁷

In dibattimento, il testimone ha richiamato alcune delle frasi pronunciate dai suoi coinquilini, riproponendo la prima versione in modo molto confuso e senza riuscire a spiegare convincentemente⁸⁸ la ragione per la quale il 18 gennaio (dunque in un momento successivo a quando a suo dire avrebbe ricevuto precise indicazioni in merito all'evento dai suoi amici) avrebbe, invece, riferito di avere saputo anche da [REDACTED]⁸⁹ che Fatima era stata gettata di sotto dall'imputato. In proposito, il testimone ha evidenziato che [REDACTED] aveva insistito affinché dicessero che Mohssine aveva buttato di sotto la bimba poiché, in caso contrario, sarebbero finiti in carcere (“[REDACTED] ci ha detto: <Se non diciamo che Mohssine ha buttato la bambina, noi andiamo tutti in guai>”, mentre [REDACTED] - che era l'unico ad avere osservato la scena- affermava di aver visto che la bimba era scivolata dalle mani di Mohssine⁹⁰ (“Mi ha detto... mi ha detto: <**Devi dire che la bimba è scivolata dalle... e non dire che ti ha detto [REDACTED] che ha buttato la figlia**>”).

Lo stesso testimone, poi, ha riferito un contenuto delle conversazioni effettuate mentre parlava con i suoi coinquilini nella sala d'attesa della Questura, palesemente difforme da quello registrato. Tra l'altro, alla domanda su cosa i suoi coinquilini gli avessero risposto quando lui aveva chiesto “Ma quindi lei è salita?”, riferendosi a [REDACTED], ha risposto: “Mi hanno detto che è rimasta sotto”,

⁸⁷ INTERPRETE - Sì. Allora il Pubblico Ministero sta dicendo: “A me il 18 gennaio lui ha detto che di fronte al suo invito a fermarsi e dire la verità, gli altri due che avevano in qualche modo visto l'evento o comunque erano svegli, gli hanno detto: **'non lo facciamo e quindi non ci fermiamo e non diciamo la verità perché altrimenti il nostro amico Mohssine va nei guai'**”. Gli devi chiedere come mai ha detto questa frase al Pubblico Ministero e oggi ci dice che i due non lo hanno detto. INTERPRETE - Ha detto: “Io non ho sentito dire questo”. PRESIDENTE - Allora, lo ha detto lui al Pubblico Ministero, questa è la contestazione, cioè lo ha detto in passato, gli vengono contestate frasi che lui ha già detto. Aspetti, e il Pubblico Ministero gli ha anche detto: “Va bene sul verbale del 14, io non c'ero, magari c'era la Polizia, ma lì era presente” e quindi dice: “Guardi, escludo che la verbalizzazione fosse errata”. Quindi oggi ci deve dire come mai quel giorno ha detto così e oggi ci dice una cosa diversa. Deve spiegare perché va in contraddizione. INTERPRETE - Okay. E allora lui sta dicendo che **gli altri lo hanno detto**. PUBBLICO MINISTERO - Lo hanno detto? INTERPRETE - Sì, sì, sì. PUBBLICO MINISTERO - Okay. Perfetto, quindi non c'è contraddizione.

⁸⁸ PRESIDENTE - “Al Pubblico Ministero ho riferito che Mohssine...”... INTERPRETE - “Ha buttato la bambina perché avevo paura e non volevo andare in carcere. Io non ho visto niente”. INTERPRETE - Ha detto: “Avevo paura di [REDACTED], perché [REDACTED] mi ha detto: ‘di’ questo oppure andrai in carcere, perché io conosco bene la legge qui in Italia e tu sei appena arrivato e non sai niente”. INTERPRETE - “Sapevo che non dicevo la verità. Perché quello che sapeva la verità era l'altro”.

⁸⁹ PUBBLICO MINISTERO - Allora le contesto che poi subito dopo... subito dopo lei mi ha detto: “Dopo che [REDACTED] mi ha detto questa cosa, lo stesso giorno verso le 13:00 ho incontrato di nuovo [REDACTED] lui mi ha detto che Mohssine ha buttato la bambina e mi ha confermato anche la frase che mi aveva riferito [REDACTED] me l'ha confermata due volte”. INTERPRETE - “Può darsi che l'ho sentito questo”. PRESIDENTE - Cioè che cosa ha sentito, cerchi di essere preciso. INTERPRETE - Gli sto raccontando quella frase di prima.

⁹⁰ “Ci ha detto di dire la verità e non abbiamo paura di niente. Ci ha detto e **io... e la persona che ha visto la bimba, io ero di fronte alla porta e io l'ho visto che ci stava giocando e stava parlando con [REDACTED] e lei si è scivolata la bimba e non avete paura di niente**”.

mentre dalla registrazione emerge chiaramente che la risposta era stata esattamente opposta, ovvero “Sì, è salita, l’ha portata lei”.

I due testimoni da ultimo citati (██████████ e ██████████), al contrario dei precedenti, sono apparsi oltremodo reticenti e sostanzialmente allineati nel tentare di ridurre al minimo le proprie dichiarazioni accusatorie all’evidente fine di proteggere l’amico ██████████ (“...e se dice....e se dice...se dice...se viene e vi racconto, Mohssine affonderà”), palesemente responsabile della morte di Fatima e che sapevano rischiare una condanna all’ergastolo.⁹¹

Un simile scopo è stato perseguito in modo goffo attraverso dichiarazioni non conformi e reciprocamente contraddittorie: tra l’altro, ██████████ ha sostenuto di non aver visto il momento della caduta, mentre ██████████ ha affermato di essere sicuro (per averglielo riferito proprio ██████████) che l’unico ad aver visto quanto avvenuto sul ballatoio fosse proprio lui.

Proprio la palese volontà di entrambi di favorire l’amico AZHAR fa sì che le affermazioni rese nel corso delle loro deposizioni con le quali hanno riferito circostanze sfavorevoli all’imputato (tra queste: la presenza di ██████████ insieme a Fatima, la situazione di alterazione dell’AZHAR, la lite in corso e l’insistenza di ██████████ di dover riferire alla Polizia che la bambina era stata buttata di sotto) siano le uniche che possono ritenersi assolutamente credibili e veritiere.

Da segnalare che le intercettazioni telefoniche danno conto del fatto che ██████████, dopo la tragedia, ha mantenuto contatti con l’imputato e sua sorella, parlando del processo e anche della necessità di contattare ██████████ per convincerlo a cambiare la versione che aveva riferito alla p.g.

Particolarmente indicativa la telefonata n. 244 del 9.22022 delle ore 22.18:

██████████ : *Sorella lui ti ha detto nella lettera che mi ha scritto...*

██████████ *Eh fratello...*

██████████ *Ti ha detto che **non c’è nulla che l’ha fatto infognare quanto quello che ha detto*** ██████████

██████████ *Che Dio lo metta sulla retta via fratello! Lascia che quando ci vediamo, se Dio vuole e **parliamo con lui.***

La lunga intercettazione ambientale già citata, eseguita presso la Questura, oltre a dimostrare che ██████████ e ██████████ sono stati palesemente reticenti in dibattimento, avendo taciuto plurime circostanze palesemente emerse nell’ambientale, offre anche altri elementi di grande interesse. Si tratta di affermazioni particolarmente utili in quanto effettuate da persone che stavano chiaramente (posto che riferiscono circostanze contrastanti con quanto depono) parlando tra loro senza sospettare di essere ascoltate dagli inquirenti e che,

⁹¹ ██████████ *Per sapere...se è un omicidio intenzionale [sovrapposizione delle voci]...*

██████████ *[sovrapposizione delle voci] oppure, oppure un omicidio colposo.*

██████████ *Sai se gli danno intenzionale? L’ergastolo!*

██████████ *Gliel’ha detto l’avvocato. Le ha detto che se è un omicidio intenzionale prenderà l’ergastolo.*

██████████ *Può prendere un ergastolo o due, due ergastoli...è una bambina questa. Una bambina piccola.*

pertanto, hanno detto cose non condizionate dalla volontà di non smentirsi e di non danneggiare se stessi nonché il loro amico Mohssine.

Riassumendo, dall'intercettazione ambientale del 18.1.2022 emerge univocamente che la sera del 13 gennaio Fatima fosse arrivata presso l'abitazione dell'imputato accompagnata dalla madre.

Siffatta circostanza, confermata da [REDACTED] anche in dibattimento, infatti, in quella conversazione ambientale viene data per pacifica da [REDACTED], [REDACTED] e dalla stessa [REDACTED] mentre parlano tra loro. In particolare, [REDACTED] e [REDACTED], commentano l'accaduto affermando che la donna, al contrario di quanto aveva dichiarato agli inquirenti in prima battuta, era salita portando con sé la figlia:

[REDACTED] Anche io l'ho detto, non è ché non l'ho detto. Però è lei che ha mentito la figlia di puttana [REDACTED], sai?

[REDACTED] Ah sì? E' salita?

[REDACTED] Certo, secondo te non è salita!

[REDACTED] Io pensavo fosse rimasta sotto a discutere con lui.

[REDACTED] Cosa?! E' lei quando è salita gli ha portato su la bambina, Chi gli ha portato la bambina?

[Sospira]

[...]

[REDACTED] Le hanno detto "questo ha detto questo, questo ha detto questo, questo ha detto questo". Nessuna ha visto che l'ha buttata. Lui stava discutendo con lei e gli è caduta.

[REDACTED] Amico! Lo sbaglio è suo di lei.

[REDACTED] E' lei che l'ha lasciata salire.

[REDACTED] E perché l'ha portata su? Perché l'ha portata su? La figa di sua madre [ndt. Un insulto], proprio!

[REDACTED] Ssshhhhhht.

Sempre dalla stessa intercettazione emerge la ragione dichiarata da [REDACTED] allorché la sera del fatto si era presentata, ospite inaspettata e non gradita, alla porta dell'alloggio del quinto piano:

[REDACTED] [Si soffia il naso] [piange] lui...lei...ti ricordi salita con me, tu mi hai vista salita con me, [REDACTED]! C'eri anche tu! Lei voleva solo fare muah [fonetico]!

[REDACTED] Sì lo so, ho visto anche io...vuole fare baci, baci a Mohssine.

[REDACTED] Sì, sì.

[REDACTED] [Piange] perché Mohssine così...pezzo di merda con bambina...lui papà...c'ha figlia in Marocco, ammazzi mia figlia? Per cosa?

Un altro passaggio conferma l'intervento compiuto da [REDACTED] a favore di Fatima quando l'imputato, fuori di sé, l'aveva strattonata. Ciò che, tra l'altro, risulta è che AZHAR non si era rivolto a lui dicendogli di non preoccuparsi e non esagerare ("non aggradire"), ma lo aveva insultato:

[REDACTED] Io ero nel bagno, quando sono entrato nella doccia l'ho sentito dirglielo, gli diceva "Mohssine!"

[REDACTED] Discutevano.

[REDACTED] Sì, gli diceva, gli diceva "la bambina è piccola amico"

██████ Sì, e che cosa gli diceva? [sovrapposizione delle voci]...

██████ [sovrapposizione delle voci] gli diceva **“vattene via! Vai a fare in culo”**

██████ [sovrapposizione delle voci] **basta, è andato, si è accecato**

Sospiri...

██████ Io ero di fronte, di fronte alla porta. Io l'ho detto a loro, ho detto a loro **“nel momento in cui sono entrato in bagno ho sentito ████████ che gliela voleva togliere” e lui ti diceva “vattene via”, basta.**

La stessa intercettazione ambientale del 18.1.2022 permette anche di comprendere che la ████████ fino a quel momento non aveva esattamente individuato i tre coinquilini di AZHAR Mohssine e aveva fatto confusione circa l'identità di quello che era intervenuto in difesa di sua figlia.

Dai dialoghi di quel giorno, infatti, si comprende che la donna fosse certa della presenza di un terzo soggetto, intervenuto durante la lite con AZHAR, ma non sapesse esattamente indicarlo fino a quando, entrato ████████, lo riconosceva ed era altresì al corrente del fatto che questi aveva avvisato gli altri del crimine commesso dall'imputato lo rimproverava di non aver raccontato la verità e di essere fuggito⁹²:

██████ Shhhhh...

██████ [Piange] io non ti ascolto più! Zitto! **Perché tu hai visto! Hai svegliato a lui, sveglia, sveglia, Quel coglione ha buttato giù mia ma...la bambina, sveglia, sveglia! Eeeh!**

██████ Lucia inintelligibile.

██████ Stai zitto, stai zitto.

██████ Eh?!

██████ ████████ ..

██████ Voi due siete scappati via, perché? Perché?

██████ Solo paura.

██████ Paura di cosa? [Piange] prima mi dai la bambina [sovrapposizione delle voci]...

██████ [sovrapposizione delle voci] è la prima volta [sovrapposizione delle voci]...

██████ [sovrapposizione delle voci]...e poi tu scappi?

██████ **Era la prima volta che io ho visto qualcosa così.**

██████ Eeh! L'unico è stato lui! voi due no! Voi due no!

██████ Sono Cioccolato.

██████ Cioccolato di cosa? Più importante Mohssine? Che è lui?

██████ No, io sono qua per lei...per lei! Non è per Mohssine, non me ne frega di lui eh! Io sono qua per la bambina di tre anni.

██████ E dite la verità!

██████ Ti giuro che ho detto la verità!

██████ Ah?

██████ Quello che ho visto lo dico.

⁹² Da segnalare che ████████ nel medesimo contesto riferisce alla ████████ di essere fuggito perché era sotto shock, in quanto **“Era la prima volta che”** aveva **“visto qualcosa così”**.

██████████ L'unico la verità l'ha detta lui, [piange] voi due dove eravate? [Grida] dove eravate voi due? [Piange] ma inintelligibile... Voi due scappate via, scappate via, perché siete scappati? [Piange] perché siete scappati via? Stammi lontano, stammi lontano! Tu che mi fai schifo.

██████████ [Italiano] Capo! Capo! Scusa un attimo!

██████████ ...mi fate schifo tutti e due, tutti e due mi fate schifo! [Piange] Ma cosa vi ha fatto mia figlia a voi? Cosa vi ha fatto? Me l'avete ammazzata tutti e due [singhiozza].

██████████ Per favore!

██████████ L'unico! L'unica persona è stata lui, lui tutto il tempo vicino, voi due scappate, voi due scappate, anche tu, anche tu sei scappato via! Mia figlia è morta, mi fate schifo, vi odio a tutti quanti.

L'ambientale del 18.1.2022 rappresenta una vera miniera di preziose informazioni. Infatti, pur mantenendo fermo il giudizio di generale inattendibilità delle narrazioni processuali di ██████████ e pur prescindendo nella ricostruzione dal valutare i racconti dalla stessa effettuati nel corso delle telefonate, non può non tenersi conto almeno delle frasi relative al tragico evento da lei pronunciate in quel particolare contesto.

All'interno della saletta della Questura, ██████████ ha più volte chiesto ai presenti di dire tutta la verità, riferito dettagli e lanciato precise accuse mentre parlava non con terzi estranei, ai quali avrebbe potuto raccontare qualsiasi versione, ma con persone, che sapeva bene essere al corrente dell'accaduto, persone che - significativamente - nel corso di quel dialogo, quando non hanno espressamente confermato ciò che lei sosteneva, non l'hanno comunque mai smentita, preoccupandosi soltanto di giustificare il proprio "vergognoso" comportamento.

Nel rimandare alla completa lettura della citata ambientale, si evidenzia che da quella lunga intercettazione emerge chiaramente che ██████████ era certa che uno dei tre coinquilini l'aveva vista salire e aveva altresì assistito alla lite e al lancio volontario della bambina effettuato da AZHAR; che due di loro erano subito scappati, mentre soltanto ██████████ era rimasto e le aveva riferito quanto aveva appreso dagli altri nell'immediatezza.

Di seguito si riportano alcune delle affermazioni maggiormente significative pronunciate in quel contesto da una donna disperata⁹³ che non chiede in nessun passaggio ai tre di sostenere una certa versione, ma ripetutamente li implora soltanto di "dire la verità" circa la assurda reazione di Mohssine e circa l'aver l'imputato deliberatamente ucciso sua figlia:

[Farfuglia]... **Perché non dite la verità?** - [Singhiozza] perché lui ha fatto così ad una bambina di tre anni? [Singhiozza] perché l'ha fatto? - [Singhiozza] la mia piccolina! [Singhiozza]...perché non buttato lui giù me? [Piange].. - [Piange]

⁹³ In quanto, come spiegato da ██████████: "Lei adesso è entrata ha dato le sue dichiarazioni e ha sentito le nostre dichiarazioni e per quello che è uscita arrabbiata. [...] Le hanno detto "questo ha detto questo, questo ha detto questo, questo ha detto questo". Nessuna ha visto che l'ha buttata. Lui stava discutendo con lei e gli è caduta."

*perché Mohssine così...pezzo di merda con bambina...lui papà...c'ha figlia in Marocco, ammazzi mia figlia? Per cosa? - **La verità dovete dire, tutti e due, la verità! La verità! Non che lui giocava! giocava sul balcone con bambina lui?! - Perché non si è buttato giù lui? Oppure chiudi la porta...ciad [redacted], a domani, dopo domani! No, prende la bambina, butta per terra...tuo amico dato a me, lui pufff! [fonetico]... - E' morta una bambina di tre anni! Dovete dire la verità! Uno, due, tre...[alza la voce] Mia figlia...è Morta! - [sovrapposizione delle voci] Mia figlia morta okay [piange]? - Non difendete lui! Eeh [sovrapposizione delle voci]... - [Piange] io non ti ascolto più! Zitto! Perché **tu hai visto! Hai svegliato a lui, sveglia, sveglia, Quel coglione ha buttato giù mia ma...la bambina, sveglia, sveglia!** Eeh! - E dite la verità!***

5. LE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

Ciò premesso è utile dare atto delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato. Come anticipato, nel corso del dibattimento, AZHAR Mohssine ha affermato che la precipitazione dal quinto piano di Fatima SKIKA è stato un tragico incidente. In estrema sintesi, egli ha sostenuto di essere disperato per quanto accaduto, di essere stato sinceramente legato alla piccola, di non averle voluto fare del male, di essersela semplicemente lasciata sfuggire mentre la teneva in braccio e giocava con lei. Nello specifico, all'udienza del 1° marzo 2023 AZHAR Mhossine, dopo aver premesso di essere stato accompagnato da un peso costante durante la sua carcerazione perché accusato di un reato infamante, ovvero di avere "lanciato una bambina" ("perché per una bambina, qualsiasi persona si sente in questo caso, mi giudica a me male"), ha spontaneamente dichiarato di avere avuto una relazione sentimentale con la [redacted] e di avere amato la piccola Fatima, di avere una sua foto e di parlarle, chiedendole perdono.

Appena dopo, l'imputato si è sottoposto ad esame e ha fornito la seguente versione dei fatti.

Il 13 gennaio, al ritorno dal Tribunale⁹⁴ insieme a Lucia, lei era salita a casa e lui era andato dai suoi amici, poi si era recato dalla sorella e, quindi, era rientrato nello stabile di Via Milano con un amico, dopo avere acquistato della cioccolata da portare a Fatima. Era così passato - verso le 19/19:30 - dalla casa di [redacted] per salutare e per dare la cioccolata a Fatima. La bimba gli aveva detto: "Salgo con te", e lui, ottenuto il permesso della madre, l'aveva portata a casa sua, dove avevano giocato per circa un'ora ("Mi sono portato la bambina sopra, abbiamo giocato al cavalluccio, il solletico qua, abbiamo giocato io, i miei amici con lei. Fino a forse le otto e mezza o nove meno un quarto"). In particolare, avevano giocato al cavalluccio "Per terra all'ingresso, subito dopo l'ingresso, sul parquet, c'è il pavimento fatto da parquet". Poi la madre li aveva chiamati dal ballatoio per dire che era ora che Fatima andasse a dormire, si erano parlati a distanza dai balconi e, quindi, la bambina era scesa da sola verso casa⁹⁵. Circa 15 minuti dopo, egli

⁹⁴ Quella stessa mattina l'imputato era stato processato e condannato per uno spaccio di stupefacente.

aveva sentito [redacted] che lo chiamava ed aveva così appreso che la bambina aveva dimenticato il ciuccio e che Fatima stava tornando da lui; era così sceso a metà della scala e risalito con la piccola per prendere il ciuccio⁹⁶. A quel punto, Fatima gli aveva chiesto di giocare un altro po' e lui aveva fatto con lei il "vola-vola" rimanendo sul ballatoio⁹⁷. Non l'aveva però lanciata in alto e ripresa, ma semplicemente la aveva alzata di poco al di sopra della sua testa senza mai lasciare la presa⁹⁸. Il gioco si era svolto con lui, posto all'incirca a metà del ballatoio del quinto piano tra il muro e la ringhiera, che dava il suo fianco destro al cortile e che aveva il volto rivolto verso la casa della [redacted]⁹⁹ e la bimba,

⁹⁵ PUBBLICO MINISTERO – Le contesto che all'interrogatorio del 24 gennaio lei ha detto: "La bambina era salita da me da sola, era venuta dentro casa mia per giocare", dopo ha detto: "Ho preso la bambina in braccio e l'ho portata giù dalla mamma, ma ho dimenticato il suo ciuccio a casa mia". PRESIDENTE – L'ha riportata lei a casa la prima volta o è andata via da sola Fatima? ... IMPUTATO, AZHAR – Prima volta io ho detto la verità, ho detto: "Ho solo portata io" ma prima di questo interrogatorio ho solo paura per la mamma, non voglio prendere la mamma la colpa Dottoressa per questo ho detto questa cosa ho portato a casa. PUBBLICO MINISTERO – Ma guardi che in questo processo la mamma non è imputata. Quindi voglio capire, l'ha portata lei in braccio o è scesa da sola? IMPUTATO, AZHAR – No, no, è scesa da sola. PUBBLICO MINISTERO – E' scesa da sola Fatima? IMPUTATO, AZHAR – Sì.

⁹⁶ IMPUTATO, AZHAR – Sì, mi spiego, quando ha chiamato a me [redacted] e la bambina, io uscito da casa al ballatoio e la mamma mi dice: "Me ciuccio". Mi vedo la bambina scappata dalla mamma e arrivata a salire le scale, io quando sono uscito per trovare la bambina, ho trovato la bambina a metà scala, portata con me sopra.... PUBBLICO MINISTERO – Allora, il 24 gennaio invece dice: "Dopo circa 40 - 45 minuti sento la bambina che chiamava "Papi, papi", cioè chiamava me, sono allora uscito da casa e sul ballatoio suo ho trovato la mamma e la bambina. La bambina era vicino era mamma, era in piedi, ho chiesto alla mamma che cosa c'era, e lei mi ha risposto che la bambina aveva dimenticato il ciuccio e che voleva giocare ancora un po' con me". ... PUBBLICO MINISTERO – Stavo giusto, sì, ha dato ogni versione possibile. "Quindi loro, anzi, preciso che loro erano a metà della scala, anzi preciso ora in sede di riletture del verbale che solo la bambina era a metà della scala e la mamma era davanti la porta di casa sua". ... IMPUTATO, AZHAR – Dottoressa... PUBBLICO MINISTERO – Quindi la bambina a metà della scala e la mamma davanti la porta di casa sua. IMPUTATO, AZHAR – Dottoressa io prima ho fatto tutte le cose per non lasciare la mamma a prendere la colpa. Per questo io ho fatto, con coscienza pulita, non voglio mettere la mamma in guai. Per questo ho detto la prima volta...

⁹⁷ Si noti che secondo questa versione, Fatima non sarebbe entrata in casa poco prima della precipitazione e il ciuccio sarebbe rimasto nell'appartamento durante una precedente visita avvenuta quello stesso pomeriggio di cui nessun altro parla.

⁹⁸ IMPUTATO, AZHAR – No, dottoressa non posso fare sopra mia testa, io mi faccio solo così, e mi lascia scendere e scendere e mi prende di nuovo. PUBBLICO MINISTERO – Le contesto che nell'interrogatorio del 24 gennaio ha detto: "Non lanciavo la bambina tanto in alto, non so dire esattamente di quanto, ma comunque sopra la mia testa". IMPUTATO, AZHAR – Può essere che ho detto così. PUBBLICO MINISTERO – Le ho fatto la domanda, sopra la sua testa o no? IMPUTATO, AZHAR – No, non è sopra la mia testa. PRESIDENTE – Aspetti, allora, così come mostra è sopra la testa. Lo vede? Non sopra la testa è qua. IMPUTATO, AZHAR – Ah, sì Dottoressa. PRESIDENTE – Quindi di poco sopra la testa, perché lei questo mostra, di poco.

⁹⁹ PUBBLICO MINISTERO – Adesso. Infatti adesso me l'ha detto. Le contesto che il 24 gennaio mi dice: "Preciso che mentre facevo questo gioco avevo la ringhiera del ballatoio di fianco a me sulla mia destra, la bambina si è inclinata mentre la lanciavo verso l'esterno per salutare la mamma e io non sono più riuscito ad afferrarla". Questo è diverso da quello che ha detto adesso. IMPUTATO, AZHAR – No. Per me uguale come ho detto. PUBBLICO MINISTERO – Non è uguale, se uno è con le spalle alla porta non di fianco. ... PRESIDENTE – Un attimo solo, prima glielo facciamo... Mi fa vedere, questo è muro con la porta, questo è il cortile, qui c'è la ringhiera. Mi fa vedere lei dove era messo e com'era seduto? Cioè com'era in piedi? Quella è la porta di casa sua, qui c'è la ringhiera davanti, qui c'è il cortile dove è caduta Fatima. IMPUTATO, AZHAR – Io così qua. La ringhiera a destra. ... PRESIDENTE – Va bene quindi il muro dove c'era la porta di casa sua, era però sull'altro suo lato? IMPUTATO, AZHAR – Sì. PRESIDENTE – Lei prima però ci ha detto che invece dava la schiena alla porta e il volto alla ringhiera, è diverso, dava fianco o dava il volto alla ringhiera?

tenuta da lui sollevata da sotto le braccia più o meno a livello di poco sopra al suo capo, senza che mai toccasse il soffitto¹⁰⁰, che aveva il volto rivolto verso di lui e dava le spalle alla madre.

██████████, stando a quanto narrato dall'imputato, si sarebbe trovata in quel momento sul ballatoio del quarto piano¹⁰¹.

L'uomo aveva fatto per due volte su e giù con la bimba e alla terza volta Fatima aveva chiamato "mamma" e si era girata all'indietro per guardarla, lui aveva perso la presa, aveva cercato di riafferrarla, ma non ci era riuscito e la bambina -non si sa bene come- era precipitata non sul pavimento del ballatoio davanti ai suoi piedi, ma al di là della ringhiera nel cortile¹⁰².

L'ultima immagine di cui l'imputato conservava un qualche ricordo era che la bimba con i piedi (forse chiusi) aveva toccato il filo dello stendino del piano sottostante.

IMPUTATO, AZHAR - Non lo so Dottoressa non parlo bene italiano. ... PRESIDENTE - Quindi lei era tra le due porte che si vedono nel video, posizionato come? IMPUTATO, AZHAR - Così. PRESIDENTE - Allora così dando le spalle... INTERPRETE, ██████████ - Di fianco, la parte destra come indica. PRESIDENTE - Cioè lei era posizionato in modo perpendicolare la ringhiera lei? Dando un fianco alla ringhiera? Si posizioni, come se stesse camminando, come se lei stesse camminando lungo... IMPUTATO, AZHAR - Fuori microfono. PRESIDENTE - Perfetto. Quindi aveva il suo fianco destro rivolto al cortile, e quello sinistro rivolto alla parete dello stabile. IMPUTATO, AZHAR - Sì. PRESIDENTE - Perfetto. PUBBLICO MINISTERO - Però allora le chiedo conferma di una cosa, oppure mi dice come sia andato questo altro momento, perché visto che adesso ci ha detto che era girato così, quindi con la ringhiera di fianco, mentre lei la faceva saltare, conferma che la bambina si è girata a salutare alla mamma? IMPUTATO, AZHAR - Sicuro! PUBBLICO MINISTERO - Sicuro, però si è girata di lato a questo punto, non verso il dietro. IMPUTATO, AZHAR - Girata di là, per la casa di ██████████ di là. Per forza girata. PRESIDENTE - Quindi verso il dietro, si è girata all'indietro. PUBBLICO MINISTERO - Visto che abbiamo qui l'immagine del ballatoio, le chiedo di nuovo, rispetto a quello spazio del pavimento del ballatoio, lei dove era verso il muro, al centro, verso la ringhiera? INTERPRETE, ██████████ - Ero nel mezzo del ballatoio posizionato, nel mezzo. La ringhiera mia destra, ero distante, non proprio attaccato alla ringhiera, nel mezzo, tra il muro del condominio e la ringhiera. PUBBLICO MINISTERO - Al centro, okay. Allora, ci conferma di nuovo che la bambina si è girata ed è caduta e lei l'ha vista cadere così, in orizzontale? IMPUTATO, AZHAR - Sì, sì.

¹⁰⁰ IMPUTATO, AZHAR - La prima volta sicuro non è successo niente per la bambina, la seconda non... So se ha toccato la testa o no, non lo so. Non mi ricordo. PRESIDENTE - Quindi lei non lo sa se ha sbattuto sulla tettoia? IMPUTATO, AZHAR - Non mi ricordo. Per bambina non è piangiuto. Non mi ricordo Dottoressa se... Non mi ricordo. INTERPRETE, ██████████ - Non mi ricordo, però non ho mai sentito la bambina piangere, perché dice che non si ricorda, però non l'ha sentita. PRESIDENTE - Quindi non si è lamentata però, non l'ha sentita lamentare? INTERPRETE, ██████████ - Non l'ha sentita lamentarsi.

¹⁰¹ PUBBLICO MINISTERO - Sempre il 24 gennaio. Era sotto choc. Sempre il 24 gennaio, adesso le chiedo per l'ultima volta, la bambina, la mamma della bambina, ██████████, era sul balcone di casa sua, o sul balcone suo? IMPUTATO, AZHAR - Perché me sicuro sul ballatoio suo. PUBBLICO MINISTERO - Balcone di ██████████? IMPUTATO, AZHAR - Sì.

¹⁰² PUBBLICO MINISTERO - Si stava affacciando, magari l'interprete ci può aiutare, si stava sporgendo con la bambina in braccia? Perché se io sono su un balcone e sto facendo saltare su e giù una bambina sul mio petto, quindi magari sono anche un po' piegata un'indietro, la bambina mi cade addosso, al massimo se si gira la bambina cade per terra. Come mai è caduta fuori? IMPUTATO, AZHAR - Dottoressa, anche io magari, magari caduta vicino al mio piede Dottoressa. Io ho pensato... PUBBLICO MINISTERO - Le ho fatto una domanda, come mai? IMPUTATO, AZHAR - Ho risposto. Ho detto che non lo so Dottoressa. Quando lei sopra a me... PUBBLICO MINISTERO - Lei era affacciato? La stava facendo saltare affacciato al balcone? Come mai? IMPUTATO, AZHAR - Vicino la griglia del... PRESIDENTE - Ma era vicino la ringhiera o oltre la ringhiera con le mani? INTERPRETE, ██████████ - Avevo le mani esposto al livello della ringhiera, al bordo della ringhiera, non oltre la ringhiera.

Stando al suo ricordo, [REDACTED], che in quel momento era sempre sul balcone davanti alla sua abitazione del quarto piano, aveva visto la figlia precipitare.

L'imputato era entrato in casa ed aveva urlato ai suoi coinquilini: "Ragazzi, caduta la bambina! Caduta la bambina!", dopo di che si era precipitato di sotto, aveva pianto e aveva dato la schiena a Fatima perché non riusciva a reggere la sua vista in quelle condizioni.

In quel contesto, aveva anche detto "Colpa mia" per disperazione, perché si sentiva responsabile in quanto Fatima era caduta mentre lui stava giocando con lei. Quella sera prima del fatto aveva bevuto vodka, fumato hashish e assunto psicofarmaci¹⁰³.

In seguito, [REDACTED] si era avvicinata a lui dicendogli di stare "Tranquillo", perché si era trattato solo di un incidente, ma lui si era invece agitato e se l'era presa con la donna, ricordandole che in passato le aveva detto di non far salire i suoi figli da lui ("[REDACTED] per i bambini, per [REDACTED] e buonanima Fatima, meglio di non stare più sopra, per tutti noi fumiamo").¹⁰⁴.

Una simile ricostruzione risulta radicalmente diversa da quella fornita dall'imputato in sede di interrogatorio reso in data 14.1.2022.

In quella sede, come emerge dalle contestazioni, l'AZHAR aveva dichiarato che Fatima era con lui e ad un certo punto, essendosi di poco allontanato per andare a recuperare della cioccolata e/o un tappetino sul quale farla giocare, aveva sentito la madre della bambina urlare, si era affacciato e l'aveva vista già inerte sul selciato.

Sentito in merito alle diverse versioni fornite in relazione al tragico evento, l'imputato ha sostenuto che, a suo parere, solamente la prima dichiarazione, nella quale avrebbe detto che si trovava con la signora [REDACTED] sul ballatoio allo stesso piano e la bambina era caduta da sola, era diversa: "Intendevo che ho detto la prima versione che ero io e [REDACTED] lo stesso piano, e la bambina è caduta da sola, era questa la prima versione che avevo detto". In realtà, dalle contestazioni emerge che il racconto reso nel primo interrogatorio era ancora difforme poiché dava atto del fatto che la bimba sarebbe caduta da sola, ma collocava la [REDACTED] presso la sua abitazione al quarto piano: "Verso le 19:30 la bambina l'aveva chiamata, che lei si era affacciato al balcone, le aveva detto di salire, la bambina era già in pigiama, quando è venuta da me la bambina si è fatta prendere in braccio e si è attaccata al mio collo, io ho posato la bambina per terra sul balcone, mi sono girato per entrare in casa a prendere una tavoletta di cioccolato che avevo preso per lei, in quel momento ho sentito [REDACTED] la mamma

¹⁰³ IMPUTATO, AZHAR – Ho preso Lirica e Rivotril.

¹⁰⁴ IMPUTATO, AZHAR – Sto dicendo secondo me questo momento, sto dicendo: "Colpa tua sempre, non lasciare la bambina sale", forse questo. ... IMPUTATO, AZHAR – io nel momento che faccio così, sto dicendo che è stata mie mani così. INTERPRETE, [REDACTED] – Sto gesticolando che l'avevo così con le mie mani. PUBBLICO MINISTERO – Quindi sta dicendo che la teneva stretta? INTERPRETE, HUSEIN – Con le mie mani sì, gesticolando. PUBBLICO MINISTERO – Ha detto qualche altra cosa nello specifico su come è andata? IMPUTATO, AZHAR – In questo momento non riesco a ricordare, Dottorressa. PUBBLICO MINISTERO – Non riesce a ricordare.

della bambina gridare, non ho sentito la bambina gridare, quando mi sono girato verso casa mia la bambina stava guardando verso il cortile con le mani sulle sbarre. Quando Fatima è salita ieri c'erano altre due persone in casa, uno quello che avete sentito voi, cioè [REDACTED] che era stato sentito all'inizio e l'altro [REDACTED] (fonetico) che abita a [REDACTED] Io e [REDACTED] guardavamo la partita, avevamo bevuto solo due bicchieri di Vodka, avevamo fumato Hascisc, ma non avevamo fatto uso di cocaina" e poi riferito: "Non so che dire, non ricordo bene, forse la mamma mi ha detto di riportarle la bambina adesso che avevamo giocato, la bambina è venuta da me, mi ha salutato, mi sono girato per entrare in casa e prenderle il tappeto che le mettevo sul balcone per farla giocare. Prendo atto che la madre ha detto di aver avuto il tempo di rientrare in casa mentre la bambina giocava con me, solo dopo un po' di aver sentito la bambina urlare, io ribadisco quello che ho detto, che non ho sentito la bambina urlare"... "Ho sentito una donna urlare, ho riconosciuto la voce di [REDACTED], mi sono girato ho visto tutti i vicini affacciati al balcone, ho guardato giù e ho visto la bambina in cortile. Ricordo che era a pancia in su. Sono corso giù, ho provato a sentirle il battito vicino al collo per capire se fosse ancora viva, era viva. Dopo di allora, non ho capito più niente e non ricordo più niente, non pensavo fosse morta, pensavo fosse solo svenuta".

A fronte di questa contestazione, in cui la caduta della bimba veniva addebitata a una sua momentanea assenza, della quale la piccola avrebbe inopinatamente approfittato per arrampicarsi, l'imputato ha precisato di avere appreso solo in quel momento che la bambina era morta e di essere, per questo, in stato confusionale e di non ricordare cosa avesse riferito ("La verità Dottoressa, mi ricordo che qualcosa come ha detto lei, ma questa è la prima volta che ho fatto l'interrogatorio, sono stato paura, sotto choc, non so cosa faccio, proprio io quando ho sentito la notizia di lei, quando ha detto che la bambina è morta il cervello è scappato, non mi ricordo più niente. Io prima, mi ricordo qualcosa, detto, ma ho detto per paura, perché non so che cosa fare", aggiungendo, "ho detto qualcosa diversa. Dopo quando tornato al carcere, seduto con me stesso, ho deciso di chiamare l'Avvocato e dire tutta verità. Per questo, io prima non ho pensato morta, per questo non voglio anche mettere la mamma in guai, capito? Per questo io ti dico la mamma non è stata, mi ricordo bene, non è stata con me al piano, e la cosa come ha detto lei").

La versione della caduta nel corso del gioco del "vola-vola" risulta essere stata fornita nel corso del successivo interrogatorio del 15.1.2022¹⁰⁵. In questa sede l'AZHAR rettificava le precedenti affermazioni (relative all'essere la bambina caduta da sola mentre non era controllata da alcuno) ed affermava che Fatima gli era scivolata involontariamente di mano mentre stavano giocando sul balcone: "La lanciavo in aria, la buttavo e la prendevo. Poi è scivolata dalle mie mani ed è caduta dal balcone".

¹⁰⁵ Si tratta delle dichiarazioni - poi modificate dall'imputato - riportate testualmente dai consulenti di parte della Difesa da questi utilizzate come base per sostenere la loro ricostruzione secondo la quale la caduta sarebbe stata determinata dal movimento compiuto dalla bambina a seguito del colpo contro il soffitto.

A fronte della emersione di ulteriori dati che evidenziavano la concreta impossibilità di effettuare quel particolare gioco in quello specifico luogo, come già anticipato, l'AZHAR rettificava anche questa narrazione fornendo ancora una ulteriore ricostruzione nella quale spiegava di avere attuato una versione ridotta del classico "vola-vola", in cui si sarebbe limitato a sollevare di pochissimo sopra al suo volto la bimba, senza mai lasciare la presa.

L'imputato -come già riportato- chiariva altresì che Fatima gli sarebbe sfuggita in quanto all'improvviso, mentre lui la sollevava, si sarebbe voltata all'indietro verso la madre che, in quel contesto, si trovava al piano di sotto all'altezza del ballatoio adiacente alla abitazione della [REDACTED] (in concreto, in basso dietro alle spalle di Fatima).

Ancora, interrogato sulla primissima -e ancora diversa- versione resa a [REDACTED] [REDACTED] ("PUBBLICO MINISTERO - Allora, le faccio la domanda cercando di descriverle il suo gesto, e le chiedo se ricorda che cosa ha detto. A certo punto c'è la [REDACTED], che è la panettiera, che le chiede qualcosa. Lei fa segno con le mani quattro, e indica il balcone della mamma, quindi la direzione del balcone della mamma. Ricorda che cosa ha detto? IMPUTATO, AZHAR - Non ricordo."), l'imputato ha dichiarato di non ricordare, così non fornendo alcuna spiegazione circa i motivi che lo avevano indotto a fornire, appena qualche attimo dopo la precipitazione, una risposta - non conforme a nessuna di quelle fornite in seguito - certamente non veritiera sull'accaduto.¹⁰⁶

6. LA RICOSTRUZIONE DELL'ACCADUTO

Gli elementi desumibili dalle fonti di prova acquisite al processo sopra esposti convergono su alcune circostanze fattuali di rilievo e consentono, conseguentemente, di ricostruire con una notevole precisione il contesto in cui avvenne la precipitazione di Fatima SKIKA.

Il primo dato assolutamente certo e di estremo rilievo è la presenza della [REDACTED] presso il ballatoio del quinto piano. La circostanza risulta, oltre che dalle dichiarazioni di [REDACTED] confermate da quelle rese dalla [REDACTED] e dal [REDACTED] anche da plurimi brani della citata intercettazione ambientale sopra riportati¹⁰⁷.

Del resto, che la [REDACTED] fosse salita con la bambina, è circostanza di cui parla anche la sorella dell'imputato, [REDACTED] nella conversazione telefonica 102 del 25.1.2022 ore 17:05: "... sì, anche i testimoni, anche i testimoni adesso dicono che lui non l'ha fatta cadere e che non stavano né litigando né niente. Sì, sì... Stavano solo parlando, mio fratello è dalla sua parte. Mio fratello fino ad adesso

¹⁰⁶ Nel paragrafo 5 si è dato conto diffusamente della deposizione resa dalla testimone in merito a quanto riferite dall'imputato nell'immediatezza (Fatima sarebbe caduta dal quarto piano nei pressi dell'abitazione della madre).

¹⁰⁷ Alcuni dei quali già sopra riportati.

nega che lei era con lui, però lei era con lui quando gli era caduta la bambina. E per che lei poverina non vada in carcere, lui dice "no, non era con me, ero da solo" [...]. Lei adesso ha detto "no, ero con lui". Lei ha detto loro "no, ero con lui e ...e ha preso la bambina e mi ha detto mi vendicherò di te". Il problema è che lui l'ha conosciuta nemmeno tre mesi fa, per quale motivo dovrebbe vendicarsi di lei?

In proposito, resta da rilevare che la presenza della [REDACTED] sul ballatoio non risulta affatto contraddetta dalla testimone [REDACTED], che -come anticipato- è stata l'unica ad affermare di avere avuto la percezione che la voce della donna non provenisse dal piano superiore ("ritengo che la voce provenisse dal mio stesso piano ma dal lato della balconata opposto al mio non sono in grado di associare la voce ad una persona"; "la voce del bambino l'ho sentita da sopra di me mentre invece la voce femminile mi sono fatta l'idea appunto non è una cosa che ho visto che arrivasse da questo lato quindi non dal lato panetteria ..."). Si tratta, infatti, di una percezione che non può superare gli altri, numerosi e convergenti elementi sopra esposti con essa contrastanti, e che appare agevolmente riconducibile a una distorsione, verosimilmente causata dall'acustica di un luogo chiuso quale un cortile condominiale (la stessa [REDACTED] ha precisato: "Il cortile offre un acustica che tende a far rimbombare i suoni"). Che la [REDACTED] si trovasse in condizioni di ascolto non ottimali, lo conferma il fatto che la donna non abbia sentito il forte rumore causato dall'impatto del corpicino di Fatima al suolo, ma soltanto, dopo le voci, "un attimo di silenzio e subito dopo le urla strazianti della donna che si allontanava dalle scale".

Sulla base di tutti gli elementi acquisiti e sopra richiamati, poi, risulta precisamente ricostruibile quanto avvenuto appena prima della precipitazione di Fatima.

Il giorno 13 gennaio 2022, appena conclusa o forse addirittura nel corso dell'ultima telefonata intercorsa con AZHAR (chiamata avviata alle 21:17 e terminata alle ore 21:19), [REDACTED] è salita dal quarto al quinto piano, recandosi dalla propria abitazione a quella dell'imputato, portando con sé sua figlia. Lo spostamento, attraverso ballatoi e scale esterne in una tarda serata invernale, è avvenuto in gran fretta, tanto che la donna non ha neppure fatto indossare un maglioncino o una giacca e delle scarpe alla sua bambina di tre anni, che era vestita soltanto con un pigiama e dei calzoncini.

Presentatasi senza invito alla porta dell'alloggio ove viveva l'imputato, [REDACTED] taceva della chiamata della [REDACTED] e utilizzava come "scusa" il desiderio della figlia di voler dare un bacio all'AZHAR. L'imputato, che aveva appena prima comunicato telefonicamente alla [REDACTED] la sua volontà di non incontrarla per quella sera e che era sotto l'effetto di alcool e droghe, si mostrava subito agitatissimo per questa visita inattesa e non gradita. L'AZHAR, che per buona parte del giorno aveva cercato di contattare la [REDACTED], reagiva a questa intrusione, vissuta come sgradevole, cacciando la [REDACTED] ma pretendendo di trattenere presso di sé la bimba¹⁰⁸ (poiché erano salite in quanto

¹⁰⁸ Cfr. dep. [REDACTED] udienza 15.5.2023.

la bimba voleva stare con lui, Fatima doveva restare e sua madre andarsene). La donna rifiutava di lasciare sua figlia a un uomo ubriaco e da ciò scaturiva una lite nel corso della quale l'AZHAR stratonava la bimba, che subiva un lieve colpo alla testa e si metteva a piangere. A quel punto, a difesa di Fatima, interveniva [REDACTED] AZHAR lo cacciava e, ancora in un clima di perdurante tensione, i tre uscivano sul ballatoio.

Appena dopo Fatima SKIKA precipitava dal quinto piano.

L'arco temporale ridottissimo nel quale si è consumata la tragedia risulta da alcuni dati oggettivi rappresentati dall'orario dell'ultima telefonata (conclusasi alle ore 21:19) e da quello evincibile dalla videoripresa della caduta (corpo al suolo alle ore 21:21:36).

In pratica, in circa tre minuti [REDACTED] è arrivata a casa dell'imputato e si è fatta aprire la porta¹⁰⁹, dicendo di essere salita per accontentare Fatima, l'AZHAR l'ha rimproverata della sua intrusione e ha preteso di trattenere presso di sé la bambina, da ciò è insorta una lite tra i due, Fatima ha iniziato a piangere, [REDACTED] è intervenuto in sua difesa, i tre (imputato, madre e figlia) sono usciti, la bambina è precipitata.

Il lasso temporale estremamente ristretto già di per sé esclude che vi sia stato un tempo sufficiente a far mutare un clima teso e litigioso in una situazione serena e ludica.

Del resto, che appena prima della precipitazione il contesto fosse tutt'altro che rilassato e giocoso, lo conferma quanto concordemente riferito da tutti i condomini che hanno percepito qualche frammento degli attimi che hanno preceduto la caduta. In particolare, che fosse in corso una discussione tra un uomo, che parlava in arabo e urlava, e una donna risulta dalle deposizioni già richiamate di [REDACTED] e [REDACTED].

L'aver la testimone [REDACTED] udito una voce di bambino lamentarsi e dire: *'Voglio la mamma'*, offre una ulteriore conferma alla dinamica sopra esposta, secondo la quale appena prima della precipitazione i due adulti stavano ancora litigando su chi dovesse tenere la bimba, e, soprattutto, ancora una volta radicalmente esclude che in quel momento la piccola stesse spensieratamente giocando con l'imputato, come da questi sostenuto.

Che i due interlocutori impegnati nella discussione fossero proprio [REDACTED] e AZHAR Mohssine emerge pacificamente dalla deposizione di [REDACTED] oltre che da plurimi passi della già citata intercettazione ambientale del 18.1.2022.

A fronte di ciò, va evidenziato che l'imputato nel tentativo di accreditare una versione alternativa alla spinta volontaria, non ha fatto alcuna menzione a un simile accertato contesto conflittuale, ma -fin dall'inizio- ha fornito racconti diversi e addirittura tra loro confliggenti, tutti accumulati da un unico elemento: negare che il tragico evento fosse avvenuto nell'ambito di quella situazione di

¹⁰⁹ La testimone [REDACTED] ricorda di avere sentito la frase "apri la porta" poco prima della precipitazione.

concitazione e conflitto tra lui e [REDACTED] che, invece, risulta provata da tutte le emergenze processuali.

Egli, come sopra riportato, è partito da una indicazione che lo scagionava totalmente (quella resa appena dopo la precipitazione alla panetteria: la bimba è caduta da casa di sua madre); è passato (dopo essersi reso conto, a seguito delle osservazioni della [REDACTED], dell'incompatibilità tra il punto di arrivo al suolo e quello di partenza) alla versione con cui attribuiva a sé soltanto una scarsa attenzione (cfr. le contestazioni del primo interrogatorio: la bimba è caduta dal ballatoio del quinto piano, mentre lui era entrato in casa) e poi a quella (resa al Gip in sede di convalida, poiché l'altezza e la conformazione della ringhiera non rendeva possibile che la bambina si fosse arrampicata, affacciata e caduta) in cui sosteneva che Fatima gli era sfuggita di mano, mentre giocava con lei al "vola-vola"; per poi giungere alla sua versione finale in cui (dato che l'altezza della tettoia non lascia spazio fisico per attuare un lancio verso l'alto) precisava che il gioco non era consistito proprio in un lanciare la bimba in aria, ma in un semplice alzarla, senza mai lasciare la presa, di poco al di sopra dell'altezza della propria testa per poi farla ricadere sul suo petto, e attribuiva la perdita della presa a un movimento della bambina che, per guardare la mamma -posizionata alle sue spalle al piano di sotto- si sarebbe girata e caduta.

In merito alle plurime -lo si ribadisce, tutte non veritiere- versioni rilasciate dall'imputato nel corso dell'intero procedimento, appare utile svolgere alcune considerazioni generali.

Uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento è quello espresso dal brocardo latino *nemo tenetur se detegere* che esprime il diritto per l'indagato e/o l'imputato di non rendere dichiarazioni a sé sfavorevoli e di restare in silenzio nel corso dell'intero procedimento. Tale principio costituisce un punto di equilibrio tra l'interesse alla punizione del colpevole, la tutela dei consociati e la piena e libera difesa del soggetto accusato.

Costituisce naturale conseguenza del diritto al silenzio, l'impossibilità per l'ordinamento non soltanto di imporre all'imputato coattivamente la partecipazione al processo o la sottoposizione all'interrogatorio, ma anche quella di punire l'accusato per il comportamento reticente eventualmente tenuto.

Il nostro ordinamento, pertanto, lascia piena libertà all'accusato di decidere se coadiuvare o meno l'autorità giudiziaria nell'accertamento del fatto addebitatogli attraverso il proprio apporto conoscitivo, libero da ogni condizionamento. Da questo punto di vista, rappresenta facoltà dell'imputato e/o dell'indagato quella di decidere se restare in silenzio e non fornire alcun elemento in merito (cd. autodifesa passiva, manifestazione classica del diritto al silenzio), oppure di partecipare attivamente al procedimento, fornendo una propria versione dei fatti di causa (cd. autodifesa attiva), non potendo nessuno essere costretto a deporre contro sé stesso o a confessarsi colpevole.

Inoltre, pur essendo tuttora controversa la possibilità di ampliare la garanzia prevista dallo *ius tacendi* fino a ricomprendervi un vero e proprio diritto di

*mentire*¹¹⁰, deve ritenersi consentito all'imputato negare o attenuare mendacemente i fatti di cui è accusato. Va, tuttavia, evidenziato che quest'ultimo diritto non è assoluto, ma trova un limite laddove l'indagato o l'imputato renda dichiarazioni false in ordine alla responsabilità altrui, ovvero si autoaccusi falsamente di un reato: in questi casi, l'amministrazione della giustizia e il potenziale sacrificio dell'onore e della libertà di un terzo costituiscono, infatti, beni prevalenti e le dichiarazioni non veritiere possono essere oggetto di responsabilità penale.

Ciò premesso, è evidente che laddove l'imputato si avvalga del diritto al silenzio¹¹¹ a lui riconosciuto, l'ordinamento non può trarre da tale comportamento una prova della fondatezza dell'accusa penale mossa nei suoi confronti.

Ciononostante, la giurisprudenza di legittimità – pur mostrando un iniziale atteggiamento oscillante – registra oggi sul tema un orientamento (prevalente) in base al quale il rifiuto di rispondere opposto dall'imputato su elementi che possono essere valutati a suo carico, pur non costituendo prova del fatto storico oggetto di imputazione, può comunque fornire un riscontro obiettivo a un quadro probatorio per lui sfavorevole e, quindi, corroborare l'ipotesi di accusa¹¹².

Tesi analoga è stata accolta anche dalla giurisprudenza europea, che ha perimetrato i confini del *nemo tenetur* aprendo le porte a una limitata rilevanza probatoria del comportamento silente dell'imputato¹¹³.

La conclusione cui è giunta la giurisprudenza sulla possibilità di utilizzare – seppur in via circoscritta – l'atteggiamento reticente dell'imputato, è ancor più valida nell'ipotesi in cui l'imputato renda dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione falsa, infatti, rientra nella cd. autodifesa attiva e, a differenza del mero silenzio, dà origine ad un dialogo con l'autorità giudiziaria che, anche qualora non sfoci nella calunnia, può sviare l'accertamento giudiziale della verità.

La distinzione tra silenzio e mendacio, allora, si riflette anche sul piano del valore probatorio ad essi attribuibile: solo la dichiarazione falsa, infatti, può essere considerata un vero e proprio *indizio di reato*.

¹¹⁰ Peraltro, di recente, la Corte cost. nella sentenza n. 111/2023 ha escluso la riconducibilità all'interno del diritto al silenzio di un vero e proprio diritto di mentire, asserendo che “*un simile assunto, d'altronde, non solo non corrisponderebbe alla nozione internazionalmente riconosciuta del diritto al silenzio, ma sarebbe a ben guardare sfornito di alcun preciso supporto nella stessa giurisprudenza di questa Corte*”.

¹¹¹ Il diritto al silenzio trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 24, comma 2 Cost., quale manifestazione del diritto di difesa e nell'art. 27, comma 2 Cost., quale corollario della presunzione di innocenza. A livello sovranazionale, invece, il principio in esame ha trovato un primo riconoscimento esplicito all'art. 14, par. 3, lett. g) del Patto di NY; inoltre, esso è stato ricavato in via implicita dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia, rispettivamente, agli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza.

¹¹² Cfr. Cass., sez. III, n. 251313 del 15 luglio 2011, Cass. sez. IV, n. 204546 del 9 febbraio 1996.

¹¹³ Secondo la Corte di Strasburgo, il diritto di tacere non è espressione di un diritto assoluto. Il giudice, da un lato, non può condannare l'imputato per il solo fatto di non avere reso dichiarazioni nel corso dell'intero procedimento; dall'altro lato, tuttavia, vi è la possibilità di valutare il silenzio dell'imputato come elemento di *riscontro* rispetto a un quadro probatorio sfavorevole per quest'ultimo, che dimostri già sufficientemente la sua colpevolezza (cfr. Corte EDU 2 maggio 2000, Condron c. Regno Unito).



Invero, la Cassazione, pronunciandosi soprattutto in tema di alibi falso, ha precisato che l'alibi "*rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, deve essere considerato come un indizio a carico, in quanto è sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità*" (così, Cass. Sez. V, n. 37317 del 14 giugno 2019; si veda anche la più risalente sentenza Cass., Sez. II, n. 10141 del 4 luglio 1995). Più in generale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "*l'accertato mendacio dell'imputato può essere utilizzato quale indizio a carico dello stesso in quanto sintomatico del suo tentativo di sottrarsi all'accertamento dei fatti*" (così, Cass. Sez. III, n. 5602 del 21 gennaio 2021).

In conclusione, sia il silenzio sia la dichiarazione falsa possono essere utilizzati in senso sfavorevole per l'imputato, al fine di giungere a una dichiarazione di responsabilità di quest'ultimo. Tuttavia, mentre il silenzio può essere utilizzato quale mero *riscontro* rispetto a un'ipotesi accusatoria già compiutamente definita, la dichiarazione che si accerti falsa costituisce un vero e proprio *indizio*, come tale valutabile ai sensi dell'art. 192, comma 2 c.p.p. potendo, pertanto, divenire prova logica della colpevolezza dell'accusato.

Affinchè l'accertamento dell'alibi falso e, in generale, del mendacio prospettato dall'imputato acquisisca un simile valore, però occorre che la menzogna venga valutata alla luce delle altre risultanze probatorie e dei motivi che hanno spinto l'imputato a non dire il vero. In altri termini, tanto meno le affermazioni provatamente false dell'imputato trovino una valida spiegazione alternativa alla colpevolezza, tanto più esse assumono valore indiziario a carico.

Ciò premesso e ribadito che tutte le versioni via via fornite dall'imputato sono risultate mendaci, con riferimento all'ultima ricostruzione offerta dall'AZHAR, va evidenziato che le emergenze processuali smentiscono radicalmente le due principali circostanze (la presenza della ██████████ al quarto piano e il clima giocoso) inserite dall'imputato nel suo racconto per poter giustificare la caduta di Fatima oltre la ringhiera e attribuirgli ad un fatto accidentale. Il che dimostra la totale falsità della complessiva spiegazione fornita dall'imputato in merito alla precipitazione della bambina. Posto che egli non stava giocando con Fatima in modo rilassato mentre la ██████████ guardava dal piano sottostante è, infatti, da escludere che la piccola sia sfuggita dalla sua presa durante il gioco per voltarsi a salutare la mamma.

L'aver l'imputato mutato più volte versione e, addirittura, l'aver certamente mentito già qualche attimo dopo avere visto Fatima esanime al suolo e, nuovamente, a poche ore di distanza dal fatto e poi in tutte le sue successive dichiarazioni, rappresenta di per sé un elemento che deve essere preso in considerazione ai fini della decisione.

La serie di versioni, tutte false, snocciolate una dopo l'altra, assume una particolare valenza indiziaria perché, innanzitutto, non trova alcuna giustificazione nella confusione determinata dallo *shock* e nella successiva volontà di non smentirsi, posto che l'imputato ha più volte rinnegato quanto in precedenza dichiarato e ha avuto moltissimo tempo per riflettere e pensare prima di essere esaminato in dibattimento.

Il tentativo di coprire attraverso una narrazione falsa quanto realmente accaduto, poi, risulta nel caso di specie altamente sintomatico. Infatti, a fronte di un vero incidente, al contrario di quanto accade laddove si debba coprire un omicidio volontario o preterintenzionale, è naturale e logico riferire fin da subito ogni dettaglio e non certo fornire (tra l'altro, di concerto con terze persone che vengono coinvolte nel rappresentare un falso accadimento) una distinta e inveritiera ricostruzione, cercando di supportare l'ipotesi di una sciagura di diversa natura.

In altri termini, se l'imputato avesse davvero proiettato involontariamente al di fuori del ballatoio la bimba, sarebbe stato del tutto insensato e illogico inventarsi, per di più coinvolgendo nel mendacio anche la ██████████, una complicata diversa dinamica della caduta, dinamica, tra l'altro, comportante sue responsabilità colpose estremamente gravi (tanto che il GIP ha ritenuto di applicare la custodia cautelare in carcere a fronte di una iniziale qualificazione colposa del gesto omicidiario).

Il fatto che l'imputato fin da subito abbia voluto riferire circostanze diverse da quanto era realmente accaduto e abbia continuato a mentire - in simile contesto - è un indice del fatto che nessun incidente avvenne e che il gesto che catapultò la piccola oltre la balaustra dovette essere - così come depongono tutti gli elementi in atti - volontario.

A questo punto, accertata la totale falsità del racconto dell'AZHAR - che non soltanto non ha offerto una plausibile e compatibile ricostruzione alternativa, ma ha ripetutamente mentito - è possibile riprendere tutti gli altri elementi a disposizione e valutare se essi, nel loro complesso consentano ancora di mettere in dubbio che quel gesto ferale, durato qualche istante, con cui Fatima è passata dal trovarsi tra le braccia dell'imputato all'essere proiettata nel vuoto con spinta orizzontale, sia riconducibile a una condotta dolosa.

In proposito, è utile evidenziare che nessuna delle spiegazioni alternative ipotizzate dalla Difesa risulta compatibile con le circostanze emerse dall'istruttoria.

La ricostruzione suggerita dai consulenti della Difesa, secondo la quale la bambina, nel corso del lancio in alto avvenuto nel corso del "vola-vola", avrebbe potuto colpire la tettoia e cadere al di là della ringhiera, non soltanto non ha alcun appiglio fattuale, ma si scontra con le stesse dichiarazioni dell'imputato, che non ha accennato ad alcun impatto, con la situazione di conflitto in corso, e con la peculiare conformazione della tettoia, inclinata in modo tale da provocare semmai una "spinta" verso l'interno¹¹⁴.

Stesse considerazioni per l'ipotesi, anch'essa adombrata dai consulenti della Difesa, che l'imputato abbia potuto inciampare mentre, rivolto verso il cortile, camminava tenendo la bambina in braccio. Una simile ricostruzione - in ogni caso priva di qualsiasi appiglio fattuale e anch'essa neppure accennata dallo

¹¹⁴ Vedi nota n. 45 e chiarimenti ing. Vinardi già sopra riportati.

stesso AZHAR (che non ha riferito di alcuna perdita di equilibrio mentre camminava e ha collocato la caduta di Fatima in un momento in cui egli si trovava con il cortile alla sua destra) – risulta incompatibile con la larghezza del ballatoio, che consente di camminare soltanto in posizione parallela alla ringhiera (il dott. Testi ha esattamente rilevato: *“Beh allora a un inciampo assolutamente no, per un motivo, perché su quel balcone lì è impossibile inciampare, perché è talmente stretto che non ti muovi. [...] Ma in questo caso, 70 centimetri sono tali per cui non è possibile camminare verso quella ringhiera. Sei fermo, non puoi far altro, quindi l’unico modo per applicare la forza volontaria è spingere”*).

In ogni caso, quella di un inciampo rappresenta una eventualità scarsamente idonea a fornire una adeguata giustificazione alla forza orizzontale certamente presente nella traiettoria parabolica di caduta. Infatti, è esperienza comune che quando si inciampa si cade verso il pavimento e che quanto eventualmente si tiene in mano, tanto più se dotato di un peso significativo, segue di regola la direzione della caduta, finendo davanti in basso e non venendo proiettato in alto. Il che comporta che una bambina alta 95 cm, tenuta in braccio da un uomo, nel caso in cui questi fosse inciampato con il volto rivolto al cortile, non avrebbe oltrepassato completamente con il proprio corpo la ringhiera, alta quasi 1 metro, e che pertanto la recinzione l’avrebbe trattenuta o, comunque, avrebbe esercitato una contospinta orizzontale. Simili perplessità –che, lo si ribadisce, si sommano all’assenza di un qualsiasi benché minimo appiglio fattuale a sostegno di una simile congettura- non risultano in alcun modo superate dalla consulenza di parte. Al contrario, si osserva che i plurimi esperimenti effettuati dal dott. Balossino sono, significativamente, consistiti in una serie di lanci di un sacco da una piattaforma compiuti da un soggetto che, restando in piedi, rivolto verso il cortile imprime una spinta (non molto energica nel caso in cui si trovi del tutto a ridosso della ringhiera), distendendo le braccia verso il vuoto, senza che si sia mai verificata in concreto la possibilità che da una perdita di equilibrio il grave finisse ben al di là della ringhiera e non contro di essa.

Quanto all’ultima ricostruzione offerta dall’imputato, va chiarito che la stessa non offre una spiegazione -alternativa alla spinta volontaria- della traiettoria della caduta. Invero, nel racconto dell’AZHAR, come rilevato dal prof. Chiandussi *“manca la componente orizzontale che mi porta il corpo a staccarsi dalla parete dell’edificio”*. Se la piccola fosse in qualche modo scivolata, cadendo di mano all’imputato che la teneva sollevata a circa 1,90 mt, ella sarebbe precipitata in modo tendenzialmente perpendicolare rispetto al suolo, finendo sul pavimento del ballatoio o, al limite, in posizione molto ravvicinata allo stabile e non avrebbe assunto una traiettoria a parabola dall’interno all’esterno.

Per inserire una componente orizzontale in questo racconto occorre, dunque, ipotizzare integrando opportunamente le stesse parole dell’imputato, che la bambina, oltre a girarsi e sbilanciarsi abbia anche fatto forza sul corpo dell’imputato con le proprie gambe per lanciarsi sulla sua sinistra.

In ogni caso, si tratta -come ampiamente chiarito- di una versione pacificamente non rispondente al vero in quanto articolata su una serie di circostanze (gioco in corso, ██████████ al piano inferiore) smentite dai dati di fatto che collocano

certamente la [REDACTED] al quinto piano e che dimostrano un contesto tutt'altro che giocoso. Insomma, se non era in corso un gioco e se la mamma non era al piano di sotto, va escluso che Fatima abbia potuto compiere quel fatidico gesto per voltarsi verso di lei e di spingersi oltre la ringhiera.

Così eliminate le plurime congetture incompatibili con il compendio probatorio avanzate dalla Difesa, è ora possibile sinteticamente procedere ad un'analisi complessiva delle circostanze accertate.

In proposito, innanzitutto, va tenuto in considerazione il clima conflittuale e lo stato di alterazione e collera in cui si trovava ad agire l'imputato.

Come sopra riportato, l'AZHAR era profondamente irritato con la [REDACTED] e determinato a trattenere la minore presso di lui. Significativo che una simile volontà fosse esclusivamente ricollegabile a un desiderio di punire [REDACTED] per essersi presentata senza invito adducendo come "scusa" la bambina e non a motivi di reale interesse e affetto per Fatima. Ciò risulta chiaramente dal comportamento violento posto in essere dall'AZHAR (vedi dep. [REDACTED]), il quale ha stratonato la piccola ed è rimasto insensibile ai suoi lamenti e alle sue implorazioni di lasciarla andare con la mamma.

Come già sottolineato, è poi da escludere, per la tempistica estremamente ristretta¹¹⁵ e per i lamenti della bimba percepiti dalla vicina fino a qualche attimo prima della precipitazione, che quella accertata situazione di aperta conflittualità si sia trasformata in un contesto di rilassato gioco.

Secondo quanto efficacemente sintetizzato da [REDACTED] nel corso della conversazione ambientale intercettata il 18.1.2022, quando la bimba è caduta: **"Lui stava discutendo con lei" ed era "accecato".**

Al riguardo, oltremodo significativo è che, appena dopo la caduta di Fatima [REDACTED] - persona al corrente della condizione alterata dell'imputato, intervenuta appena prima a difesa di Fatima - riferì a [REDACTED], che poi lo disse a [REDACTED] ciò emerge in modo inequivoco dall'ambientale del 18.1.2022): **"l'ha buttata coglione!"**

Una simile frase, anche a voler ritenere - contrariamente alle indicazioni che si traggono dalla stessa intercettazione - che non si tratti di un sintetico e spontaneo racconto di quanto appena visto accadere, fornisce quantomeno un chiaro indice di quella che era stata la percezione immediata dell'accaduto da parte di chi aveva direttamente vissuto l'antefatto.

Tuttavia, vi sono plurimi elementi che inducono a ritenere che [REDACTED] vide molto di più di quanto abbia ammesso in seguito al fine di proteggere l'amico che sapeva essersi reso responsabile di un gesto omicida volontario.

Depongono in tal senso lo stesso tenore dell'affermazione pronunciata a caldo: **"l'ha buttata coglione!"**; quanto [REDACTED] avrebbe riferito a [REDACTED] per convincerlo a non fornire alla Polizia la versione di un omicidio volontario

¹¹⁵ L'intera vicenda si è svolta nell'arco complessivo di circa 3 minuti (dalle 21:19 alle 21:21) intercorsi tra la fine della telefonata (iniziata alle ore 21:17) e l'impatto al suolo.

secondo il consiglio di [REDACTED] (essere stato l'unico ad avere assistito al momento della caduta¹¹⁶) e la logica, secondo la quale se egli non avesse visto il gesto non avrebbe potuto riferire ai suoi coinquilini (che hanno più volte chiarito di aver saputo da lui almeno che Fatima era "scivolata" a Mohssine) chi aveva fatto cadere Fatima oltre la ringhiera.

Questa conclusione risulta, poi, pienamente compatibile con la immediata fuga di due dei tre coinquilini che temevano di "marcire in galera" e con la necessità, una volta rincontratisi, di discutere e concordare cosa riferire in merito all'accaduto, posto che la verità avrebbe comportato conseguenze troppo gravi per l'amico.

In sintesi, quanto [REDACTED] vide è stato, appunto, riferito in quell'affermazione lapidaria pronunciata d'istinto: "*l'ha buttata coglione!*"¹¹⁷.

Questa ricostruzione, secondo la quale l'imputato per dare sfogo alla sua rabbia e per una forma di ritorsione verso la [REDACTED], ha lanciato Fatima di sotto, è – significativamente – esattamente coincidente proprio con quella riferita dalla madre della piccola vittima nell'ambientale del 18.1.2022 rivolgendosi a persone che ella sapeva essere a conoscenza del fatto, alle quali chiede ripetutamente soltanto di "dire la verità" su quanto accaduto, le quali, nel corso dei lunghi dialoghi, non smentiscono in alcun modo queste sue univoche affermazioni.

Tutto ciò fornisce la prova di una precisa dinamica: una spinta volontariamente impressa dall'imputato¹¹⁸, che risulta perfettamente compatibile con il dato oggettivo rappresentato dalla presenza di una accertata componente orizzontale nella traiettoria della caduta di Fatima SKIKA.

In conclusione, l'esame complessivo di tutti gli atti di indagine lascia spazio unicamente alla conclusione per cui l'imputato, in stato di alterazione, nel corso di una discussione con la [REDACTED] relativa a chi dovesse tenere con sé la bambina, presa la bimba in braccio, e adirato con la donna, abbia volontariamente gettata dal balcone Fatima Skika.

7. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA

La conclusione raggiunta impone di ritenere corretta la contestazione della condotta quale omicidio volontario.

Va altresì ritenuta sussistente l'aggravante contestata dei futili motivi.

¹¹⁶ Il quale ha riferito che [REDACTED] era l'unico ad avere visto quanto avvenne.

¹¹⁷ Frase che [REDACTED] ha riferito a [REDACTED] e che [REDACTED] ha comunicato a [REDACTED]

¹¹⁸ Conclusione conforme a quella raggiunta dal dott. Testi sulla sola base dei dati oggettivi: "L'unica ipotesi ricostruttiva possibile pienamente confermata dai calcoli proposti nella consulenza ingegneristica è che la bambina sia stata tenuta in sollevata tenuta per i fianchi o per le ascelle sul ballatoio e ad una distanza di circa 50 centimetri dalla ringhiera quindi lanciata verso il cortile in modo pressochè orizzontale".

In merito, premesso che il motivo del reato viene tradizionalmente identificato nell'impulso, nell'istinto che ha determinato il reo ad agire e a commettere il delitto, va dato atto del costante orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale il motivo futile sussiste quando la determinazione a compiere il reato sia sorta sulla base di uno stimolo esterno così lieve, così banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato commesso, da potersi considerare, sulla base del comune sentire, del tutto insufficiente a determinare la commissione del delitto. Esso costituisce, quindi, più che una vera e propria causa dell'agire del reo, un mero pretesto per dare sfogo al proprio impulso criminale (cfr., tra le tante, Cassazione, sez. V, n. 25940 del 30.06.2020)¹¹⁹.

L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi deve allora svolgersi con metodo bifasico richiedendo, dapprima, la verifica del dato oggettivo costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e, successivamente, quella del dato soggettivo costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, così da configurare lo stimolo esterno come un pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.

Il motivo che ha animato l'azione omicidiaria di AZHAR Mohssine, risulta chiaramente ricollegabile allo stato di alterazione del predetto e alla sua rabbia determinata dall'essersi la ██████████, donna con la quale aveva allacciato una relazione per motivi di convenienza¹²⁰, presentata a casa sua senza invito, adducendo come ragione il desiderio della bimba di vederlo, e l'aver poi rifiutato di andarsene, lasciando lì la figlia.

In altri termini, con il suo atroce gesto l'imputato ha voluto 'punire' ██████████ e ha utilizzato ciò che in quel momento era oggetto di contesa: Farima SKIKA. Per qualche fatale istante la bimba è diventata nella mente dell'imputato un semplice oggetto, un mero strumento mediante il quale avere la meglio nell'ambito di un conflitto insorto per ragioni inconsistenti con la madre della piccola¹²¹.

Risulta certamente sussistente il dato oggettivo della sproporzione tra il reato commesso -l'omicidio- e il motivo che ne costituisce il fondamento -un banalissimo alterco- determinato da una ragione davvero minima. La sproporzione diventa macroscopica nel caso di specie posto che la vittima della

¹¹⁹ V. anche Cassazione, sez. I, sentenza n. 16889 del 21/12/2017, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante dei futili motivi, è necessario pertanto che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, così che esso costituisca un mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali, manifestando una sproporzione rispetto alla determinazione criminosa tale da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente.

¹²⁰ È lo stesso imputato che riferisce alla sorella: "Eeh ██████████ io volevo mettermi con quella signora per fare i documenti guarda dove sono arrivato!"

¹²¹ Cfr. intercettazione ambientale 18.1.2022 nelle quali ██████████ in maniera del tutto coerente con questa ricostruzione, nel ripensare all'accaduto, si domanda e domanda ai coinquilini dell'imputato perché egli, che quella sera non gradiva la sua presenza, vedendola presentarsi senza invito e preavviso, non le abbia semplicemente sbattuto la porta in faccia o perché non abbia sfogato la sua rabbia gettandosi lui dal balcone o buttando giù lei invece che la sua innocente creatura.

ripicca è stata una bimba di tre anni e che la lite non era neppure intervenuta con la stessa vittima, ma con la di lei madre.

Analogamente, deve ritenersi che tale sproporzione costituisca chiara manifestazione di un moto interiore talmente privo di giustificazioni da rendere evidente che si trattò di una mera "ripicca", di una occasione per dare sfogo ad impulsi violenti che vennero indirizzati verso qualcuno del tutto estraneo alla discussione in corso. Fatima SKIKA, una bambina che era sinceramente affezionata all'uomo e nei confronti della quale risultava assente qualsiasi pregressa conflittualità o ragione di astio¹²², in quel frangente è stata degradata dall'imputato a "cosa" e gettata via con un gesto di pura stizza.

Non può, invece, essere riconosciuta l'aggravante della crudeltà.

La circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4 c.p., è, infatti, caratterizzata da una condotta, eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole (cfr. Cassazione, n. 20185 del 20/12/2017).

Nel caso di specie, la morte di Fatima SKIKA è sopravvenuta a seguito dell'impatto con il suolo dopo che la stessa veniva lanciata da AZHAR Mohssine, dal quinto piano del condominio presso il quale essi abitavano. Nonostante i motivi posti alla base dell'omicidio e l'età della persona offesa potrebbero qualificare l'azione di AZHAR Mohssine come crudele secondo il senso comune, la morte di Fatima SKIKA non è sopraggiunta a seguito di una condotta che possa qualificarsi come eccedente rispetto a quello che, normalmente, è l'iter causale che conduce alla morte in casi di caduta da un'altezza rilevante.

Di per sé, la condotta dell'imputato non ha, quindi, determinato sofferenze ulteriori -inutili e gratuite- alla piccola vittima, tenuto altresì conto del fatto che l'intera vicenda si è svolta in un lasso temporale molto breve e che l'AZHAR si è "limitato" a spingere fuori dal ballatoio la bambina, così cagionandole la morte, senza però averne prolungato deliberatamente le sofferenze¹²³.

8. LE DISPOSIZIONI CIVILI

All'esito del dibattimento può ritenersi ampiamente dimostrato il diritto al risarcimento vantato nei confronti dell'imputato dalle parti civili.

Per entrambe, in assenza di elementi che consentano la esatta quantificazione in questa sede, i danni dovranno essere esattamente quantificati in separato giudizio. Può, tuttavia, essere riconosciuta, come da espressa richiesta, una

¹²² Al contrario, è emerso durante l'istruttoria, come l'imputato e Fatima fossero affettivamente legati tra loro, tanto che l'uomo spesso la faceva giocare e le portava regali, mentre la bambina si rivolgeva a lui chiamandolo "papi". Straziante quanto riferito dal testimone [REDACTED]: Fatima aveva chiuso l'ultima conversazione telefonica con l'uomo che appena dopo l'aveva lanciata dal balcone provocandone la morte dicendogli "Ti voglio bene papi".

¹²³ In caso di morte da precipitazione l'aggravante della crudeltà potrebbe sussistere, ad esempio, se la vittima viene a lungo lasciata in bilico nel vuoto prima della caduta per accrescere il suo terrore o se il lancio viene preceduto da percosse o altre attività lesive non strettamente necessarie a vincerne la resistenza.

provvisoriale, immediatamente esecutive *ex lege*, nei limiti dell'importo dei danni non patrimoniali da ritenere certamente subiti a seguito della morte della loro figlia di tre anni, quantificati equitativamente come da dispositivo in euro 400.000 in favore di [REDACTED], madre convivente della bimba e di euro 100.000 a favore di [REDACTED], padre non convivente della vittima. In proposito, pare sufficiente segnalare che si è tenuto conto dei nuovi criteri ed importi "a punti" stabiliti dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale in caso di decesso di un congiunto, calcolato un congruo aumento dovuto alla peculiarità del caso di specie, ove la morte è stata causata da una efferata condotta dolosa.

L'imputato è altresì tenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Tali spese vengono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto, della natura e relativa complessità del processo, nonché del concreto pregio dell'opera prestata e dell'impegno profuso dai difensori in misura massima per un totale, già ridotto di un terzo, di euro 7.372,70 (fase studio: 1134; fase introduttiva: 2127; fase istruttoria: 3545; fase decisorie: 4253), oltre spese generali, iva e cpa per la parte civile [REDACTED] in misura minore, equivalente al medio/minimo, pari a complessivi euro 5529,50 (fase studio: 567; fase introduttiva: 1063,5; fase istruttoria: 1172,5; fase decisorie: 2126,5) per la parte civile SKIKA.

9. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E LE ALTRE DISPOSIZIONI FINALI

Non si ravvisano nel caso di specie né circostanze attenuanti codificate né alcun elemento che consenta di riconoscere circostanze attenuanti diverse da esse, tali da comportare un giudizio di favore rispetto ad una persona che ha commesso il crimine in esame.

Nello specifico, la massima gravità del reato, commesso per motivi futili, nei confronti di una bimba innocente e indifesa di soli tre anni, che nutriva nei confronti dell'imputato un sincero attaccamento e che non aveva alcuna responsabilità neppure in merito a quanto stava accadendo; la personalità dell'imputato, quale emerge sia dalla condotta realizzata, sia dai precedenti penali, sia, ancora, dal comportamento immediatamente successivo al reato, comportamento indicativo di una totale assenza di pentimento, di una notevole spregiudicatezza e di una pronta capacità di improvvisare dichiarazioni mistificatorie in cui coinvolgere addirittura la madre della sua vittima, rappresentano circostanze determinanti a fronte delle quali risulta ininfluenza l'aver partecipato al processo, manifestando un generico dispiacere e rendendo dichiarazioni (peraltro tutte palesemente inveritiere e finalizzate a sminuire le proprie responsabilità) sul fatto¹²⁴.

¹²⁴ Da segnalare che il pentimento rappresentato alla propria psicologa unitamente alla asserita consapevolezza della propria responsabilità sono stati espressi dall'imputato facendo ben attenzione a ribadire la versione mendace a sé favorevole: "Non dovevo giocare a vola-vola sul balcone e soprattutto non lucido".

Avendo riguardo agli indici di cui all'art. 133 c.p., poi, la gravità del reato di omicidio volontario deve ritenersi di livello particolarmente elevato tenuto conto di chi è stata la vittima della condotta omicidiaria, del movente aberrante e di tutte le specifiche modalità dell'azione, già sopra richiamate.

La pena per il delitto di cui all'art. 575, 577 comma 1 numero 4) c.p. in relazione all'articolo 61 numero 1 c.p., in assenza di circostanze attenuanti, non può che essere determinata nell'ergastolo, sanzione prevista per l'omicidio aggravato dai futili motivi.

Vanno, inoltre, applicate le pene accessorie previste dagli artt. 28, 29 e 32 c.p., ricorrendone i presupposti di legge. L'imputato deve, pertanto, essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante tutta l'esecuzione della pena.

Ai sensi dell'art 36 la condanna all'ergastolo comporta la pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Torino e nel sito internet del Ministero.

Consegue all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Le difficoltà linguistiche manifestate anche nel corso del processo impongono la traduzione della presente sentenza.

Quanto ai beni, vanno dissequestrati e restituiti a [REDACTED] la documentazione sequestrata a suo carico e all'imputato gli indumenti a lui sequestrati. Va, invece, ordinata la confisca e distruzione dei reperti e delle altre cose in sequestro.

Il termine per il deposito della motivazione della sentenza è stato stabilito in giorni 90 attesa la complessità della stessa.

Ricorrono, infine, tutti i presupposti per sospendere i termini di cui all'art. 303 c.p.p. durante la stesura della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara **AZHAR Mohssine** responsabile del reato a lui ascritto ed, esclusa l'aggravante della crudeltà, lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 28, 29 e 32 c.p.

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai Pubblici Uffici, in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Visto l'art. 36 c.p.

Dispone la pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Torino e nel sito internet del Ministero.

Visto l'art. 240 c.p.

Dispone la restituzione a [REDACTED] della documentazione sequestrata a suo carico e la restituzione all'imputato degli indumenti sequestrati allo stesso. Ordina la confisca e distruzione dei reperti e di quant'altro in sequestro.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili costituite, rimettendo le stesse davanti al competente giudice civile per la liquidazione e assegnando fin da ora una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 400.000 in favore di [REDACTED] e di € 100.000 a favore di [REDACTED].

Visto l'art. 541 c.p.p.

Condanna altresì l'imputato a rifondere le spese di lite sostenute dalle parti civili costituite, che liquida in complessivi euro 5529,50 oltre spese generali, iva e cpa in favore di [REDACTED] e in complessivi euro 7.372,70 oltre spese generali, iva e cpa in favore dello Stato in relazione a quelle sostenute dalla parte civile [REDACTED].

Visto l'art. 544 c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 c.p.p.

Dispone la sospensione dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. durante la stesura della motivazione.

Visto l'art. 143 c.p.p.

Dispone la traduzione della sentenza in lingua araba.

Così deciso in Torino il 28.6.2023

Il Presidente est.
Alessandra Salvadori

Depositato in Cancelleria

Torino, 20.09.2023 h. 14,50

M. CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Antonella MESSIDORO

Sommario

1. PROCEDIMENTO e PROCESSO	3
2. LA PRECIPITAZIONE	6
3. LE DICHIARAZIONI DELLA MADRE DELLA BAMBINA	23
4. LE ALTRE FONTI DI PROVA	31
5. LE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO	45
6. LA RICOSTRUZIONE DELL'ACCADUTO	50
7. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA	59
8. LE DISPOSIZIONI CIVILI	61
9. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E LE ALTRE DISPOSIZIONI FINALI	62

